



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 805

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 ottobre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 9

7^a (Istruzione) e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria » 41

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 49

Plenaria (pomeridiana) » 55

Plenaria (notturna) ()*

2^a - Giustizia:

Plenaria » 62

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 72

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 805° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 ottobre 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	82
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	88
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 360)</i>	»	107
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	108
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 382)</i>	»	109
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	110
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 9)</i>	»	113
<i>Plenaria</i>	»	113
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	122
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	133

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	160
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	174
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	185
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	186
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	199
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	201
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	202
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	203

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 204
<i>Plenaria</i>	» 204

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	» 207
<i>Plenaria</i>	» 207

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	<i>Pag.</i> 209
---	-----------------

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	» 210
---------------------------	-------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 13355/2016 RG mod. 21)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 luglio 2017 e proseguito nelle sedute del 20 settembre e dell'11 ottobre 2017.

La relatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi non parlamentari deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto ad indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione sull'utenza del terzo e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare, tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione (o, per usare la terminologia della Consulta, la direzione dell'atto di indagine).

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, la relatrice evidenzia preliminarmente che la senatrice Vicari è stata iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero in data 6 marzo 2017 (ossia circa 3 mesi e mezzo dopo l'effettuazione delle intercettazioni per le quali si chiede l'autorizzazione) unitamente ad Ettore Morace, per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), oggetto di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quest'ultimo ed in relazione al quale si chiede l'utilizzazione delle captazioni nei confronti della senatrice.

La relatrice ricorda che la prima telefonata della quale si chiede l'autorizzazione (n. 5698) è del 20 novembre 2016. Il giudice riferisce (pagina 5 del Documento – pagina 3 della richiesta) che «In maniera inaspettata [...] Simona Vicari contattava Ettore Morace, informandolo con soddisfazione che l'emendamento con l'IVA al 5% era stato approvato in Commissione bilancio, che lui era la prima persona ad essere stata messa a conoscenza di ciò e che – evidentemente alludendo alla decisività del suo personale interessamento, in grado di far approvare un emendamento osteggiato dai più – "non c'è storia per nessuno"».

Appare evidente che da questa telefonata non emergeva alcun quadro indiziario nei confronti della senatrice Vicari e conseguentemente l'autorità giudiziaria ha legittimamente proseguito le intercettazioni sull'utenza del Morace essendo quest'ultimo l'unico «obiettivo» dell'attività investi-

gativa in questa fase. Il procedimento penale originario aveva ad oggetto il delitto di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), in Palermo dal 1° dicembre 2015 al 10 dicembre 2015, ipotizzato nei confronti di Girolamo Fazio; nel corso dell'indagine, ed in tempi diversi, il pubblico ministero ha disposto nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato (tra cui il delitto di corruzione *de quo*). Per il titolo di reato originariamente ipotizzato sono state avviate le operazioni di intercettazioni delle utenze telefoniche del Morace.

La relatrice ribadisce che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, non è sufficiente il mero colloquio con un parlamentare per determinare la sospensione automatica delle intercettazioni su un utenza di un terzo non parlamentare, essendo necessario invece che dalle telefonate emerga il coinvolgimento anche del parlamentare e quindi che si sia determinato un «mutamento di direzione dell'atto di indagine». Diversamente argomentando si giungerebbe al paradosso che qualsiasi indagato potrebbe contattare un parlamentare per qualsivoglia motivo al solo fine di determinare un blocco automatico delle intercettazioni sulla propria utenza.

Spetta quindi alla Giunta valutare se dalla telefonata possa emergere un mutamento di direzione delle indagini e quindi se possa appalesarsi un'intenzione investigativa rivolta anche nei confronti del parlamentare e non solo del terzo.

I contenuti della telefonata in questione non consentono, nemmeno in via astrattamente ipotetica, la configurabilità di un reato e quindi non potevano essere in alcun modo oggetto di attenzione investigativa rivolta verso il parlamentare (e non solo quindi verso il terzo).

La seconda telefonata (n. 7643) è del 24 dicembre 2016. Riferisce il giudice (pagina 6 del Documento – pagina 4 della richiesta) che «Simona Vicari che era giunta per le feste natalizie a Palermo la sera precedente, ringraziava telefonicamente Ettore Morace »del pensiero« [...], alludendo ovviamente all'orologio Rolex [...]» regalatole dal Morace.

Su un piano meramente astratto e ipotetico, la configurabilità di un reato potrebbe emergere solo da questa seconda telefonata, dopo la quale l'autorità giudiziaria aveva l'onere di fermare le captazioni o eventualmente di chiedere preventivamente l'autorizzazione a proseguirle. E infatti correttamente la richiesta in esame non richiede l'autorizzazione all'utilizzo per intercettazioni successive al 24 dicembre 2016 (data dell'intercettazione precedentemente citata).

Non essendoci state intercettazioni successive ed essendo quindi la richiesta limitata alla sole due predette intercettazioni, la relatrice propone quindi alla Giunta di autorizzare l'utilizzo delle stesse. Peraltro, l'esiguità del numero delle intercettazioni (nella specie due) costituisce un ulteriore indice sintomatico atto a confermare la fortuità delle stesse, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime il proprio disappunto per l'indebita criminalizzazione dell'attività parlamentare da parte degli organi inquirenti, evidenziando che tale impostazione – seguita in più circostanze dalle Procure – si pone in netto contrasto con le prerogative e in particolare con il principio di insindacabilità per i voti e le opinioni espressi.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), pur condividendo la ricostruzione della relatrice in ordine al carattere fortuito delle intercettazioni in questione, osserva tuttavia che nel caso di specie è ravvisabile un *fumus persecutionis* in quanto l'autorità giudiziaria ha esplicitato un indebito sindacato sull'attività parlamentare.

Sottolinea l'esigenza che il Parlamento si ponga il problema del rapporto con gli altri organi e poteri dello Stato, atteso che più volte si sono riscontrate criticità in merito a tali profili.

Conclude il proprio intervento prospettando l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva preliminarmente che la Giunta non può espletare un sindacato sul merito processuale, atteso che in ordine allo stesso gli unici organi competenti sono quelli giudiziari. Alla Giunta quindi spetta solo il compito – per le richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni su utenze di terzi – di valutare se le captazioni in questione siano o meno fortuite.

Nel caso di specie la fortuità delle intercettazioni è evidente e conseguentemente l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse va necessariamente concessa.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) rileva preliminarmente che spesso si utilizza il pretesto del *fumus persecutionis* per portare il dibattito su aspetti del tutto estranei rispetto a quelli sui quali la Giunta deve pronunciarsi. Il Parlamento, in quanto espressione del potere legislativo potrebbe infatti, ove lo ritenesse opportuno, mutare l'assetto normativo costituzionale vigente in materia di immunità, senza ricorrere al sotterfugio del *fumus persecutionis*.

Precisa a tal proposito che alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale alla Giunta è demandato esclusivamente il compito – rispetto alla fattispecie di cui al documento in titolo – di valutare se le intercettazioni in questione siano o meno fortuite. Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla fortuità delle captazioni e conseguentemente l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse va concesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

17^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato per le questioni
degli italiani all'estero*
MICHELONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: esame del documento conclusivo. Esame. Approvazione del documento conclusivo: (Doc. XVII, n. 11)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente MICHELONI correlatore per il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, si sofferma sulle caratteristiche del testo proposto alla Commissione e al Comitato riuniti e riferisce che non sono giunte osservazioni sul documento trasmesso ai componenti. Ringra-

zia tutti coloro che hanno partecipato all'indagine conoscitiva e alla redazione del documento conclusivo e, pur ritenendo che maggiori proposte operative avrebbero potuto essere indicate, sottolinea i numerosi utili suggerimenti per una azione futura del Parlamento e dei ministeri competenti a favore della lingua e della cultura italiana nel mondo.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ringrazia gli estensori del documento, i quali hanno svolto un lavoro a suo avviso approfondito ed intenso. Nel giudicare apprezzabili le proposte, ricorda che è stata avviata un'analoga analisi a partire dalla legislatura precedente, che ha consentito dunque in questa sede di monitorare e verificare i cambiamenti e le necessità sopravvenute. Auspica pertanto che i diversi Ministeri coinvolti possano realizzare le iniziative occorrenti, tenuto conto anche degli obiettivi più ampi rispetto alla divulgazione della cultura italiana all'estero.

Giudica peraltro qualificanti le prospettive descritte nel testo e plaude alla proposta di istituire una cabina di regia onde mettere a sistema il lavoro delle diverse Amministrazioni. Parallelamente, reputa utile coinvolgere tutti gli enti interessati affinché possano affrontare, in un'ottica di insieme, le diverse sfide. Dichiarando quindi conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), in qualità di correlatore per la 7^a Commissione, sottolinea come dal lungo esame sia emerso un contesto che meritava di essere approfondito, tanto più che l'Italia è risultata assai apprezzata all'estero. Ricorda infatti che, negli Stati Uniti, l'avvicinamento alla lingua e alla cultura italiana è ritenuto qualificante del proprio stato sociale. Si augura pertanto che i contenuti del documento possano diventare la base per una proposta legislativa, con ricadute anche sul turismo culturale.

Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, avrebbe ritenuto preferibile concludere l'esame almeno un anno fa, onde poter disporre di un tempo più ampio per l'elaborazione di un'apposita iniziativa legislativa.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) afferma che il documento conclusivo rappresenta uno dei più significativi lasciti per la prossima legislatura, a partire dall'elevata qualificazione delle audizioni svolte e dei sopralluoghi compiuti, in un'ottica multidisciplinare. Si associa tuttavia alle considerazioni del senatore Conte circa la mancanza di continuità in termini di efficacia legislativa, in quanto sarebbe stato più proficuo avviare l'esame di un disegno di legge conseguente all'approvazione del documento, qualora quest'ultima fosse avvenuta in tempi più risalenti.

Coglie quindi l'occasione per richiamare una recente missione svolta in Montenegro, durante la quale ha potuto verificare l'interesse per la lingua italiana, di cui si dichiara orgoglioso non soltanto per ragioni di patriottismo ma soprattutto per la certezza che in essa si collocano valori di carattere universale. Dopo aver sottolineato la distinzione tra esportare

cultura ed esportare democrazia, ricorda la forte tradizione mediterranea, la grande vocazione europeista e l'immenso patrimonio di arte e musica che caratterizzano l'Italia. Dichiarò infine il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), correlatrice per la 7^a Commissione, ringrazia il supporto assicurato dagli Uffici durante la stesura del documento e i sopralluoghi svolti. Reputa poi preferibile che già in questa legislatura, a partire dalla legge di bilancio, si avviino iniziative per realizzare le proposte contenute nel documento, onde non rendere vano l'approfondimento svolto. Pur segnalando che non tutte le richieste sono state inserite così com'erano nelle intenzioni dei proponenti, al punto che non stati dettagliati gli aspetti più operativi, riconosce la bontà dell'approccio generale e la volontà comune di dar seguito alle previsioni annunciate.

Tiene tuttavia a precisare di ritenere opportuno non tanto esportare la cultura italiana, quanto favorire l'incontro interculturale, dal quale infatti possono generare legami solidi. Invita dunque a considerare la conclusione dell'esame come l'avvio di un percorso che ponga le basi per risolvere alcuni problemi esistenti e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) correlatrice per il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, dopo aver ringraziato a sua volta gli Uffici e i colleghi senatori esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto che ha consentito la redazione di un documento approfondito e ricco di spunti e volto ad una sistematizzazione dei molteplici strumenti di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Ricorda che nel documento, oltre ai temi della lingua e della cultura, si è trattato più specificamente della scuola con l'auspicio di un migliore coordinamento e sinergie tra i sistemi di insegnamento all'estero e nazionale. Tra le diverse proposte innovative desidera sottolineare quella della partecipazione delle Regioni e delle amministrazioni periferiche nella gestione dei numerosi progetti di diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. Dichiarò, infine, il voto favorevole della propria parte politica.

Il presidente MICHELONI previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi in votazione il documento conclusivo nel testo presentato e pubblicato in allegato.

La 7^a Commissione e il Comitato riuniti unanimi approvano.

Il presidente MICHELONI dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,40.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULLO STATO DI DIFFUSIONE
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA
NEL MONDO APPROVATO DALLA 7^a COMMISSIONE
E DAL COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI
ITALIANI ALL'ESTERO**

(Doc. XVII, N. 11)

SOMMARIO: – 1. Motivazione, ambiti e finalità dell'indagine rispetto alla legislazione vigente. – 2. Politica linguistica e qualità della didattica. – 3. Certificazione linguistica. – 4. Internazionalizzazione universitaria. – 5. Ruolo dei dirigenti scolastici all'estero. – 6. La diffusione della lingua e della cultura attraverso le iniziative culturali, la promozione turistica, gli enti economici e gli organi di stampa. – 7. Le esperienze acquisite mediante i sopralluoghi all'estero. – 8. Conclusioni, questioni aperte e proposte.

1. Motivazione, ambiti e finalità dell'indagine rispetto alla legislazione vigente

La 7^a Commissione e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero hanno deciso di avviare congiuntamente, il 3 e il 10 luglio 2013, una indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, tema al tempo stesso antico e moderno, che investe strumenti non accessori di politica estera e diplomazia culturale. Alla base di tale iniziativa c'è la considerazione per cui l'italiano è una lingua quantitativamente debole, ma culturalmente forte, alla stregua di francese e tedesco, mentre l'inglese o altre lingue attraverso cui si veicola la maggior parte della comunicazione mondiale sono anche quantitativamente forti.

Attualmente, gli strumenti di promozione della cultura italiana all'estero sono piuttosto frammentati su una pluralità di competenze, distribuite fra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e altri soggetti di rilievo, la cui interazione non è sempre efficace. Nel circuito operano altresì due università italiane per stranieri (a Perugia e a Siena), nonché la società Dante Alighieri, con le sue numerose articolazioni all'estero.

A livello legislativo si è tuttavia fermi alla riforma, operata con la legge n. 401 del 1990, degli istituti italiani di cultura all'estero, la cui istituzione risale addirittura al 1926. Da un primo confronto con le diverse realtà internazionali, è emersa l'esigenza di una razionalizzazione dell'at-

tuale frammentazione del sistema italiano, che consenta un migliore collegamento fra settori diversi, ugualmente interessati al tema. Lo scopo della procedura è stato dunque quello di partire dal lavoro già svolto nella XVI legislatura dalle Commissioni esteri e cultura della Camera dei deputati in un'analoga procedura informativa, acquisendo i contenuti delle audizioni compiute in quella sede, integrandole in un contesto nuovo, onde poi valutare con quali strumenti proporre di ottimizzare la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, eventualmente anche attraverso un intervento legislativo di modifica della legge n. 401 del 1990. Detta legge ha demandato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità istituzionale della promozione e della diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni: tali funzioni attengono tanto alla definizione di obiettivi ed indirizzi di politica culturale quanto al coordinamento dell'azione delle altre Amministrazioni interessate alla promozione della cultura italiana.

È in virtù della legge n. 401 del 1990 che spetta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'istituzione e l'eventuale soppressione degli Istituti italiani di cultura all'estero, la cui attività è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza dell'Amministrazione degli affari esteri tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari. Gli Istituti di cultura svolgono compiti di diffusione e promozione della cultura e della lingua italiana all'estero e costituiscono un momento di collegamento con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante, anche per favorire proposte e progetti per la conoscenza della cultura e della realtà dell'Italia contemporanea. Compete inoltre agli Istituti la promozione di manifestazioni culturali e mostre, nonché di iniziative volte alle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel Paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine. Rientra nelle competenze degli Istituti assicurare il sostegno a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero, nonché attivare iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori di italiano che svolgono servizio presso le università straniere, e delle università italiane interessate a svolgere specifiche attività didattiche o scientifiche nei Paesi in cui hanno sede gli Istituti. A questo quadro vanno aggiunte le competenze in capo al medesimo Ministero in materia di iniziative scolastiche, assistenza scolastica, formazione e aggiornamento professionale per i lavoratori e i loro familiari all'estero, di cui alla legge n. 153 del 1971.

Sulla base di tale contesto sono state dunque avviate mirate audizioni, inquadrabili in alcuni filoni di indagine, che hanno permesso alla 7^a Commissione e al Comitato di approfondire l'assetto vigente e di elaborare scenari e proposte, sulla base dei principali aspetti riscontrati nel corso dell'esame. Sul piano istituzionale, tenuto conto delle funzioni di cui sono titolari il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un lato, e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dall'altro, sono stati auditi, il 17 dicembre 2013, il sottosegretario

per gli affari esteri Mario Giro e, il 26 gennaio 2016, il ministro dell'istruzione Stefania Giannini; quest'ultima, in qualità di senatrice, è stata uno dei promotori dell'indagine stessa. Durante tali audizioni, sono stati acquisiti dalla 7^a Commissione e dal Comitato gli elementi utili per inquadrare il fenomeno a livello sia politico-normativo sia amministrativo, nel senso che oltre ad un inquadramento di prospettiva, è stata illustrata anche l'organizzazione delle due Amministrazioni di riferimento.

Sul fronte degli Esteri, il sottosegretario Giro ha precisato che l'italiano viene studiato per diletto ed è, a seconda degli anni, al quarto o al quinto posto tra le lingue più studiate. Gli istituti di cultura, che ricevono dallo Stato italiano poco più che 12 milioni di euro di contributi annui, si finanziano anche grazie ai corsi di lingua e di cultura italiana e confermano che la richiesta crescente dei corsi di lingua non si limita alla comunità degli italo-discendenti ma si estende a richieste di «nicchia» e agli studenti stranieri che vogliono frequentare le università in Italia.

La varietà di enti e istituzioni riesce ancora ad avere effetti positivi, malgrado la scarsità di risorse finanziarie determinate dalle procedure di *spending review* per le quali è necessario razionalizzare la rete degli istituti e delle scuole, qualificandola su base mondiale. Rivendicando l'aumento di contributi a favore dei corsi di italiano promossi dagli enti gestori, il sottosegretario Giro si è tuttavia lamentato che le norme sulla revisione della spesa abbiano ridotto le risorse a favore dei lettori d'italiano all'estero. Per quanto riguarda la Commissione per la promozione della cultura e della lingua italiana, prevista dalla legge n. 401 del 1990, ha manifestato una certa perplessità sulla sua eliminazione ad opera del decreto-legge n. 95 del 2012, ritenendo estremamente utile di attivare almeno una «cabina di regia» in cui siano trattati anche gli aspetti comuni al turismo, ma siano tenuti distinti quelli connessi all'internazionalizzazione delle imprese. Attualmente, è stato costituito un gruppo di lavoro all'interno del Ministero a seguito della soppressione del mandato alla summenzionata Commissione, di cui fanno parte anche la Società Dante Alighieri, l'Accademia nazionale della Crusca, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il sistema di promozione della lingua e della cultura richiede in ogni caso sinergie tra il Ministero degli affari esteri e altri Dicasteri, quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La delegazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stata audita anche nella sua componente tecnico-amministrativa, tenuto conto che il 7 ottobre 2015 hanno partecipato ai lavori l'ambasciatore Cristina Ravaglia, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, e l'ambasciatore Andrea Meloni, Direttore generale per la promozione del sistema Paese del predetto Dicastero. Nel corso di tale audizione si è appreso che le stime riportate in occasione dello svolgimento degli Stati generali della lingua italiana nel mondo di ottobre 2014 calcolano 30.000 studenti nelle scuole statali e paritarie all'estero e circa 500.000 alunni frequentanti i corsi di lingua. A causa della

significativa contrazione dei lettori presso le università all'estero nell'anno scolastico 2015-2016, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha cercato di operare una compensazione mediante l'aumento dei contributi destinati alle cattedre di italianistica. È stato inoltre segnalato che per gli studenti stranieri che vengono a studiare in Italia è necessario assicurare una adeguata formazione linguistica prima dell'arrivo in Italia, ma sul tema esistono complesse questioni relative alla certificazione.

Quanto ai corsi di lingua, originariamente destinati alle collettività italiane all'estero, e svolti per l'80 per cento all'interno degli ordinamenti scolastici stranieri, pur essendo mutato lo scopo, non altrettanto è accaduto per la loro localizzazione che si svolge nei paesi di tradizionale migrazione. Malgrado gli alunni dei corsi siano quasi 288.000, le risorse finanziarie destinate alla diffusione della lingua italiana sono state ridotte tra il 2008 e il 2014 di oltre il 60 per cento, con una inevitabile riorganizzazione e riduzione degli enti gestori che da più di 200 unità sono passati a 132.

Quanto agli aspetti legati all'istruzione, il ministro Stefania Giannini si è soffermata sull'esigenza di incrementare l'attrattività delle università italiane e sull'esenzione fiscale sulle borse di studio per *Erasmus+*. Ha ritenuto infatti estremamente importante incentivare i progetti *Erasmus*, che nel 2015 hanno registrato circa 17.000 studenti, i quali prima del loro arrivo spesso studiano l'italiano. L'insegnamento dell'italiano risulta dunque spesso un fondamentale strumento di integrazione sia per i circa 800.000 studenti non italofoni che frequentano le scuole italiane, sia per le loro famiglie a favore delle quali è necessario assicurare una educazione permanente. Fermo restando che sulla riforma delle scuole italiane all'estero il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha una delega condivisa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si registra circa un milione e mezzo di apprendenti l'italiano e sono 624 le unità di docenti coinvolte nella rete scolastica all'estero.

Non va dimenticato, per completare il quadro legislativo vigente, che la legge n. 107 del 2015, ha previsto una delega riguardante la selezione, destinazione e permanenza del personale all'estero, il riordino della disciplina della scuola italiana, la revisione della disciplina delle materie obbligatorie, il trattamento economico dei docenti. Il Ministro ha altresì sottolineato che la qualità dell'insegnamento all'estero non è sempre di buon livello e soprattutto nelle sedi più distanti si sente la mancanza di centri di formazione. È quindi fondamentale prevedere sistemi di monitoraggio e di valutazione del lavoro svolto dai docenti. Detta delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 64 del 2017 che ha disciplinato le scuole italiane all'estero, prevedendo anche norme specifiche sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 9), sulle iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero (articolo 10) e sugli enti gestori (articolo 11).

2. Politica linguistica e qualità della didattica

Il ruolo della politica linguistica si è modificato nel tempo, passando dalla promozione della lingua a favore delle comunità degli emigrati italiani all'estero, alla diffusione verso settori culturali di nicchia, interessati allo studio della musica e dell'arte, per arrivare infine a un ruolo più attuale e legato alla presenza di imprese italiane nel mondo e all'interesse verso una lingua italiana «economica».

Il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze si è svolta la seconda edizione degli Stati generali della lingua italiana, in concomitanza della quale è stato lanciato il nuovo Portale della lingua italiana nel mondo, quale unico canale di accesso alle informazioni e agli aggiornamenti sul tema.

Sulla politica linguistica in particolare è stato sentito in audizione, il 19 febbraio 2015, il professor Paolo Balboni, presidente del Centro linguistico di ateneo e direttore del Centro di ricerca sulla didattica delle lingue dell'Università Ca' Foscari, che in premessa ha sottolineato la necessità di calibrare le iniziative a seconda della percezione che della lingua e della cultura italiana si ha nelle diverse realtà. Vi sono, infatti, a suo giudizio sensibili differenze tra diverse aree geografiche ed entro le stesse aree: per quanto riguarda la presenza delle comunità italiane, con l'affievolirsi del legame con le origini italiane, lo studio della lingua tende a configurarsi come un studio di élite. Al pari della maggior parte delle altre grandi lingue europee, l'italiano è «inutile» ai fini della comunicazione internazionale, dominata dall'inglese: la domanda di italiano deve, quindi, essere generata, inventata, anche perché la domanda tradizionale, legata ai discendenti degli emigranti, è destinata ad esaurirsi in tempi brevi. La domanda di italiano non si focalizza più solo sulla gloria musicale, artistica, letteraria del passato, ma riguarda l'Italia di oggi: paese manifatturiero, centro di commerci; paese dell'arte, dell'architettura e del design contemporanei; della musica, che non è solo l'opera ma anche la canzone d'autore e leggera; del cinema e del teatro italiani; della tradizione secolare nella tecnologia, anche della tecnologia dei tessuti e dei materiali.

Per una politica linguistica di qualità in un mercato delle lingue che risulta estremamente competitivo, il «prodotto» corso di lingua deve essere legato al concetto di alta qualità insito nel marchio *made in Italy*. Un corso di qualità porta lo studente a proseguire, livello dopo livello, e lo trasforma in un promotore dei corsi stessi: secondo il professor Balboni, la promozione più efficace è quella legata alla soddisfazione del cliente. Gli obiettivi di una politica linguistica di qualità devono essere spesso estesi ben oltre il decennio rendendo necessaria una «cabina di regia» che interagisca con il decisore politico, lo guidi nella comprensione del fenomeno e ne sia guidata con eventuali correzioni di rotta.

A giudizio del professore Balboni, più che la scarsità delle risorse è l'assenza di certezza delle stesse, la mancanza di una chiara linea politica, ciò che penalizza l'attività nel mondo degli Istituti di cultura, della Società

Dante Alighieri, dei dipartimenti, dei consolati, degli enti gestori, e delle scuole. Servono strutture operative adeguate, il cui funzionamento venga monitorato sistematicamente, premiato o sanzionato sulla base del raggiungimento di obiettivi.

3. Certificazione linguistica

Un tema assai sentito da molti auditi è stato quello della certificazione linguistica, rappresentata anzitutto da un'attestazione formale del livello di conoscenza delle lingue, riconosciuta a livello europeo e internazionale. Essa è svincolata dai percorsi d'apprendimento e fa riferimento a parametri generali di livello di competenza descritti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e formalizzati da soggetti terzi rispetto a chi insegna e apprende. Il QCER è uno strumento che consente, tra le altre cose, di valutare i risultati dell'apprendimento in una lingua straniera in modo confrontabile da Paese a Paese e definisce sei livelli di competenza che vanno in progressione di difficoltà dal livello A1 (o livello di contatto) al livello C2 (o livello della padronanza). Analogamente a quanto avviene per le altre lingue, i certificati di competenza in lingua italiana facilitano l'accesso all'istruzione superiore e al mondo del lavoro. Con un certificato di livello B2 (alcuni atenei richiedono il possesso del livello C1) è possibile infatti iscriversi alle università italiane senza dovere sostenere l'esame di lingua italiana.

La qualità della certificazione e la frammentazione delle offerte di studio destinate agli studenti di italiano nel mondo hanno portato il 2 dicembre 2011 alla costituzione dell'Associazione CLIQ (certificazione lingua italiana di qualità) che annovera come enti certificatori: l'Università per Stranieri di Siena e Perugia, l'Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Nel febbraio del 2013, l'Associazione ha stipulato una convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale creando un nuovo sistema di certificazione unificato, che consente all'Italia di disporre di un marchio di qualità linguistica chiaramente identificabile dal pubblico straniero desideroso di studiare l'italiano. La Società Dante Alighieri attribuisce una certificazione PLIDA, l'Università per stranieri di Siena la certificazione CILS, l'Università per stranieri di Perugia la certificazione CELI e l'Università degli studi Roma Tre la certificazione IT.

La 7^a Commissione e il Comitato hanno dunque svolto, il 14 maggio 2015, l'audizione dell'Associazione CLIQ, in rappresentanza della quale sono intervenuti la professoressa Monica Barni, rettore dell'università per stranieri di Siena e presidente del CLIQ, il segretario generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, la professoressa Elisabetta Bonvino, dell'università degli studi Roma tre, la professoressa Giuliana Grego Bolli, direttore del centro per la valutazione e la certificazione linguistica di ateneo dell'università per stranieri di Perugia, il professor Mario Panizza, rettore dell'università degli studi Roma tre.

Secondo gli auditi la pluralità degli enti di certificazione è connessa alla loro attività di ricerca, che si arricchisce dalla presenza di più operatori e, come avviene per la lingua inglese e per quasi tutte le altre lingue, sono i meccanismi di mercato a selezionare gli enti più prestigiosi. Secondo i rappresentanti del CLIQ, unificare gli enti di certificazione rappresenterebbe una battaglia di retroguardia, in quanto l'attività di certificazione è aperta alla competizione sul mercato, senza considerare che molte istituzioni estere si stanno attrezzando già oggi per certificare anche lingue diverse da quella madre. Tuttavia, la mancanza, negli anni, di una strategia politica imperniata su precise linee guida per la promozione della lingua e della cultura italiana, si è accompagnata a loro giudizio all'assenza di monitoraggio dei soggetti operanti nel settore, nonché all'assenza di una adeguata formazione del corpo docente in grado di incentivare gli studenti a proseguire gli studi della lingua oltre il livello di base. È necessario dunque puntare sia sulla professionalità dell'insegnante sia sui contenuti dell'insegnamento, nella consapevolezza anche delle diverse motivazioni che spingono gli studenti ad avvicinarsi ad una determinata disciplina.

La comprensione delle motivazioni che spingono gli stranieri a studiare l'italiano va accompagnata alla promozione dello studio della lingua e al mantenimento degli studenti per tutti i livelli di apprendimento. Al riguardo, è stato rilevato che per l'italiano si registra un forte tasso di abbandono di studenti dopo i primi livelli di studio che si spiega esclusivamente con una offerta formativa non efficiente. I corsi *on line* hanno consentito una diversificazione tale da essere più strettamente aderenti alle diverse motivazioni che spingono gli utenti ad avvicinarsi all'apprendimento della lingua italiana, determinando così la necessità di diversificare l'offerta didattica anche dei corsi tenuti con metodi tradizionali. Sulla formazione dei docenti, data la differenza tra la conoscenza della lingua e il suo insegnamento, è stato ribadito che in molte occasioni si ricorre a insegnanti madrelingua che non hanno una specifica formazione. In merito, i numerosi corsi di formazione per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2) devono avere come sbocco un riconoscimento ufficiale della figura professionale. Posto che la principale problematica dell'attività di certificazione risiede nel grado di spendibilità dei titoli acquisiti e nella conseguente loro appetibilità, occorrerebbe collegare in misura maggiore i titoli ad una qualificazione in settori specialistici legati alla tradizione culturale del nostro paese. Riprendendo anche quanto elaborato dal gruppo di lavoro insediato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli Stati generali sulla lingua italiana nel mondo, sono stati illustrati i progetti per l'insegnamento della lingua italiana presso la popolazione di origine ispanica che hanno riscosso un buon successo negli Stati Uniti, ed è stata ribadita l'importanza sia di attivare sinergie con altre lingue romanze, creando una rete di operatori coinvolti nella promozione della lingua italiana, sia di incentivare l'insegnamento *on line* e le cattedre telematiche.

4. internazionalizzazione universitaria

Un ruolo senz'altro di rilievo nella diffusione della lingua italiana è giocato dalle università, attraverso la loro azione di cooperazione internazionale. Detta attività, oltre ad avere una valenza intrinseca per ciascun ateneo, atteso che il grado di internazionalizzazione è un parametro per l'assegnazione di risorse pubbliche, ha un impatto sull'azione dei due Dicasteri coinvolti, gli Affari esteri e l'Istruzione, che infatti hanno proprie strutture a ciò dedicate. I due Ministeri, la CRUI e in collaborazione con il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-orientale (CINECA) hanno creato una piattaforma interattiva che permette alle singole università di caricare direttamente gli accordi interuniversitari vigenti con atenei del resto del mondo. Essa costituisce la base conoscitiva che assicura il coordinamento di sistema Paese nelle iniziative di cooperazione universitaria svolte con l'estero e mira a ridurre i fenomeni di sovrapposizioni e/o assenze di accordi/progetti nei vari settori di attività in quanto la strategia operativa (ossia le scelte su cosa fare e dove investire) diventa mirata grazie alla visione delle iniziative già in atto.

Un'ulteriore iniziativa di stimolo nella cooperazione universitaria, è stata la costituzione dell'associazione Uni-Italia, il 30 luglio 2010, tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno e la Fondazione Italia-Cina. I centri Uni-Italia presso le ambasciate e i consolati italiani all'estero si occupano di fornire informazioni sull'offerta formativa agli studenti interessati a proseguire i propri studi in Italia, offrono supporto nelle procedure di prescrizione e forniscono la propria assistenza alle università straniere interessate a stringere collaborazioni con le università italiane, mentre in Italia il servizio nazionale di accoglienza di Uni-Italia assiste lo studente per tutto il periodo di permanenza nel nostro Paese. In linea con le priorità geografiche e strategiche della nostra politica di promozione culturale, nel febbraio 2011 è stata conclusa un'intesa operativa tra il Ministero degli affari esteri e l'Associazione per l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, la partecipazione a fiere accademiche internazionali e l'attrazione di qualificati studenti dall'estero, in particolare dai Paesi ad alto tasso di crescita, in primo luogo dalla Cina (dove Uni-Italia è attiva dal 2005) e dalla fine del 2012 da Vietnam, Indonesia, Iran e Brasile.

La 7^a Commissione e il Comitato hanno dunque audito i rappresentanti delle Università della Calabria e de L'Aquila, il 14 luglio 2015, in quanto esponenti di un progetto denominato «Wayne in Abruzzo», nonché i rappresentanti del Consorzio interuniversitario *Italian culture on the net* (ICoN), il 30 settembre 2015.

Durante la prima audizione, alla quale hanno preso parte il professor Gino Mirocle Crisci, rettore dell'Università degli studi della Calabria, il dottor Gianpiero Barbuto, responsabile dell'ufficio speciale relazioni inter-

nazionali della stessa Università, la professoressa Anna Tozzi, pro-rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, il professor Raffaele De Benedictis, docente di italiano della *Wayne State University* di Detroit-Michigan, il professor Carlo Martinez, delegato alle relazioni internazionali dell'Università degli studi «Gabriele D'Annunzio» di Chieti e Pescara, e il dottor Pasquale Casale, organizzatore del Progetto «Wayne in Abruzzo», è stato illustrato il summenzionato Progetto, avviato dal 2004 su iniziativa della *Wayne State University* di Detroit, su impulso di una grande collettività di italo-americani (circa 400 mila persone di cui molte di origini abruzzesi) ivi residenti.

Il progetto contribuisce alla conoscenza della lingua come veicolo di conoscenza anche della cultura italiana nel mondo. Esso si attua in corsi estivi di lingua italiana, presso il Comune di Gagliano Aterno in provincia dell'Aquila, rivolti a tutti gli studenti degli Stati Uniti e del Canada, dei *colleges* e delle *High Schools* che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. Il Progetto «Wayne» costituisce per molti italo-discendenti la prima occasione di venire in Italia per conoscere la lingua, attraverso lezioni di apprendimento della lingua italiana, di storia romana e medioevale, di archeologia, di cultura e di cinema. Gli studenti svolgono corsi di cinque settimane con una media di sei ore al giorno. Al termine del corso ricevono un attestato di frequenza e otto crediti formativi per le loro università. Il progetto «Wayne» ha, inoltre, contribuito alla sottoscrizione di due convenzioni con l'Università dell'Aquila per la partecipazione a *master* e programmi di ricerca di studenti e docenti italiani a Detroit. Da tre anni a questa parte la *Wayne University* invia un professore di lingua inglese che prepara gli studenti dell'Università dell'Aquila e di Chieti e Pescara alla certificazione TOEFL di lingua inglese.

Sull'altro fronte, il Consorzio ICoN – rappresentato dal professor Mirko Tavoni, presidente del Consorzio, e dalla professoressa Franca Orletti, presidente del Consiglio scientifico-didattico – tenta di rafforzare le sinergie tra le istituzioni universitarie, tanto più che di esso fanno parte ben diciannove atenei, i quali costituiscono circa la metà del sistema universitario italiano. Tra le attività del Consorzio si ricordano l'attivazione di corsi di formazione *on line* di lingua italiana destinati a studenti stranieri residenti all'estero, nonché programmi destinati a studenti della scuola secondaria negli USA e ulteriori corsi di formazione in Argentina e prossimamente nella Federazione russa. È stato inoltre osservato che, sul piano legislativo, bisognerebbe favorire, con un partenariato pubblico/privato, la sinergia tra le strutture qualificate che operano nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana e tra queste e le imprese che promuovono il «*made in Italy*» nel mondo.

È altresì emersa la necessità di migliorare la qualità degli insegnanti di lingua italiana all'estero, che spesso non sono di nazionalità italiana, con un programma massiccio e capillare di *e-learning*, al quale occorre ricorrere sia per ragioni di economicità sia per ragioni qualitative.

5. Ruolo dei dirigenti scolastici all'estero

Nell'ambito dei corsi di lingua italiana, spesso organizzati dagli enti gestori con insegnanti, in parte inviati dall'Italia e in parte formati localmente, un ruolo fondamentale spetta ai dirigenti scolastici, che possono mettere in atto azioni utili per la coerenza della didattica e il controllo dell'attività degli enti gestori stessi. Per ciò che concerne l'assegnazione dei dirigenti presso le scuole statali all'estero, si applica l'articolo 640, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, su cui c'è comunque una competenza condivisa tra i Dicasteri degli Esteri e dell'Istruzione.

In base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 64 del 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuati i requisiti culturali e professionali per dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo da mandare all'estero. Per quanto riguarda le funzioni del dirigente scolastico all'estero, l'articolo 18 del suddetto decreto legislativo prevede inoltre che i dirigenti scolastici possano essere assegnati a scuole statali, ad ambasciate e a uffici consolari: in questi ultimi due casi, essi promuovono e coordinano le attività scolastiche, nell'area determinata dal Dicastero degli esteri, sulla base del titolare della sede in raccordo con gli istituti italiani di cultura. In concreto quindi le funzioni sono distinte a seconda degli incarichi: presso gli istituti scolastici statali le funzioni del dirigente scolastico possono riferirsi a quelle gestionali tipiche dell'inquadramento professionale, comprese anche le funzioni di indirizzo tipiche del consiglio d'istituto, mentre presso le rappresentanze diplomatico-consolari il dirigente scolastico esercita funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di diffusione della lingua e cultura italiana, nonché di supervisione e collaborazione con enti ed associazioni accreditate presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come gli enti gestori, i consorzi interuniversitari, le associazioni private. Per la selezione dei dirigenti, come pure per i docenti e il personale amministrativo, ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo si sceglie tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato con almeno tre anni di servizio attraverso un bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti gli Esteri.

Stante questo ulteriore ambito di indagine, la 7^a Commissione e il Comitato hanno svolto, il 28 luglio 2015, l'audizione di dirigenti scolastici che prestano servizio all'estero in alcune sedi specifiche: sono intervenuti il professor Aurelio Alaimo, dirigente scolastico dell'istituto statale italiano Leonardo da Vinci di Parigi, il professor Giuseppe Fierro, dirigente scolastico presso il consolato generale d'Italia a Córdoba (Argentina), e il professor Giuseppe Lo Porto, dirigente scolastico e capo ufficio istruzione presso il consolato generale d'Italia a Mosca.

L'esperienza del dirigente scolastico della scuola statale a Parigi si differenzia da un istituto nazionale soprattutto per la presenza di allievi con diverse **conoscenze** linguistiche che richiedono differenti e agili com-

petenze didattiche. Questa flessibilità è sempre più necessaria in considerazione della crescente mobilità del lavoro all'interno dell'Unione europea e della conseguente crescente mobilità scolastica. L'azione del dirigente scolastico si estende anche ad attività culturali aggiuntive come i corsi di teatro e le traduzioni di libri italiani, ma la riduzione dei finanziamenti per l'istruzione all'estero ha determinato un minor numero di professori provenienti dall'Italia ed un aumento dell'incertezza e della mancanza di programmazione per la pianificazione delle attività. È stata peraltro segnalata la presenza di diversi contenziosi con gli insegnanti, dovuta anche ad una incoerente stratificazione nel tempo di interventi normativi e regolamentari.

Le funzioni svolte dal dirigente scolastico presso il consolato di Cordoba riguardano numerose e diverse attività che ricadono in un territorio molto esteso che comprende il distretto di Mendoza, Rosario e l'intero stato del Perù. Tra le quarantatré scuole paritarie italiane al mondo ben venti sono in America Latina sotto la vigilanza di soli quattro dirigenti scolastici. Gli strumenti di diffusione della lingua sono molteplici: scuole, corsi di lingua, corsi *curricolari*, ma il personale docente locale non è sempre adeguato, malgrado una domanda crescente di lingua italiana. Per questo motivo la formazione dei docenti è un tema centrale che ha avuto una buona parziale risposta dai progetti pilota avviati dalle Università di Siena e Perugia. Di grande utilità si sono rilevati i corsi di formazione *online* avviati dal consorzio ICoN.

In Russia vi è un'unica scuola paritaria con una presenza di studenti italiani di poco superiore al 50 per cento. Anche in questo Paese la domanda della lingua italiana è in crescita e il suo studio viene considerato sia sotto un profilo culturale sia come risorsa qualificante per il mercato del lavoro. Il potenziale di crescita della lingua italiana potrà essere realizzato in maggior misura non appena vi sarà il riconoscimento dell'italiano come credito per l'ingresso all'università.

6. La diffusione della lingua e della cultura attraverso le iniziative culturali, la promozione turistica, gli enti economici e gli organi di stampa

Durante i lavori dell'indagine è stata rilevata la necessità di approfondire gli eventuali legami tra la diffusione della lingua, da un lato, e le politiche di promozione turistica e commerciali dall'altro, nel quadro delle attività svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il direttore generale biblioteche e istituti culturali del Dicastero dei beni culturali, dottoressa Rossana Rummo, audita dalla 7^a Commissione e dal Comitato il 5 ottobre 2016, ha riferito dunque sulle iniziative culturali

in atto tra cui premi letterari, potenziamento del patrimonio librario in italiano delle biblioteche delle università straniere, nonché l'iniziativa «Capitali italiane della cultura».

È emerso altresì il tema della salvaguardia della diversità culturale, affrontato durante l'audizione del presidente della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, dottor Franco Bernabè, svolta il 20 settembre 2016.

È stato inoltre da più parti sottolineato che le attività all'estero meramente economiche o a fini turistici, legate alla valorizzazione di aspetti culturali nazionali, possono costituire comunque un veicolo e un incentivo per la lingua italiana nel mondo. A questo fine, la 7^a Commissione e il Comitato hanno svolto, il 13 aprile 2016, l'audizione dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per la quale è intervenuto il dottor Antonio Preiti, consigliere di amministrazione, e la dottoressa Marina Cencioni, dirigente dell'ufficio programmazione e comunicazione. Sono state ricordate le iniziative svolte in collaborazione con la Società Dante Alighieri, pur in assenza di un accordo quadro che consentirebbe un approccio sistematico alla promozione della cultura italiana, soprattutto tenendo conto che oggi le competenze sul turismo sono in capo al Ministero per i beni e le attività culturali. Tale accordo è stato poi stipulato il 27 ottobre 2016, attraverso il quale sono individuate azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale attraverso la lingua italiana. Per tali scopi è stata istituita la cabina di regia formata da due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante della Società Dante Alighieri.

Si ricorda peraltro che nel 2004 l'ENIT ha stipulato un protocollo con il Ministero degli affari esteri e l'allora Ministero per le attività produttive, volto ad istituire presso le delegazioni diplomatiche tavoli di confronto fra tutte le istituzioni che si occupano di promozione della lingua e della cultura italiana, a dimostrazione dell'esigenza di assicurare una sinergia stabile tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

Ulteriori aspetti sono stati approfonditi il 26 aprile 2016 durante l'audizione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), per la quale hanno partecipato il direttore, dottor Roberto Luongo, accompagnato dal dottor Antonello Canale, funzionario. Nella consapevolezza della intrinseca connessione tra promozione commerciale del sistema Paese italiano e diffusione e conoscenza della lingua e cultura, sono state illustrate le azioni messe in campo negli ultimi tre anni tra istituti italiani di cultura e uffici locali dell'Agenzia ICE in differenti settori, quali l'audiovisivo, l'editoria, la cinematografia, il settore agroalimentare, quello del *design* e del restauro e la lingua italiana in senso stretto. Essendo la peculiarità dell'Italia imperniata sullo stretto legame tra economia e cultura, i rappresentanti dell'ICE hanno sottolineato come il fattore culturale sia suscettibile di apportare un sostegno decisivo

anche rispetto a settori produttivi apparentemente molto lontani. È stato peraltro richiamato il ruolo della Cabina di regia per l'Italia internazionale, la quale individua periodicamente anche le aree geografiche considerate un obiettivo strategico.

Particolare rilievo è stato dato al tema delle interrelazioni tra i soggetti interessati, che hanno segnato rispetto agli scorsi anni un significativo aumento, anche se sussistono ulteriori margini di miglioramento dal punto di vista del sempre maggiore coordinamento delle iniziative. Si sono verificati dei progressi dal punto di vista della collaborazione tra livello statale e le regioni e gli enti locali, anche legate alla ridefinizione dei compiti e delle risorse regionali stanziare. In aggiunta a ciò, sono state avviate attività in stretto raccordo con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e con i Politecnici e le facoltà di ingegneria, oltreché con enti di formazione di eccellenza nel campo del restauro.

Un approfondimento specifico ha poi riguardato la funzione di diffusione della lingua svolta dalle agenzie e dagli organi di stampa, che la 7^a Commissione e il Comitato hanno appreso attraverso tre mirate audizioni dei rappresentanti di RAI *World*, dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) e della Federazione unitaria stampa italiana all'estero, svolte, rispettivamente l'11 maggio 2016, il 17 maggio 2016 e il 25 maggio 2016.

Il direttore di RAI *World*, Piero Corsini, ha dato conto dei programmi realizzati dall'azienda sia per la promozione della storia italiana, sia per la diffusione della lingua, anche in collaborazione con la Società Dante Alighieri, evidenziando gli obiettivi di internazionalizzazione. Si è dunque soffermato sulla trasmissione di opere liriche, di programmi dedicati al teatro e alla prosa, sottolineando comunque che non ci sono programmi sottotitolati in lingua locale.

Il dottor Stefano Polli, vice direttore dell'area internazionale dell'ANSA, ha posto l'accento anzitutto su una certa anomalia italiana, per la quale – rispetto ad altri Stati – non c'è un'unica grande agenzia nazionale, pur essendo l'ANSA una delle più grandi, in grado di assicurare una presenza capillare. Egli ha poi rilevato che i cambiamenti dell'informazione consentono oggi di realizzare maggiori sinergie, anche se per esportare la cultura italiana occorre a suo giudizio uno scatto culturale; in tale contesto, ad esempio, il sito ANSAMED costituisce un rilevante strumento di dialogo. Ha comunque affermato che tali mezzi potrebbero essere sfruttati maggiormente e che potrebbero essere instaurate relazioni più forti con le università, le istituzioni economiche e culturali.

Per la FUSIE, il presidente Gianni Cretti e il segretario generale Giuseppe Della Noce hanno a loro volta enfatizzato i mutamenti nel modo di produrre e di fruire delle informazioni, determinato dalle nuove tecnologie. La stampa italiana all'estero non ha più una semplice funzione di servizio rivolto alle comunità locali, spesso in sostituzione delle istituzioni, ma deve assolvere sempre più un ruolo di diffusione della lingua e della cultura italiana. Per svolgere tale compito è necessario tra l'altro affrontare le potenzialità e i rischi dell'informazione via *web*, anche se non possono essere assicurate funzioni didattiche in senso stretto.

7. Le esperienze acquisite mediante i sopralluoghi all'estero

Volendo acquisire anche dati di prima mano, durante l'indagine conoscitiva sono state organizzate alcune missioni. Nel corso della visita in Argentina e Brasile e Venezuela, nel febbraio del 2015, la delegazione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero e della 7ª Commissione ha incontrato i dirigenti scolastici, gli enti gestori delle scuole e dei corsi di lingua italiana, i direttori degli istituti di cultura.

La cooperazione culturale tra Italia e Argentina è disciplinata dall'Accordo di cooperazione culturale, siglato a Roma il 19 aprile 2007. In Argentina, dove lo studio della lingua italiana è molto diffuso, gli istituti italiani di cultura si trovano a Buenos Aires e a Cordoba. Gli Uffici consolari confermano che la domanda di corsi di lingua italiana continua ad essere molto elevata e la maggioranza di essi registra una crescita costante del numero di studenti (nel 2013 gli alunni erano 130.796). Tra le motivazioni più ricorrenti vi sono la ricerca delle radici e delle origini culturali dei propri familiari, la possibilità di studio in Italia e l'utilizzo della lingua italiana in ambito lavorativo, in particolare nel settore turistico. Molti sono i corsi offerti dalle numerose associazioni italiane; su essi è difficile reperire informazioni affidabili e i loro *standard* didattici non possono essere paragonati a quelli offerti da centri istituzionali, come gli istituti di cultura o la Dante Alighieri. In Argentina vi sono 6 scuole paritarie (su 43 nel mondo e 16 nelle Americhe). Nell'anno scolastico 2013/14 gli alunni delle scuole paritarie sono stati 4.424. Queste scuole sono spesso il riferimento anche per la popolazione argentina, che apprezza sia l'offerta formativa sia la possibilità di conseguire il doppio titolo di studio. Le scuole paritarie provvedono autonomamente al reperimento dei docenti, il cui contratto è disciplinato dalla legislazione locale. I dirigenti scolastici e le rappresentanze diplomatico-consolari esercitano una funzione di vigilanza e di controllo sugli insegnanti, soprattutto in merito ai titoli di studio e alle qualifiche possedute. Nel 2014 i docenti a contratto degli enti gestori in Argentina sono stati 842, per un totale di 56.000 allievi; questo dato riguarda sia le scuole paritarie, sia i corsi di lingua italiana svolti nelle scuole locali a cura della Direzione generale italiani all'estero.

Nelle università i dipartimenti di italianistica sono 5: l'Università di La Plata, (260 studenti), Bahia Blanca, (97 studenti), l'Università Nacional de Rosario. Le cattedre di italiano sono 16 e, in totale, gli studenti universitari di italiano nell'anno accademico 2012/2013 sono stati 2.893.

Nel Paese operano inoltre 110 comitati Dante Alighieri che nel 2013 hanno svolto corsi per 65.363 studenti. Dieci tra questi comitati, oltre ai corsi di lingua e cultura italiana, offrono la possibilità di usufruire della certificazione PLIDA. Malgrado l'immenso amore per l'Italia e la sua cultura manifestato dalla popolazione argentina, la diffusione e la conoscenza della lingua italiana stanno però riducendosi sensibilmente. Trovare persone che parlino un buon italiano è sempre più difficile, soprattutto nelle nuove generazioni. Uno dei fattori principali di questo fenomeno è sicu-

mente l'aver escluso l'italiano come materia curriculare scolastica. L'università Nazionale di La Plata, quarto ateneo del paese e principale punto di riferimento per l'insegnamento universitario di tutta la provincia di Buenos Aires, non prevede un percorso di studi per la formazione di docenti di lingua e cultura italiana, così impedendo la formazione di insegnanti qualificati locali. Le limitazioni all'importazione imposte dal Governo argentino e i tassi di cambio sfavorevoli hanno, inoltre, determinato negli ultimi anni la difficoltà a reperire materiali per lo studio e l'insegnamento dell'italiano.

L'Istituto di cultura di Buenos Aires (IIC) svolge corsi di lingua (61 nel 2013 con 613 studenti) con un guadagno netto, nel 2014, di 50.000 euro e attestando la percentuale di autofinanziamento dell'istituto al 35 per cento sulle entrate complessive. L'IIC di Buenos Aires ha stipulato una convenzione con le Università per stranieri di Perugia (CELI) e di Siena (CILS) e l'IIC di Cordoba è convenzionato con l'Università per stranieri di Siena per la certificazione della conoscenza della lingua italiana (CILS). Presso la sede dell'IIC è presente l'Università di Bologna, unica sede di una università italiana all'estero, che organizza un master integrato nel sistema universitario argentino.

Per promuovere la diffusione della lingua italiana nelle scuole, sono state stipulate convenzioni tra consolati e autorità locali, a favore di alunni italiani o di origine italiana frequentanti scuole locali e seguiti anche da allievi di altra nazionalità. In genere, l'accordo prevede un contributo per la formazione dei docenti e per la fornitura di materiale didattico. L'attuazione della convenzione è affidata a un ente gestore, scelto dal capo dell'ufficio consolare, sentito l'ufficio scolastico. Per quanto riguarda gli insegnanti argentini, la conoscenza della lingua italiana deve essere almeno pari al livello C1, anche se gli enti gestori incontrati nel corso della missione hanno evidenziato più volte le criticità relative alla formazione e al reperimento degli insegnanti provenienti dall'Italia.

La cooperazione culturale tra Italia e Brasile è regolata dall'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma nel 1997. Il Brasile rappresenta un immenso bacino per la diffusione della lingua e della cultura italiana: si stima che nel Paese circa 59.000 persone studino la nostra lingua. Di queste, circa 3.089 sono studenti universitari. Numerosi studenti brasiliani vengono a studiare in Italia grazie al programma brasiliano «*Scienze senza frontiere*», finanziato dall'iniziativa «*Lingue senza frontiere*», finalizzata ad una migliore formazione linguistica dei candidati brasiliani al programma di scambio con le università straniere. Nelle scuole pubbliche dello Stato di Rio de Janeiro, la lingua italiana partecipa altresì al programma «*Dupla Escola*», con l'obiettivo di attivare corsi d'italiano tecnico in materie come il *design* e il turismo. Presso l'Università statale di San Paolo un lettore ministeriale italiano tiene corsi seguiti da quasi 200 alunni, dei 300 totali iscritti ai corsi di italiano. Purtroppo, presso l'Università di SMO José do Rio Preto, il posto di dottorato è stato soppresso nel 2014.

In Brasile sono presenti due scuole italiane paritarie: a San Paolo e a Belo Horizonte. Nella circoscrizione consolare di San Paolo l'italiano è inserito nel curriculum scolastico di alcune scuole pubbliche (1.660 alunni), mentre quasi 7.000 alunni lo studiano in corsi extracurricolari. Nel 2013 l'Istituto di cultura di Rio de Janeiro ha organizzato 132 corsi per 1282 studenti, con un incremento del 21,37 per cento rispetto all'anno precedente. Presso lo stesso istituto vengono svolti esami di certificazione dell'italiano, in convenzione con l'Università per stranieri di Siena (CILS) e con l'Università per stranieri di Perugia (CELI).

Al Consolato generale di San Paolo opera l'unico dirigente scolastico assegnato in Brasile e svolge funzioni di coordinamento dei corsi di lingua e cultura italiana, in parte finanziati dal MAECI e gestiti da enti e associazioni che operano nella circoscrizione consolare; svolge, inoltre, funzioni di supporto e controllo della scuola italiana paritaria di San Paolo e di promozione, coordinamento e assistenza all'insegnamento della lingua e cultura italiana nelle scuole locali pubbliche e private che operano nella circoscrizione consolare. Segue, infine, le attività di formazione dei docenti di lingua e cultura italiana nei corsi e nelle scuole pubbliche locali. A San Paolo l'ente gestore FECIBESP organizza la formazione per i docenti delle scuole municipali per circa 500 docenti.

Nel corso di una missione svoltasi negli Stati Uniti nel mese di giugno 2016, una delegazione di Senatori delle due Commissioni si è recata a Washington, dove ha incontrato l'ambasciatore d'Italia, Armando Varrichio, i rappresentanti di alcuni Enti italiani e dell'Istituto italiano di cultura e la Comunità degli italiani all'estero. La delegazione ha inoltre visitato la «*Walter Johnson High school*», assistendo a una lezione d'italiano e ha incontrato il neoletto Comites di Washington. A New York la delegazione, dopo una visita alla scuola italiana «*Guglielmo Marconi*», ha incontrato i membri dell'Istituto italiano di cultura, dell'ente gestore e dell'ICE e quindi, a seguire, i rappresentanti della collettività italiana, del CGIE, dei COMITES e degli enti impegnati nella diffusione della lingua italiana. Anche a Chicago, presso Casa Italia, si sono svolti incontri con autorevoli esponenti dell'Istituto italiano di cultura, nonché degli enti gestori.

Durante la visita è emerso il ruolo strategico che la nostra diplomazia culturale riveste negli Stati Uniti, grazie a una costante trasmissione di un'immagine valida e moderna dell'Italia. Al rinnovato e diffuso interesse per la cultura italiana, contribuisce la presenza di una Comunità italiana e italo-americana pienamente integrate e attive nel tessuto sociale, anche ai più alti livelli. Il numero di iscritti ai corsi d'italiano è in costante aumento e l'Italia è il secondo Paese di destinazione – dopo la Gran Bretagna – per gli studenti americani che si recano all'estero. Purtroppo, però, all'aumento del numero degli iscritti nelle scuole superiori, non corrisponde un incremento degli studenti in lingua e cultura italiana nelle università americane; questo fenomeno è imputabile, forse, al minor richiamo delle lingue romanze, ma anche alla mancanza di una forte attività promozionale sostenuta dall'elargizione di borse di studio. Al riguardo, alcuni

professori incontrati presso le università americane hanno sottolineato la necessità di promuovere il «*Made in Italy*» nell'ambito della formazione universitaria: la spendibilità della laurea in lingua italiana e, di conseguenza, il richiamo verso il suo studio, potrebbero essere incrementate integrando la dimensione universitaria con quella aziendale, con la promozione di tirocini presso aziende italiane negli Stati Uniti o in Italia. È emersa, inoltre, la necessità di coordinare le attività specifiche dei singoli atenei americani in una strategia integrata di lungo periodo ad indirizzo governativo.

Come già rilevato in Sud America, anche negli Stati Uniti è stata segnalata la scarsità di docenti madrelingua italiani, abilitati e qualificati, per far fronte alle crescenti esigenze del sistema scolastico americano. L'attività degli Istituti di cultura, seppur pregevole, sembra condizionata dall'impossibilità di promuovere corsi di lingua in gestione diretta e di ricevere contributi e finanziamenti anche da cittadini e società americane. Differentemente da quanto accade in Europa o in Sud America, i 12 enti gestori italiani presenti negli Stati Uniti sono associazioni senza scopo di lucro – incorporati nel sistema delle società *no-profit* americane – che beneficiano di uno speciale regime fiscale denominato *Internal Revenue Code*. In stretta collaborazione con l'ufficio del dirigente scolastico istituito presso i consolati locali, tali enti promuovono la diffusione della lingua italiana nelle scuole primarie e secondarie americane.

Negli Stati Uniti le scuole italiane sono tre – tutte private – ed hanno sede a New York, Chicago e San Francisco. A New York la Guglielmo Marconi è l'unica scuola paritaria negli Stati Uniti ed offre un programma scolastico che va dalla scuola per l'infanzia al liceo scientifico quadriennale estero. Gli alunni attualmente sono 261, i docenti 44. Il nuovo *board* della scuola ha avviato un'ardita operazione finanziaria per l'acquisto di una nuova e più ampia sede, a Columbus Circle, con una potenzialità fino a 600 allievi. A Chicago con il prossimo anno scolastico avvierà la sua attività la scuola italiana per l'infanzia Enrico Fermi. La scuola procederà progressivamente verso le classi elementari ed oltre ispirando il suo programma scolastico al metodo di Reggio Emilia. Nell'immediato la scuola lamenta una carenza di fondi ed è prevista in futuro una criticità nel reperimento di insegnanti abilitati e con esperienza pregressa.

L'Osservatorio della lingua italiana, istituito nel 2013, è apparso uno strumento di grande utilità: svolge un'azione di indirizzo, elaborazione di strategie, monitoraggio e coordinamento di tutte le attività finalizzate alla diffusione dell'italiano negli USA e al miglioramento della qualità dell'insegnamento. Ad esso si affiancano gli Osservatori locali istituiti presso le sedi consolari. L'Osservatorio si avvale della collaborazione degli uffici scolastici e degli Istituti italiani di cultura e ne fanno parte i presidenti degli Enti gestori e dei Comites, i rappresentanti delle più importanti associazioni dei docenti e delle università americane ed italiane, nonché le maggiori associazioni italiane ed italo-americane.

Grazie a una costante promozione del programma e al finanziamento di tre milioni di dollari da parte del Governo italiano e delle associazioni

italo-americane, nel sistema delle scuole superiori americane è stato reso permanente l'«*Advanced placement*» (AP); si tratta di un esame di lingua italiana che gli studenti americani delle *High school* debbono sostenere al fine di certificare la loro eccellenza in questa materia e maturare crediti spendibili in molte università americane e straniere. L'AP sulle competenze raggiunte nell'apprendimento della lingua e cultura italiana è considerato al pari di un esame universitario. Nel 2015 sono stati sostenuti 2.573 esami in 465 scuole americane.

Nel corso della missione svoltasi in Australia dal 19 al 25 settembre 2016, la delegazione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha avuto in particolare modo di approfondire il tema dello stato di diffusione della lingua e della cultura italiana. La delegazione ha incontrato l'ambasciatore d'Italia Pier Francesco Zazo, i consoli generali di Sidney Arturo Arcano e di Melbourne Marco Cerbo, i dirigenti scolastici, gli enti gestori delle scuole e dei corsi di lingua italiana, i direttori degli istituti di cultura, numerosi rappresentanti della comunità italiana e diversi esponenti politici e istituzionali australiani di origine italiana. È stata inoltre visitata la scuola italiana bilingue di Sidney e sono stati incontrati a Melbourne gli insegnanti di italiano dello Stato del Victoria. La scuola italiana bilingue di Sidney, fondata nel 2002, conta attualmente circa 150 alunni ed è articolata in un numero uguale di ore di lezione in italiano e in inglese (12 e 12).

La Delegazione ha partecipato alla *Conferenza Italians Down Under* che si è svolta presso la sede dell'Ambasciata a Canberra il 23-24 settembre 2016 e che ha dedicato uno specifico gruppo di lavoro al tema delle «strategie per rafforzare la presenza della lingua e della cultura italiana in Australia».

Negli incontri è emersa una realtà diffusa e dinamica dell'insegnamento nel paese della lingua italiana, che è una delle tredici lingue straniere che si possono insegnare nel curriculum australiano. Alla data del 31 Maggio 2016, dopo ampie negoziazioni, sono stati firmati i *Memorandum of Understanding* con tutti gli Stati, che nel sistema istituzionale australiano detengono la competenza sull'istruzione: *Victoria* (20 gennaio 2014), *South Australia* (26 agosto 2015), *Queensland* (16 febbraio 2016), *New South Wales* (11 Maggio 2016), *Western Australia* (18 Maggio 2016), *Australian Capital Territory* (31 Maggio 2016). Nei MoU vengono stilati gli accordi quadro di collaborazione per il sostegno all'insegnamento dell'italiano a livello curricolare. Il fatto che ogni Stato abbia la propria specifica organizzazione in tema di istruzione costituisce un aspetto problematico per la diffusione uniforme dell'insegnamento dell'italiano in tutto il paese.

Pur in presenza di criticità che ne impediscono un ulteriore sviluppo, l'italiano rimane la seconda lingua straniera più studiata in Australia dopo il cinese. Nello specifico, secondo i dati dell'Ambasciata di Canberra, sono oltre 320.000 gli studenti, tra corsi curricolari ed extracurricolari nelle scuole, insegnamenti nelle università e molteplici corsi privati diffusi su tutto il territorio. Nella sola scuola primaria risultano 180.000 studenti

di italiano e si è verificato che essi non appartengono solo a famiglie di origine italiana (circa 1 milione di cittadini nel paese), indice del carattere particolarmente attrattivo che la nostra lingua ha nell'Australia contemporanea, dove si sta verificando un cambiamento della percezione della lingua e della cultura italiana.

Si registra tuttavia un notevole decremento di studenti di italiano nel passaggio da scuola primaria a secondaria, e da secondaria a terziaria. La mancanza di continuità costituisce la principale criticità dell'insegnamento dell'italiano ed essa è dovuta a una molteplicità di fattori: la riduzione di fondi pubblici sia a livello federale, sia a livello statale-territoriale, sia da parte del governo italiano; la tendenza da parte di alcuni presidi delle scuole a ridurre i corsi curricolari di lingue; la tendenza da parte dell'attuale governo australiano a incoraggiare l'insegnamento delle lingue asiatiche a scapito di quelle europee. Inoltre per accedere alle università australiane sono richieste conoscenze maggiormente orientate alla matematica e alla scienza, a scapito dell'area umanistica e delle lingue. Attualmente l'italiano è insegnato in 21 università australiane, anche se non tutte offrono anche programmi di studio post laurea e di dottorato. Per favorire la continuità e la progressione dell'insegnamento dell'italiano sarebbe necessario potenziare la metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*), ovvero l'apprendimento integrato di lingua e contenuto e la possibilità di usare l'italiano come lingua *cross-curricolare*, in modo da rendere più pervasivo l'uso della lingua. Infatti se nelle scuole bilingui presenti in Australia l'italiano è impiegato per circa 450 minuti alla settimana, nelle altre scuole difficilmente si superano i 60 minuti alla settimana, carenza che determina una debolezza oggettiva per la promozione della lingua e della cultura italiana.

Tra i problemi che impediscono una maggiore diffusione della nostra lingua è emersa la carenza di insegnanti e assistenti linguistici provenienti dall'Italia, anche a causa della normativa australiana sui visti di ingresso che non consente una permanenza duratura nel Paese. Nel corso degli incontri che la delegazione ha svolto con rappresentanti del Governo e del Parlamento australiano, sia a livello federale che statale, è stata dunque avanzata la proposta di istituire un visto speciale, per periodi che superino i normali due anni, per i docenti di italiano che si recano in Australia (*education visa*) che verrebbe incontro all'esigenza di aumentare l'offerta formativa di corsi di italiano. La proposta è stata successivamente discussa in occasione della visita in Australia del sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Amendola nel novembre 2016. Nell'ottica dei rapporti bilaterali, assume rilievo il riconoscimento da parte del Governo australiano della qualifica dei docenti italiani, che attualmente invece devono acquisire titoli australiani per poter insegnare.

Nella Conferenza *Italians Down Under* è stata anche proposta l'istituzione di un *network* nazionale per i docenti di lingua e cultura italiana per coordinare e promuovere le metodologie e le pratiche di insegnamento, reperire anche *on line* risorse didattiche più moderne e interattive, accedere a percorsi di aggiornamento professionale.

Una particolare attenzione è stata inoltre data alla necessità di sviluppare strategie di promozione della lingua e della cultura attraverso strumenti creativi che offrano un'immagine innovativa e dinamica dell'Italia e rafforzino la motivazione, in particolare tra le nuove generazioni, a studiare l'italiano con continuità. A tale finalità potrà contribuire la consistente comunità di giovani qualificati che negli ultimi anni si è trasferita in Australia per motivi di studio o di lavoro.

8. Conclusioni, questioni aperte e proposte

Le seguenti osservazioni sono il frutto di un duplice lavoro: l'esame dell'attuale disciplina delle scuole e della promozione della lingua e cultura italiana all'estero (così come prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64) e le informazioni raccolte nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero e dalla 7^a Commissione.

Lo stretto legame tra cultura ed economia è stato più volte evocato: la dimensione culturale porta infatti un sostegno decisivo a molti settori produttivi. Tuttavia una eccessiva insistenza della promozione della lingua in funzione del turismo e dell'economia in generale appare il sintomo di povertà culturale e sembrerebbe in contrasto con una inaspettata constatazione, raccolta nel corso dell'indagine: la grande attenzione al modello d'istruzione del nostro Paese.

È emersa altresì con chiarezza la richiesta di una politica linguistica di qualità, di una «cabina di regia» che, tuttavia, sarebbe inutile senza un approccio sistematico nella raccolta dei dati e nello studio dei bisogni, senza una valutazione di efficacia degli strumenti e degli obiettivi che devono essere regolarmente monitorati con premi e sanzioni.

La mancanza di una linea politica linguistica e culturale chiara è stata evidente nell'interpretazione ragionieristica delle misure di contenimento della spesa adottate, misure subite e che non sono riuscite a contenere gli sprechi senza operare tagli lineari. Si è avuta altresì la sensazione che le risorse private mobilitate nel circuito siano occasionali e non siano in grado di contribuire stabilmente al sistema di promozione culturale italiano. Ad ogni modo, un segnale positivo del rinnovato interesse pubblico è rappresentato dall'articolo 1, comma 587, della legge n. 232 del 2016, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. Gli interventi concretamente da finanziare saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre, sono stati stanziati 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura.

L'indagine ha fino ad ora messo in rilievo due importanti elementi:

– da un lato, la grande varietà di richieste e di esperienze che caratterizza le differenti aree geografiche e il consolidamento di una nuova tipologia di emigrati, che si affianca all'emigrazione di vecchia data;

– dall'altro, il fatto che la richiesta di più lingua e cultura italiana è stata significativamente affiancata dalla richiesta di formazione italiana, con ciò riconoscendo un valore speciale al sistema formativo italiano non solo per i metodi all'avanguardia nell'educazione dell'infanzia e nell'integrazione, ma anche (e questo non dovrebbe stupire) per la tradizione culturale improntata allo sviluppo della logica e del pensiero critico, che ci derivano dall'impianto liceale ormai patrimonio solo di alcuni Paesi europei, tra cui il nostro.

Anche alla luce di questi importanti risultati, la revisione del sistema di istruzione e promozione della lingua e cultura italiana all'estero può essere un'importante occasione di cambiamento oppure può portare al consolidamento di un'impostazione vecchia. Si realizza la prima ipotesi affermando il legame tra il sistema scolastico in Italia con quello impiantato all'estero, utilizzando la rete estera e il contingente ad essa dedicato sia come strumento di diffusione del sistema formativo italiano sia come fonte di internazionalizzazione delle scuole italiane, implementando lo scambio di studenti e insegnanti al fine di contribuire al rafforzamento della conoscenza della lingua italiana all'estero e delle lingue straniere in Italia. In questo cambiamento può essere determinante il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in un ruolo più attivo e propositivo, mentre affidare l'iniziativa sul campo e il controllo delle scuole e del contingente solo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale consolida la vecchia impostazione.

Vale la pena portare a conoscenza di tutti che sul territorio nazionale sono stati fatti molti passi avanti per un'evoluzione della scuola statale italiana nella direzione di una sempre maggiore internazionalizzazione dei percorsi e dei titoli di studio. Solo a titolo di esempio:

- l'introduzione del *Content and Language Integrated Learning* (CLIL), ossia l'insegnamento di discipline in lingua straniera, reso obbligatorio in tutte le scuole secondarie di secondo grado, e il conseguente investimento in formazione dei docenti;

- la partecipazione a programmi di scambio europei, in un variegato quadro delle attività dell'Unione europea, tra cui *Erasmus+* che riguarda sia la mobilità dello staff, dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale di segreteria, sia la mobilità degli studenti;

- l'attivazione di percorsi integrati nel *curriculum* dei licei statali attraverso apposite convenzioni, come l'EsaBac (il cui volume di attività risulta chiaramente dai dati disponibili sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca¹) oppure i licei Cambridge (una modalità di insegnamento con docenti inglesi, abilitati nei luoghi di origine, che quindi utilizzano libri e metodologie didattiche inglesi).

Questi percorsi andrebbero consolidati e l'esperienza all'estero è quella che maggiormente può rafforzare le conoscenze linguistiche necessarie per affrontare il CLIL e più in generale implementare la conoscenza delle lingue straniere nella popolazione scolastica nazionale e consentire agli insegnanti di entrare in contatto con sistemi scolastici differenti per sperimentare forme di *curricula* misti.

Attualmente, pur insistendo sul coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero, la normativa vigente riserva esplicitamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un ruolo prevalente, attribuendogli alcune competenze delicate, quali ad esempio l'apertura e la chiusura di scuole italiane, l'istituzione di sezioni italiane e di scuole bilingui. Tuttavia il Ministero degli esteri non ha le competenze necessarie al suo interno e soprattutto non è in grado di attivare la stretta relazione tra scuole su territorio nazionale e sistema estero, che sarebbe invece auspicabile per le ragioni esposte sopra. Né pare sufficiente il personale identificato nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 (35 unità per ciascuno dei due Ministeri interessati) per la vastità e la complessità dello scenario che viene descritto nell'articolato e di quello auspicabile in futuro.

Alle criticità legate alla difficile gestione centralizzata di un tema così articolato e complesso, si aggiunge un altro aspetto: il servizio all'estero è spesso vissuto dai docenti e dai dirigenti scolastici come un'avventura molto individuale e difficilmente, una volta rientrati, riescono a rilasciare il frutto dell'esperienza fatta nelle scuole a cui sono destinati. L'eccessiva durata del mandato ne è una causa: se un mandato di 9 anni era eccessivo, oggi addirittura dopo le modifiche recentemente apportate è stato esteso a 12 anni. Troppi: un docente motivato ed esperto, che sta in-

¹ I dati sono reperibili al seguente link <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/28161/11210> Si tratta di dati riferiti al 2013, secondo cui sono 280 i licei coinvolti in tutte le regioni italiane, mentre 42 licei in Francia preparano gli studenti all'EsaBac e 3 licei francesi in Italia. Risultano peraltro oltre 10.000 allievi italiani iscritti in sezione EsaBac nelle classi di terza, quarta, quinta; quanto al numero di alunni promossi, si registrano 700 allievi promossi nel 2011, 1.000 allievi nel 2012 e dal 2015 più di 6.000 allievi, con percentuali del 91 per cento di alunni promossi, di cui il 15 per cento con il giudizio «Ottimo» (*Mention Très bien*) nel 2012. Sono stati altresì censiti 30 seminari didattici regionali per i docenti EsaBac, proposti dall'*Institut français* Italia in tutte le regioni interessate nell'anno scolastico 2013-2014, con oltre 800 docenti di Lingua e letteratura francese e di Storia in francese (DNL) coinvolti.

vestendo nella sua formazione e che ha davanti ancora una quota significativa di vita professionale non si allontana facilmente per tanto tempo, lo fanno piuttosto docenti interessati a un cambiamento della loro vita lavorativa (ambientale ma anche significativamente economico) spesso a fine carriera. La legittima ricerca di un modo per rivitalizzare il proprio rapporto con l'insegnamento non necessariamente contempla una disseminazione dell'esperienza fatta e tanto meno una ricerca metodologica sul campo; per i dirigenti scolastici poi l'assenza dal sistema nazionale per tanti anni li porta a un significativo distacco da un mondo in continua evoluzione e costituisce ostacolo al loro reinserimento. E in questo contesto non va mai dimenticato che questo contingente è lo strumento più forte (anche economicamente) per l'attività di promozione della lingua a carico e beneficio del sistema pubblico.

Inoltre la comprovata difficoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di selezionare adeguatamente il contingente (quanto alle conoscenze linguistiche, a quelle metodologiche e a volte anche disciplinari) ha di fatto prodotto un grande scontento nelle sedi di destinazione, che è stato più volte rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva. Nel corso soprattutto delle missioni è emersa da parte sia delle istituzioni scolastiche all'estero che dei gestori dei corsi la preoccupazione per la mancanza di certezza di ricevere personale motivato e preparato e la scarsa continuità quando i docenti sono capaci o, viceversa, l'impossibilità di liberarsi di docenti inadeguati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha da tempo pensato di risolvere questo problema aumentando la discrezionalità propria e dei dirigenti scolastici nelle assunzioni e privilegiando personale residente nei Paesi in cui si svolge il servizio. Va da sé che questo orientamento confligge fortemente, nel primo caso, con i principi vigenti nel sistema scolastico italiano e, nel secondo caso, con la delicata questione del riconoscimento dei titoli di studio; inoltre solo un contingente in mobilità ma profondamente integrato nel sistema scolastico nazionale potrà garantire quell'aderenza di percorsi e quella qualità dei risultati che informano tutta la strategia che si vorrebbe mettere in campo. In più l'esperienza e la teoria insegnano che la continuità non sta nella permanenza di un singolo, ma nella tenuta complessiva di un sistema che garantisca un'osmosi di competenze ed esperienze. A questo pone in parte rimedio l'accoglimento nella disciplina attuale della richiesta di presentazione di certificazione ufficiale dei livelli di conoscenza delle lingue previste per l'assegnazione all'estero, ma rimane del tutto irrisolta la gran parte delle criticità. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017, oltre a stabilire i livelli di certificazione, disciplina anche i titoli culturali, professionali e di servizio, menzionando, tra i titoli di preferenza, quelli rilasciati da università o altri istituti di formazione superiore equiparati sia italiani sia stranieri, conseguiti in un corso con almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) ovvero almeno un anno accademico nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte sarebbe dunque opportuno affrontare alcune tematiche, di seguito evidenziate.

1. Rafforzare il collegamento tra il sistema scolastico in Italia e quello all'estero, valorizzando l'esperienza acquisita anche dagli Uffici scolastici regionali e dalle singole scuole o reti di scuole.

L'attivazione di nuove sezioni italiane, assai richiesta da più parti, potrebbe essere gestita tra i Dicasteri degli Esteri e dell'Istruzione avvalendosi del sostegno e delle competenze anche degli Uffici scolastici regionali, che possono coordinare forme di partenariato efficaci e flessibili con le Istituzioni scolastiche del territorio nazionale, coinvolgendole nella progettazione dei *curricula*, nell'attivazione dei corsi, nella costruzione dei piani dell'offerta formativa, valorizzando prioritariamente il sistema scolastico metropolitano in una prospettiva di promozione di lingua insieme a contenuti. Una sfida che non appare troppo alta, soprattutto in rapporto alla grande considerazione in cui sono tenuti gli studenti, i laureati, i ricercatori e i professionisti di qualunque settore che dal sistema italiano sono usciti e che oggi popolano tutte le istituzioni internazionali più prestigiose e tante aziende private. Condividendo l'obiettivo di proporre un'offerta scolastica allettante in quei Paesi dove non c'è la presenza di una scuola italiana e di avviare azioni positive nell'area dei Balcani e nel Mediterraneo per il sostegno dell'italiano, si evidenzia l'esigenza di avere indirizzi e direttive chiare e trasparenti sull'apertura di nuove scuole all'estero. L'apertura di una scuola italiana all'estero potrebbe essere dunque il frutto di un «gemellaggio» tra l'Amministrazione centrale e un Ufficio scolastico regionale che potrebbe contribuire alla predisposizione dei *curricula*, all'integrazione con il sistema scolastico del Paese ospite, al reclutamento degli insegnanti locali e inviati dall'Italia, ovviamente con il coordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Garantire maggiore qualità e continuità all'insegnamento.

Occorre creare le condizioni per cui le associazioni tra istituzioni scolastiche, come previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 64 del 2017, siano attivate anche tra le scuole o le reti di scuole metropolitane e quelle all'estero, finalizzate all'attuazione di scambi di docenti e studenti. Sarebbe opportuno inoltre prevedere la valorizzazione delle esperienze di metodologia CLIL attive in Italia e il potenziamento dei percorsi di formazione, già in atto da svariati anni, destinando all'estero prioritariamente questi docenti nel personale previsto all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 e riconoscendo esplicitamente questi titoli nella selezione dell'intero contingente. Si potrebbero altresì coinvolgere, anche attraverso una ripartizione del contingente a livello regionale, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche nella selezione del personale da destinare all'estero, responsabilizzandole in relazione alla qualità del personale inviato e alla garanzia di continuità, nel rispetto delle istanze sollevate dalle sedi di destinazione, prevedendo inoltre che la co-

noscenza certificata di altre lingue straniere sia un titolo riconosciuto e di priorità qualora coincida con la lingua di un Paese di destinazione.

Ribadendo che la complessità del tema della formazione richiederebbe ulteriori approfondimenti, potrebbe intanto essere utile determinare il numero preciso d'insegnanti d'italiano lingua straniera già formati e operativi attraverso: le certificazioni di master di I e II livello, le scuole biennali di specializzazione e i corsi di laurea magistrali. Sarebbe, altresì, importante riconoscere formalmente la figura dell'insegnante di lingua italiana per stranieri, attraverso modifiche della legge n. 401 del 1990 e che abbia come requisiti fondamentali quelli individuati nel decreto ministeriale n. 92 del 2016. Potrebbe essere creato un albo di docenti esperti di lingua italiana per stranieri in cui iscrivere tutti gli insegnanti che hanno prestato servizio presso gli Istituti italiani di cultura. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato alla rete della Dante Alighieri, a condizione che siano rispettati gli stessi requisiti di selezione previsti per gli insegnanti di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2016. Una rete di docenti di qualità, da poter impiegare a tempo pieno presso le diverse strutture in cui si articolano la promozione e la diffusione della lingua italiana all'estero, deve inoltre poter contare sempre su condizioni contrattuali eque e con la garanzia di un contratto a stipendio garantito secondo il CCNL.

3. Facilitare una ricaduta delle maggiori competenze acquisite con l'esperienza all'estero sul sistema nazionale, tenendo presente che una distribuzione del contingente omogenea sul territorio nazionale, assegnando una quota di contingente a ogni regione, può facilitare, attraverso una diffusa esperienza all'estero, l'acquisizione da parte di docenti e dirigenti in ogni ordine e grado di scuola di competenze nelle lingue straniere e mettere a sistema quelle derivanti dal confronto con diversi sistemi scolastici. Inoltre, attraverso la rete di scuole si può creare una rete di formazione permanente e di scambio tra docenti, al fine di condividere la responsabilità della buona riuscita delle esperienze e il trasferimento dei risultati. È auspicabile la riduzione in questa prospettiva del mandato, attualmente costruito su 6 + 6 anni, per facilitare così il rientro in Italia e un maggiore *turn over* a garanzia di un'esperienza diffusa e riversabile in modo più massiccio sul territorio nazionale.

4. Anticipare l'età di accesso allo studio della lingua italiana, considerato che le innovazioni sopra descritte possono essere applicate anche ai corsi di italiano ad oggi in carico agli enti gestori, rivolti con maggiore flessibilità e impatto anche a bambini della scuola primaria (italiani di generazione successiva, ma anche ai non italiani, come le missioni hanno evidenziato); inoltre si potrebbe rispondere anche alla necessità evidenziata in alcuni Paesi di corsi di sostegno disciplinare. Una prospettiva di insegnamento precoce dell'italiano costruisce il successo dell'accoglienza di studenti nelle nostre università (mentre oggi la scarsa conoscenza del veicolo linguistico sta frenando la possibilità di un'offerta formativa completa e sta costringendo gli atenei a programmare corsi in inglese), può incoraggiare l'introduzione dell'italiano come seconda o terza lingua stra-

niera nell'istruzione secondaria all'estero e contribuisce infine a rendere produttiva e coinvolgente la mobilitazione di risorse investendo tutta l'attività di promozione culturale che il Ministero degli esteri deve promuovere attraverso la rete degli istituti italiani di cultura.

Potrebbe altresì essere valutata l'ipotesi di predisporre servizi di dopo-scuola, proprio per aumentare l'offerta didattica indiretta.

Tutti gli strumenti di diffusione della lingua presso le scuole dell'infanzia, le scuole inferiori e superiori (programmi AP e corsi curricolari ed extra curricolari), andrebbero sempre e comunque monitorati e valutati in termini di efficacia da una autorità centrale e professionalmente competente.

5. Promuovere la lingua e la cultura attraverso le università.

Il successo della lingua e della cultura italiana presso le università all'estero, e in Italia per gli studenti stranieri, è strettamente collegato alla precocità dell'apprendimento: è quindi indispensabile uno stretto coordinamento con l'insegnamento nelle scuole inferiori e superiori. È noto, ed è stato riscontrato nel corso dei sopralluoghi, che la lingua italiana, come le altre lingue romanze, ha oggi una minore capacità di attrazione rispetto a lingue più forti sotto il profilo dell'economia. Oltre all'adozione di azioni positive, come borse di studio per gli studenti o la promozione di stage presso aziende italiane, sembra necessaria una maggiore centralità del «*Made in Italy*» nell'ambito della formazione universitaria. Lo studio della lingua italiana nelle università dovrebbe essere comunque un elemento qualificante dei diversi curriculum di studio, diventando una lingua veicolo per lo studio di altre materie. Si raccomanda quindi di potenziare la metodologia CLIL, ovvero l'apprendimento integrato di lingua e contenuti e la possibilità di usare l'italiano come lingua intra curriculare. Nel corso dell'indagine è emersa chiaramente l'importanza di incentivare il numero di studenti *Erasmus* in Italia ma altresì la necessità di assicurare un'adeguata formazione linguistica agli studenti stranieri che vengono a studiare in Italia. Certamente un incremento dei gemellaggi tra le scuole italiane e quelle straniere potrà essere utile in tal senso, ma solo con l'inserimento della certificazione in lingua italiana, come elemento qualificante dei crediti scolastici nelle scuole superiori straniere, si potranno avere sostanziali passi avanti nella formazione.

6. Sostenere la certificazione della lingua italiana.

Incentivare la certificazione dovrebbe essere una delle maggiori responsabilità per le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero nell'attività di promozione della lingua. L'azione dovrebbe rivolgersi agli istituti scolastici inferiori e superiori con l'inserimento della certificazione dell'italiano nel sistema dei crediti locali. La certificazione, oltre a contribuire all'apprendimento precoce da parte di studenti in fasce d'età giovanissime, svolgerebbe così una funzione di moltiplicatore rispetto all'intero sistema di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. A tal fine sembra necessaria una maggiore unitarietà della certificazione della competenza linguistica alla quale potrebbe dedicarsi il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca in coordinamento con l'Associazione CLIQ. La carenza di un adeguato sostegno alla certificazione linguistica si ricollega anche al tema della formazione dei docenti, a sua volta parte in causa del fenomeno dell'abbandono precoce degli studenti. È necessario puntare sulla professionalità degli insegnanti e sui contenuti dell'insegnamento per incentivare gli studenti a proseguire gli studi della lingua. Per l'italiano infatti si registra un forte tasso di abbandono oltre il livello base d'insegnamento: occorre monitorare i dati e comprenderne le motivazioni a volte derivanti da insegnanti più fragili nei primi livelli di apprendimento.

7. Promuovere la formazione a distanza.

L'esigenza di potenziare la formazione a distanza, in particolar modo nel continente americano in cui le grandi distanze favoriscono questo strumento di apprendimento, è stata più volte riscontrata. L'*E-learning* dovrebbe essere rivolto sia ai docenti d'italiano già formati, ai fini di un aggiornamento culturale e didattico-metodologico, sia agli utenti privati, ma solo per i livelli di apprendimento superiore della lingua italiana (dal b2 in su) e per le lingue settoriali. Sembra altresì necessario individuare fornitori di qualità, con un elevato livello di competenza linguistica e in grado di contrastare una concorrenza crescente, e non sempre adeguata, già presente sul mercato.

8. Chiarire il ruolo svolto dagli enti gestori e dai soggetti privati.

Gli enti gestori sono spesso considerati come i «parenti poveri» del sistema di diffusione della lingua e cultura italiana all'estero. Costituitisi spontaneamente nel 1992, per salvare i corsi di lingua italiana a seguito di una modifica della gestione dei fondi da parte del Ministero degli affari esteri, rispondono alle diverse anime che li hanno ispirati: i sindacati, i gruppi di genitori e famiglie, gli imprenditori. Il legame con le comunità locali è continuato nel tempo.

A distanza di più di trent'anni gli enti gestori operano in condizioni complesse: una varietà di norme diverse a seconda dei territori si interfaccia con un quadro normativo italiano non ben delineato, inefficienze amministrative italiane determinano ritardi nel trasferimento dei fondi. Spesso i presidenti degli enti, non riuscendo a pagare gli stipendi agli insegnanti, sono costretti a ricorrere a prestiti fiduciari gravanti sul proprio patrimonio personale per adempiere agli oneri locali.

Gli enti gestori sono dunque strumenti utili e indispensabili per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Attraverso questo lavoro d'indagine è doveroso – in primo luogo – riconoscere il lavoro svolto e quindi individuare soluzioni alle complessità sopra evidenziate. Partendo da un nuovo modello di rapporto tra enti gestori e Ministeri di competenza, da una maggiore fiducia tra le parti e da una progettazione condivisa occorrerà valorizzare le conoscenze del territorio, l'esperienza, i rapporti veri con le autorità locali.

Le osservazioni raccolte nel corso dell'indagine e durante i sopralluoghi hanno evidenziato che non tutti gli enti gestori sono uguali: molti sono

virtuosi, altri meno. Una riforma organica del settore dovrà riguardare il loro funzionamento, regole e garanzie di trasparenza ed efficienza. Gran parte delle proposte sopra evidenziate sul collegamento tra sistemi scolastici, la qualità dell'insegnamento, la certificazione, il controllo d'efficacia degli strumenti di diffusione della lingua riguardano proprio l'attività degli enti. Al riguardo sarebbe opportuno disporre di un elenco aggiornato, dettagliato e trasparente degli enti riconosciuti che offrono corsi di lingua italiana, contenente l'ammontare del finanziamento, il numero degli iscritti ai corsi, le ore annue effettivamente svolte per ciascun studente e i risultati ottenuti.

Più in generale e a proposito del coinvolgimento dei soggetti privati nella diffusione e promozione della lingua italiana, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 64 del 2017, si ritiene prioritario esercitare un'azione di controllo su coloro che ricevono finanziamento pubblico e/o rilasciano titoli riconosciuti in Italia, non solo attraverso l'obbligo di pubblicazione dei bilanci con l'esplicitazione della destinazione concreta e visibile delle risorse erogate, ma anche con la verifica quantitativa e qualitativa del raggiungimento degli scopi per cui sono state erogate le somme.

Infine, ma non per questo meno importante, occorre chiarire il compito che il Governo sembra voglia affidare alla Dante Alighieri. Negli ultimi mesi è apparso evidente che si stia delineando per la stessa un ruolo assai più ampio sull'insegnamento della lingua italiana all'estero. In base agli elementi noti e via via raccolti nel corso dell'indagine, i comitati della Dante Alighieri all'estero non dispongono delle strutture, delle risorse e dei necessari legami con la collettività locale per svolgere con efficacia la promozione e l'insegnamento della lingua italiana.

9. Promuovere i corsi di lingua presso gli istituti di cultura.

Si raccomanda un indirizzo politico chiaro per il rafforzamento, l'incremento e il miglioramento dei corsi di lingua e cultura italiana presso gli istituti di cultura. Al riguardo si ritiene utile: a) riportare i corsi di lingua a una gestione interna; b) migliorare l'offerta formativa; c) reclutare personale formato ed esperto sia per l'insegnamento sia per il coordinamento dei corsi di lingua; d) migliorare la dotazione tecnologica degli Istituti italiani di cultura; e) concentrarsi su attività extra-curricolari che avvicinino nuovi studenti ai corsi; f) arricchire le dotazioni delle biblioteche degli Istituti italiani di cultura e il loro uso da parte dell'utenza.

Negli Stati Uniti l'attività degli istituti di cultura, seppur pregevole, è condizionata dal ruolo e dalle funzioni riconosciute agli stessi istituti dalla normativa locale che non permette lo svolgimento di corsi di lingua in gestione diretta. Occorre individuare una soluzione che consenta ai nostri Istituti di cultura una piena capacità d'azione nella gestione diretta di corsi di lingua. Sarebbe importante prevedere, come già avviene in Italia, forme di defiscalizzazione per i capitali privati che finanziano attività di promozione culturale degli Istituti di cultura. L'insegnamento dell'italiano come seconda lingua si distingue, per quanto riguarda gli obiettivi, i tempi e i modi di acquisizione dell'apprendimento, a seconda che sia ai fini della

comunicazione o dello studio. Al riguardo e in considerazione della necessità di collegare i titoli di studio ad una qualificazione in settori specialistici legati alla tradizione culturale del nostro Paese e di promuovere un insegnamento rivolto a settori culturali di nicchia, si ritiene necessario che gli istituti italiani di cultura siano destinatari d'indirizzi e strumenti d'insegnamento propri della lingua della comunicazione, e delle lingue settoriali di cui al momento mancano modelli comuni e diffusi d'insegnamento.

10. Promuovere una cabina di regia.

È stata rilevata da più parti la necessità di una «cabina di regia» dove possa essere avviata un'azione sinergica per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e in grado di definire una politica linguistica con obiettivi che non si limitino al presente ma si estendano oltre il decennio.

A tal fine si ritiene utile l'istituzione di un organismo interministeriale tra i Dicasteri degli Affari esteri, dell'Istruzione, dei Beni culturali, e dello Sviluppo economico con potere decisionale, di controllo e di applicazione rapida delle procedure, oltre che di valutazione dell'impatto delle stesse al fine di poter realizzare più rapidamente modifiche in corso d'opera.

Questo organismo interministeriale dovrebbe: a) agevolare un sistema di «buone pratiche» adattabili ai diversi contesti che veicolino la cultura italiana scevra da ogni stereotipo; b) coordinare i vari enti presenti in uno stesso territorio; c) agevolare le comunicazioni tra gli stessi e tra i Ministeri coinvolti; d) farsi garante dello stanziamento e dell'arrivo di fondi certi e costanti nel tempo; e) controllare il buon andamento delle attività e dell'utilizzo delle risorse, con operazioni di verifica dei processi attuativi; f) impostare un metodo sistematico di controllo e verifica delle procedure applicate, attraverso analisi comparative tra gli enti situati nei diversi paesi; g) impostare un sistema di valutazione dell'impatto degli enti sulla vita culturale del paese ospitante, di controllo della corretta attuazione delle procedure e attività attraverso la valutazione del ritorno di immagine dell'Italia e della corretta promozione culturale per aree di attività di ogni ente.

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,25.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul rilancio del settore agricolo in relazione all'istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori (n. 874)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 85)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente CONTE ricorda che le Commissioni riunite hanno completato un approfondito ciclo di audizioni in esito al quale, in qualità di relatore, insieme alla senatrice Fasiolo, relatrice per la Commissione agricoltura, ha predisposto uno schema di risoluzione.

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra, anche a nome del presidente relatore per la 7^a Commissione Conte, uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario DE FILIPPO valuta positivamente lo schema di risoluzione testé illustrato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone quindi ai voti lo schema di risoluzione proposto dai relatori.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 14,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 874
(Doc. XXIV, N. 85)**

Le Commissioni 7^a e 9^a riunite, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, dell’affare assegnato n. 874 per il rilancio del settore agricolo con riferimento a istruzione e formazione tecnica e professionale degli operatori,

premessi che:

i settori agroalimentare ed enogastronomico rappresentano una delle più importanti voci del PIL nazionale;

la filiera dell’agricoltura e dell’enogastronomia italiana si caratterizza per una costante evoluzione e per l’apprezzamento internazionale di prodotti tipici di qualità, del *made in Italy*;

le nuove tecnologie in agricoltura e i nuovi modelli imprenditoriali hanno favorito processi di sostenibilità, multifunzionalità e diversificazione, incidendo profondamente nelle economie territoriali e nella creazione di nuove professioni;

le professionalità richieste nell’agricoltura, nell’agroambiente, nella pesca e acquacoltura, nella zootecnia, nella viticoltura, nell’enogastronomia, come descritte anche nel decreto legislativo n. 61 del 2017, ricoprono un ruolo sempre più importante nella sicurezza alimentare, nella salute dei cittadini, nella tutela del territorio, nel disegno del paesaggio;

valutate le audizioni svolte dalle Commissioni riunite, alle quali hanno partecipato: il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), la Rete nazionale istituti agrari (RENISA) degli alberghieri (RENAIA), UNCI Agroalimentare, il Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Coldiretti, la Confederazione italiana agricoltori (CIA), la Rete scuole enologiche italiane, il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

ritenuto che la qualità degli auditi e l’interesse dei commissari hanno permesso di affrontare le questioni di maggiore interesse per l’ambito specifico;

considerato inoltre che:

come emerso nel corso di varie audizioni, la cosiddetta «riforma Gelmini» dei cicli ha completato la nuova previsione con l'anno scolastico 2015-2016 e da allora sono emerse numerose criticità;

il decreto legislativo n. 61 del 2017, attuativo della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015, che prevede la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale», introduce novità nell'ambito del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione dei percorsi degli istituti professionali, nonché un nuovo quadro orario e fa confluire i percorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 nei nuovi percorsi tracciati dal decreto;

la legge n. 107 del 2015 ha stabilito nuove regole per quando riguarda l'attività da svolgere in azienda da parte degli studenti, inserendo l'alternanza scuola-lavoro e prevedendo per gli istituti tecnici e professionali l'obbligo di 400 ore di attività di alternanza scuola-lavoro in azienda da svolgersi negli ultimi tre anni;

la filiera del sistema dell'istruzione professionale (riordinata in 14 articoli) ha un approccio basato sul forte rilancio di una formazione pratico-professionale con la riduzione delle discipline generaliste nel biennio a favore delle discipline pratico-professionali, con il potenziamento nel triennio della formazione basata sull'alternanza scuola-lavoro e sull'impiego di esperti del mondo professionale;

l'offerta formativa degli istituti tecnici o professionali agrario/alberghiero cerca di orientare i *curricula* per rispondere alle richieste aziendali delle realtà produttive più innovative del territorio, facendosi punto di riferimento all'interno di un mondo agrario sempre più tecnologico, poliedrico e ricco di settori (dal vitivinicolo, all'agro-industriale, all'agroambientale, allo zootecnico, all'agrituristico, al vivaismo ornamentale, al forestale, alla pesca acquacoltura);

l'offerta formativa degli istituti tecnici o professionali agrari (compresi del corso enotecnico) e alberghieri richiedono una formazione tecnico-professionale attenta a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e a promuovere la tipicità dei prodotti agroalimentari locali;

tali istituti necessitano di coordinarsi con l'università e la ricerca, con il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) rafforzando quanto già previsto dal decreto legislativo n. 61 del 2017, con le Fondazioni degli istituti tecnici superiori (ITS), comprensive di percorsi di specializzazione tecnica *post diploma*, riferite alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese;

i percorsi degli istituti tecnici e professionali agrari necessitano di innovazione permanente a livello di strumentazioni laboratoriali, delle aziende annesse alle scuole, delle cantine attrezzate, delle serre innovative, delle macchine agricole per l'agricoltura di precisione, dei laboratori sensoriali di degustazione del vino e dell'olio, dei ristoranti didattici, per un

fattivo trasferimento dell'innovazione e sviluppo di tutto il comparto agricolo nazionale e per formare professionalità in grado di sostenere la competitività dei settori e richieste dal mondo produttivo;

gli istituti tecnici di agraria, che si occupano di produzione e trasformazione, hanno sempre più la necessità di correlarsi con il mondo aziendale e si occupano della produzione in campo sino alla trasformazione e vendita dei prodotti di alta qualità; quelli enotecnici si occupano della filiera di produzione e trasformazione dei vini per la formazione dei migliori enotecnici d'Europa; quelli della tutela ambientale invece studiano approfonditamente l'ambiente e la sua tutela. I professionali agrari forestali si occupano della tutela ambientale e della selvicoltura. Lo studio dei prodotti nazionali e territoriali consente lo sviluppo di professionalità di alto livello nel settore specifico. Inoltre all'uscita del percorso di studio possono avviarsi alla professione del perito agrario o dell'agrotecnico, sulla base del possesso di specifici titoli e requisiti;

di particolare importanza sono i settori degli allevamenti e dell'acquacoltura, che rappresentano un importante settore agroalimentare ;

gli istituti alberghieri necessitano di ristoranti didattici per la promozione della filiera agroalimentare, dei servizi della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera;

nell'articolazione «Enogastronomia», gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, nonché di individuare le nuove tendenze enogastronomiche emergenti a livello nazionale e internazionale, fermo restando che potrebbe essere utile attivare reti di scopo per scambi culturali su base regionale e nazionale e gemellaggi con istituzioni scolastiche europee della stessa tipologia, anche utilizzando i fondi PON 2014-2020;

i «servizi di sala e di vendita» preparano a svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; consentono di valorizzare i prodotti tipici locali interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un vero e proprio evento culturale;

l'interazione tra istruzione, università e ricerca, ITS, IFTS, formazione professionale, aziende e filiere produttive deve costruire una capacità di visione trasversale, omnicomprensiva, unico approccio possibile alla complessità delle sfide e delle interazioni tra settori, in un confronto permanente con il mondo della formazione; ciò al fine di permettere un ricambio generazionale con tecnici adeguatamente preparati;

le nuove esigenze del mondo agrario, vitivinicolo, degli allevamenti zootecnici comprensivi della pesca e acquacoltura e della ristorazione gravitano attorno al ricambio generazionale attraverso percorsi di avvicinamento dei giovani all'attività lavorativa in agricoltura, comparto che ha saputo distinguersi per la capacità di offrire prospettive occupazionali alle giovani generazioni e di generare nuovi sbocchi lavorativi nei set-

tori della *green economy* e della gestione ambientale e territoriale dell'agricoltura biologica, della silvicoltura sostenibile, del turismo ecologico, delle energie rinnovabili, della gestione del consumo idrico;

l'istruzione agraria (sia tecnica che professionale) è una realtà vitale e dinamica che si lega a settori d'eccellenza come quelli dei prodotti tipici e di qualità, del *made in Italy*, delle biotecnologie, della difesa e della tutela dell'ambiente, del «verde» e della qualità della vita;

potrebbe essere favorito anche l'impiego di soggetti con disabilità nelle aziende agricole, integrando conseguentemente la formazione di tutti gli operatori coinvolti, nel contesto dell'agricoltura sociale;

rilevato che le previsioni del decreto legislativo n. 61 del 2017 già recepiscono molti aspetti emersi durante le audizioni svolte, in termini di indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale – le confluenze dai vecchi ai nuovi percorsi sono esplicitate nell'allegato c) del decreto e recepiscono gli indirizzi indicati da RENISA – ma lasciano scoperte molte altre esigenze espresse;

ritenuto che solo facendo sistema tra competenze pubbliche, Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni e sistema produttivo si potrà cogliere appieno l'enorme potenziale messo in moto da Expo 2015, che ha rappresentato la vetrina più importante per il *made in Italy*, tra cui anzitutto quello agroalimentare,

impegna il Governo:

1. a rivedere i profili di uscita e i quadri orari di riferimento degli istituti agrari, a partire dalle discipline eliminate dal *curriculum* come la meccanica agraria, la fitopatologia, l'entomologia, la chimica enologica, la botanica; l'azienda agraria nel biennio; le ore tecnico-pratiche nel biennio negli istituti tecnici agrari, prendendo spunto dal lavoro dei gruppi tecnici che si occupano del riordino dei percorsi di istruzione professionale;

2. a favorire adattamenti del curriculum attraverso l'utilizzo delle quote di flessibilità delle scuole, per rispondere maggiormente alle peculiarità delle molteplici produzioni territoriali (ad esempio: Produzione e trasformazione casearia, Produzioni e trasformazioni ittiche, Produzioni e trasformazioni olivicole, Florovivaismo);

3. a valutare il riconoscimento del V livello EQF per il diploma di enotecnico rilasciato al termine del VI anno enologico;

4. a valorizzare le peculiarità positive degli istituti enologici, valutando l'esportazione delle buone pratiche;

5. a potenziare le aziende annessi, in modo che possano disporre di macchine agricole sicure e omologate, con droni e gps per l'agricoltura di precisione, dotate dei più moderni sistemi di sicurezza e a fare in modo che le attività laboratoriali continuino ad essere il cuore di una didattica innovativa e tecnologicamente avanzata;

6. a potenziare i laboratori tecnologici didattici e gli strumenti per l'alta formazione non accademica, per gli istituti tecnici superiori, in cui il *made in Italy* agroalimentare rappresenta una delle sei aree tecnologiche strategiche;

7. ad intraprendere azioni legate all'innovazione didattica e ad autonome capacità di accesso, da parte degli istituti tecnici e professionali, a fonti di finanziamento quali risorse specifiche e dedicate dei PSR;

8. a favorire, la presenza qualificata di personale addetto alla amministrazione delle aziende agrarie, tenuto conto che il personale amministrativo di segreteria è necessario per la gestione del bilancio in partita doppia dell'azienda agraria;

9. a migliorare lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro, in termini di approccio e modalità operative, per rispondere all'esigenza di innovazione della filiera agroalimentare e concernente non solo la tecnologia ma anche i prodotti, i processi aziendali, le relazioni delle imprese agricole con il mercato e con il cittadino-consumatore; tutto ciò in concomitanza con un rafforzamento dello strumento dell'alternanza riferito alla fase specifica di accompagnamento lavorativo dei giovani all'interno delle imprese, dell'Università e della ricerca, valorizzando la presenza delle articolazioni del CREA come centri di ricerca di eccellenza;

10. a intervenire direttamente, mediante il coordinamento tra i Dicasteri dell'istruzione e delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di sviluppare delle azioni sistemiche per adeguare tecnologicamente le istituzioni scolastiche per le attività di innovazione, con specifico riferimento all'agricoltura di precisione;

11. ad incrementare le ore di pratica laboratoriale curricolare nei ristoranti con i docenti tecnico-pratici o, nel quadro dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica, a favorire l'utilizzo di esperti esterni, ristoratori, *sommelier* in convenzione, considerate le difficoltà di reclutamento di docenti con esperienze lavorative nel campo della ristorazione;

12. a creare un centro di studi marini negli istituti agrari per la valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura;

13. a razionalizzare la presenza sul territorio di percorsi di studio che consentano una progressiva elevata qualificazione degli studenti, evitando ridondanze nelle offerte formative;

14. ad armonizzare le Aree 4 (Nuove tecnologie per il *made in Italy*) e 5 (Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo) dell'offerta formativa degli istituti tecnici superiori (ITS), per migliorare le possibilità con riferimento al settore enogastronomico;

15. ad individuare strumenti utili per semplificare la gestione delle vendite e della prestazione di servizi sul piano fiscale, quando siano prodotti a seguito di esercitazioni didattiche, tenuto conto delle difficoltà a gestire gli adempimenti fiscali con le risorse amministrative in dotazione organica;

16. pur apprezzando la recente riformulazione dell'articolo 20 del decreto interministeriale n. 44 del 2001 con riferimento alla gestione economica delle aziende agrarie e delle scuole, a semplificare e adattare il quadro normativo di riferimento tuttora rappresentato dal predetto decreto interministeriale n. 44 del 2001 alle esigenze degli istituti scolastici con annessa azienda agraria e ristorante didattico, pizzeria, caffetteria, pub, birreria, catering, agriturismo, onde offrire alle istituzioni scolastiche, nel-

l'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, la facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche, in quanto trattasi di esercitazioni didattiche di laboratorio di cucina, di sala e di ricevimento;

17. a promuovere un piano nazionale di potenziamento degli istituti agrari, a partire da quelli con annessa azienda, in grado di formare operatori e tecnici altamente specializzati che possano inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, consentendo così alla produzione agroalimentare italiana di puntare a livelli di eccellenza qualitativa e di efficienza gestionale attraverso una forte implementazione della nuove tecnologie sviluppate in campo agricolo, che consentono di ottimizzare la produzione riducendo l'impatto ambientale in termini di minori prodotti chimici utilizzati e minori quantità di acqua impiegata nei cicli produttivi;

18. a supportare le istituzioni scolastiche nelle domande di utilizzo dei fondi strutturali europei di cui possono beneficiare anche gli istituti agrari partecipando alle azioni del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD) e del PON (che vanno semplificati negli aspetti di rendicontazione) «Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 per le due tipologie di finanziamento: laboratori modello professionalizzanti, con uno stanziamento iniziale minimo di 175.000 euro che rappresenta, però, un primo concreto segno di attenzione per il ruolo dei laboratori nel settore agrario e laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

19. ad inserire nelle linee guida dell'alternanza scuola-lavoro apposite misure di facilitazione per gli alunni diversamente abili;

20. a valorizzare la specificità del profilo della «Gestione risorse forestali e montane» nell'ambito dell'indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, già presente nel decreto legislativo n. 61 del 2017, al fine di recuperare le competenze di una selvicoltura sostenibile e di una corretta gestione del territorio e delle sue risorse, operando in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da fenomeni di dissesto idrogeologico e di abbandono della montagna.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**519^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Piscichio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Piscichio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. – *Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum*

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali*

(2749) TREMONTI. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2762) PEPE. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2793) CHITI ed altri. – *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2843) TOCCI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2876) COMPAGNA ed altri. – *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

(2905) MAZZONI. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2911) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2938) Paolo ROMANI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

– e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) rileva, in primo luogo, che – a partire dagli anni '90 dello scorso secolo – si registra un orientamento favorevole a sistemi elettorali di tipo misto, di volta in volta caratterizzati in senso maggioritario o proporzionale.

Il disegno di legge all'esame, al contrario, introduce un modello elettorale anomalo rispetto ai sistemi conosciuti, in particolare per alcune specifiche previsioni.

In primo luogo, appare incongrua la norma che sancisce la nullità del voto disgiunto; profili di criticità presenta anche la disposizione in base alla quale, qualora l'elettore si esprima solo per il candidato del collegio uninominale, quel voto si trasferisce alla lista nel collegio plurinomiale, generando un opinabile effetto di trascinamento.

Il sistema proposto è in realtà un sistema proporzionale con correttivi maggioritari. L'attribuzione dei voti espressi in favore del candidato per il collegio uninominale alle liste della coalizione che lo sostiene determina, quindi, una irragionevole distorsione della volontà dell'elettore.

Un fattore ulteriore di distorsione è prodotto dal sistema di funzionamento delle soglie di sbarramento, la cui finalità dovrebbe essere quella di ridurre quanto più possibile la frammentazione partitica.

Al contrario, la previsione di una soglia fissata al 3 per cento, frustra ogni sforzo di semplificazione. È possibile, infatti, che siano costituite coalizioni formate da un elevato numero di liste, con l'inevitabile, conseguente frammentazione della proposta politica.

Inoltre, la previsione di una soglia del 10 per cento per la coalizione, a condizione che almeno una lista infra-coalizione superi la soglia del 3 per cento, è suscettibile di favorire la creazione strumentale di liste al solo scopo di aggregare consensi. Non può essere esclusa, a suo avviso, la possibilità che i promotori di quelle liste possano essere compensati con candidature in collegi uninominali sicuri, con ulteriori effetti distortivi.

Ulteriore elemento di criticità riguarda la differenza, in termini di popolazione tra collegi elettorali. Il rischio di soluzioni improprie nella definizione dei collegi elettorali appare ancor più elevato ove si consideri che la determinazione è affidata a un decreto legislativo e, quindi, sarà nota solo nell'imminenza delle elezioni. Appaiono evidenti, pertanto, i rischi circa la correttezza della competizione elettorale.

Ulteriore elemento di criticità deriva dalla possibilità che, in virtù di alcuni meccanismi nella determinazione del numero dei collegi plurinominali, potranno essere facilmente individuati i cosiddetti «collegi sicuri», ove collocare i parlamentari che dovranno essere eletti.

Manifesta, infine, tutta la sua contrarietà al metodo con il quale si è deciso di procedere all'approvazione della riforma elettorale, in particolare, censura il ricorso al voto di fiducia, in evidente violazione delle regole essenziali della democrazia parlamentare.

Vi possono essere, tuttavia, spazi per migliorare la proposta, soprattutto allo scopo di ridurre la distanza tra eletti ed elettori. In proposito esorta a non trascurare i rischi del crescente astensionismo e invita a considerare con particolare attenzione l'esigenza che siano accresciuti i canali della partecipazione popolare.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rileva preliminarmente che quella in esame è la terza legge elettorale che il Parlamento si accinge ad approvare dall'inizio della legislatura. Si evince, nella misura più evidente, che la legge elettorale è divenuta uno strumento nelle mani del Governo e della maggioranza. Ciò appare, a suo avviso, anomalo e profondamente lesivo dei principi democratici.

Per quanto riguarda l'*iter* finora seguito, manifesta le proprie riserve, in particolare per la scelta compiuta dal Governo di porre la questione di fiducia.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, osserva che non sembrano rispettati i principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, che dovrebbero informare i lavori parlamentari in materia.

In particolare, tra i più evidenti profili di incostituzionalità, evidenzia l'indeterminatezza del rapporto tra voto espresso dall'elettore e risultato.

Poco chiaro è altresì, a suo avviso, il meccanismo con il quale il parlamentare opererà per uno tra i diversi collegi nel quale sarà stato eletto.

Considera, inoltre, di estrema gravità che venga modificata la legge elettorale nell'imminenza delle elezioni politiche.

Peraltro, appare concreto il rischio che il nuovo Parlamento risulterà privo di legittimazione, nel momento in cui la Corte costituzionale dichiarerà l'incostituzionalità della legge elettorale in corso di approvazione dopo il rinnovo delle Camere, riproducendo – nella nuova legislatura – l'anomalia di quella attuale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*) si associa alle considerazioni critiche dei senatori Fornaro e Lucidi, esprimendo contrarietà per la compressione del dibattito parlamentare e la ristrettezza dei tempi concessi per l'esame.

Il metodo adottato denota una grave carenza di responsabilità politica e la sottovalutazione del radicale distacco tra il Paese e i suoi rappresentanti in Parlamento. La diffidenza con cui sono percepite le istituzioni della Repubblica è dimostrata dalla scarsa partecipazione al voto e dai diffusi sentimenti di «antipolitica».

Ritiene, quindi, che sia il metodo seguito nell'approvazione del disegno di legge sia i contenuti della riforma accresceranno la disaffezione verso le istituzioni, benché gli esiti del *referendum* dello scorso 4 dicembre dimostrino la consapevolezza – da parte del corpo elettorale – dell'importanza di difendere le regole fondamentali della democrazia.

Reputa, inoltre, improprio adottare un sistema elettorale a così breve distanza delle elezioni. Al riguardo ricorda quanto sancito dal Consiglio d'Europa in una raccomandazione del 2003.

Ciò non di meno, il Governo non esita a ricorrere allo strumento della fiducia proprio su un disegno di legge di particolare rilievo, in quanto in esso sono definite le regole della competizione democratica.

Fortemente censurabili sono anche, a suo avviso, i contenuti del disegno di legge, che introdurrebbe un sistema elettorale che non è riconducibile a nessun modello vigente.

Pochi correttivi avrebbero potuto rendere meno irragionevole l'impianto della legge. In particolare, sarebbe stato opportuno consentire il voto disgiunto, che avrebbe attenuato gli aspetti di più marcata incostituzionalità, con particolare riferimento ai caratteri propri del voto, sanciti dall'articolo 48 della Costituzione.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) rileva preliminarmente che un'analisi oggettiva del disegno di legge deve necessariamente muovere dalla constatazione della situazione in cui si è trovato a operare il Parlamento. Questo quadro complesso è il frutto di due sentenze della Corte costituzionale e dell'esito negativo del *referendum* costituzionale.

L'Italia non dispone di una legge elettorale coerente per i due rami del Parlamento, né di un sistema di voto operativo. Era dunque necessario porre rimedio a tale anomalia, come peraltro ha più volte sollecitato il capo dello Stato.

A suo avviso, non è corretto valutare gli effetti della legge elettorale *ex ante*, sulla base di presupposti opinabili.

Per quanto attiene, in particolare, al rischio di una eccessiva frammentazione dell'offerta politica, rileva che la previsione delle soglie minime e il contestuale obbligo della raccolta di un numero elevato di firma scoraggerà piccole formazioni a presentarsi alle elezioni.

Per quanto attiene alla critica mossa, da più parti, relativamente alla reintroduzione delle coalizioni, ricorda che argomenti contrari, ma ugualmente negativi, erano stati sollevati nei confronti della legge 52 del 2015, che configurava una competizione solo fra liste, con attribuzione di un premio di maggioranza.

Semmai, occorre valutare se il sistema elettorale assicuri la governabilità, valore ritenuto meritevole di tutela dalla stessa Corte costituzionale. Il correttivo previsto in tal senso dal disegno di legge all'esame è rappresentato dalla quota di collegi uninominali.

Una soluzione più coraggiosa sarebbe stata forse possibile, ma a condizione di sacrificare il principio costituzionale della rappresentanza. In ogni caso, non si può escludere che, a determinate condizioni, una coalizione possa raggiungere una maggioranza che le permetta di governare. Ciò dipenderà non tanto dalla formula elettorale, quanto dalla qualità dell'offerta politica e dalle scelte degli elettori.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*) ritiene, in primo luogo, che siano stati compressi gli spazi della discussione parlamentare. Il ricorso alla questione di fiducia, inoltre, appare a suo avviso una scelta di particolare gravità, soprattutto tenendo conto della tipologia di legge all'esame del Parlamento.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, la riforma sembra accrescere i fattori crisi del sistema istituzionale, incrementando il divario tra cittadini e istituzioni.

Peraltro, i meccanismi introdotti sono suscettibili di produrre effetti perversi, che si disveleranno nel corso del tempo, eventualmente anche dopo l'elezioni.

Sottolinea, quindi, quanto sia improprio qualificare coalizioni quelli che, a suo avviso, sono solo apparentamenti elettorali, privi di programma, di *leader*, di simbolo comune, creato al solo scopo di massimizzare il numero dei seggi.

Da ciò discende che il sistema elettorale non produrrà alcuna maggioranza. Al riguardo, in base ad alcune simulazioni elaborate da un quotidiano di rilevanza nazionale, risulterebbe che, per ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati, una coalizione che consegua il 40 per cento dei voti su base nazionale dovrebbe conquistare il 70 per cento dei seggi assegnati nei collegi uninominali.

A suo avviso, pertanto, questa legge elettorale favorirà la creazione di maggioranze relative. Per realizzare maggioranze parlamentari in grado di sostenere un governo sarà dunque necessario scomporre le coalizioni elettorali.

In secondo luogo, il meccanismo in base al quale il voto espresso nel collegio uninominale ha una conseguenza nella attribuzione dei seggi aggiudicati su base proporzionale costituisce un grave pregiudizio della libertà dell'elettore, con conseguenti profili di incostituzionalità rispetto a quanto stabilisce l'articolo 48 della Costituzione. Tale meccanismo non trova analogie in altri sistemi democratici: sistemi simili prevedono infatti la possibilità, per l'elettore, di esprimere un voto disgiunto.

Diverse sarebbero state le alternative che avrebbero potuto consentire di realizzare un sistema proporzionale con correttivi maggioritari.

Sarebbe stato possibile, ad esempio, intervenire sui sistemi derivati dalle sentenze della Corte costituzionale, coniugando l'esigenza di rispettare il principio della rappresentanza con le istanze di governabilità.

La riforma proposta – sul piano della convenienza politica – non solo sembra favorire esclusivamente la coalizione di centro-destra, ma, nello stesso tempo, è suscettibile di sfavore la forza politica che potrebbe ottenere il maggior numero di consensi.

Ciò appare, a suo avviso, particolarmente grave, tanto più considerando che la riforma sarà approvata a pochi mesi dalla fine naturale della legislatura.

La senatrice SERRA (*M5S*) fa presente che la prossima definizione dei collegi elettorali, in conseguenza della riforma elettorale, costituirà un fattore di incertezza.

Inoltre, si potranno determinare effetti distorsivi: ad esempio, candidati che ottengono un maggior numero di voti potrebbero essere sfavoriti nel conseguimento del seggio.

Il meccanismo di riparto proporzionale delle preferenze ottenute sui collegi uninominali è suscettibile di determinare, infatti, una grave alterazione del principio della rappresentanza.

Restano, peraltro, incerte le prospettive di governabilità.

Non rimane altro che constatare, a suo avviso, quanto la distanza tra eletti e cittadini continuerà a crescere, peraltro in un contesto economico e sociale particolarmente critico.

Alla luce di tali considerazioni, giudica ancor più ingiustificata la forzatura procedurale compiuta dal Governo con la posizione della questione di fiducia.

La senatrice FATTORI (*M5S*) osserva che la riforma non permetterà di individuare un vero vincitore della competizione elettorale e lascerà incerta la composizione dei Governi.

Manifesta, quindi, contrarietà al metodo adottato, richiamando, al riguardo, le considerazioni di Gustavo Zagrebelsky, che già aveva paventato i rischi di riforme costituzionali approvate da un Parlamento sostanzial-

mente illegittimo, in quanto eletto sulla base di un sistema elettorale dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014. Quello stesso Parlamento intende adesso modificare la legge elettorale, con una riforma di dubbia costituzionalità suscettibile di generare, all'esito della prossima competizione elettorale, una nuova rappresentanza illegittima.

Per quanto riguarda i contenuti della riforma, segnala in particolare le modalità di votazione nei collegi uninominali e critica la mancata previsione del voto disgiunto, che determina, in contrasto con il principio della libertà di voto, il trasferimento del voto espresso nel collegio uninominale sul collegio plurinominale proporzionale.

Occorre ricordare, a suo avviso, che – già in occasione del *referendum* dello scorso 4 dicembre – il popolo si era espresso manifestando l'esigenza di un'ampia condivisione nella definizione delle regole che presiedono ai meccanismi di funzionamento del sistema democratico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

Plenaria

520^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (PD) illustra il decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

L'articolo 1 prevede l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi. La misura amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione. In particolare, è consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate scadute a luglio e a settembre 2017. È inoltre data la possibilità di accedere alla definizione agevolata ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Infine, si amplia il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

All'articolo 2 si dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali.

L'articolo 3 è volto a estendere l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Con la disposizione in esame, tale meccanismo viene esteso anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche e a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione.

All'articolo 4 sono previsti incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

Con l'articolo 5 si dispone la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018.

L'articolo 6 prevede l'incremento degli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017. Inoltre, sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni, volte a semplificarne i procedimenti, con particolare riferimento ai profili finanziari.

L'articolo 7 reca disposizioni riferite al personale delle Forze di polizia e al personale militare, alcune delle quali intervengono in materia di assunzioni di personale nel comparto sicurezza.

All'articolo 8 si dispone il finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e con l'articolo 9 è incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 10 prevede l'integrazione della misura dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo solidarietà dell'Unione europea a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma.

All'articolo 11, si propone, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, l'istituzione di uno specifico stanziamento destinato all'eroga-

zione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano rilevanti difficoltà finanziarie, ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 12 disciplina la procedura di cessione di Alitalia S.p.A. In particolare, è prorogato al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Il prestito statale oneroso, già disposto in favore di Alitalia, è conseguentemente integrato per il tempo e nella misura necessari a garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Con l'articolo 13 sono introdotte disposizioni in materia di trasparenza societaria. Per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

L'articolo 14 interviene in materia di revisione della disciplina della golden power e di controllo degli investimenti extra UE. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a colmare talune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa e a potenziare gli strumenti di garanzia anche nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina. Inoltre, è stata inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa sia obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

All'articolo 15 è prevista una rimodulazione del finanziamento del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato e con l'articolo 16 si introducono disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana.

L'articolo 17 dispone in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

All'articolo 18 è previsto il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 19 interviene in materia di raccolta dei diritti d'autore, disponendo il superamento del monopolio della SIAE ed estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti sul territorio dell'Unione europea la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Infine, gli articoli 20 e 21 dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CRIMI (M5S) segnala, con riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento, che poco più di 500 milioni di euro sarebbero distolti dalle risorse poste a disposizione dei commissari del Gruppo ILVA per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere *f*) e *g*). Si riserva, quindi, di compiere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Piscichio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Piscichio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. – Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2762) PEPE. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2793) CHITI ed altri. – Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2843) TOCCI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2876) COMPAGNA ed altri. – Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana

(2905) MAZZONI. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2911) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2938) Paolo ROMANI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

– e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene inaccettabile che ci si accinga a votare, per la terza volta consecutiva, una legge elettorale viziata da profili di incostituzionalità, nel presupposto che – anche qualora fosse censurata dalla Corte costituzionale – le Camere non sarebbero sciolte, per il principio di continuità degli organi costituzionali.

Si tratta, per di più, di un provvedimento immorale, a suo avviso, perché modifica il meccanismo elettorale a pochi mesi dal voto, con l'intento di penalizzare una determinata forza politica. A tale proposito, ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato illegittima – con sentenza n. 30386 del 2005 – una legge elettorale della Bulgaria, perché adottata in prossimità delle elezioni e con la finalità di sfavorire un partito politico.

Sottolinea, quindi, alcuni motivi di contrarietà. Innanzitutto, alla Camera dei deputati sarebbe stato opportuno procedere a nuove audizioni di esperti di diritto costituzionale, in considerazione delle radicali modifiche apportate al testo inizialmente sottoposto all'Assemblea. Inoltre, i tempi riservati alla discussione risultano troppo ristretti, per poter garantire un esame approfondito, considerando che anche al Senato vi è il rischio che il Governo ricorra al voto di fiducia, in contrasto con l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, che per le leggi elettorali prescrive una normale procedura di approvazione.

Per ragioni di speditezza, sarebbe stato preferibile armonizzare i sistemi elettorali, estendendo al Senato quello previsto per la Camera dei deputati, come risulta dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 2017.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, segnala che l'attuale meccanismo comporta che i voti espressi per un candidato in un collegio uninominale siano successivamente redistribuiti con formula proporzionale

tra le liste collegate, contribuendo così a eleggere candidati diversi da quelli scelti dall'elettore e peraltro nominati dalle segreterie dei partiti.

Sarebbe opportuno, inoltre, non delegare al Governo il compito di determinare i collegi elettorali uninominali, a garanzia di maggiore imparzialità ed equità.

A suo avviso, il nuovo sistema elettorale finirà per accrescere la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni, aumentando altresì l'astensionismo.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene che il disegno di legge approvato in prima lettura introduca un meccanismo irrazionale e probabilmente incostituzionale.

Da un lato, sono premiate le coalizioni di forze politiche, a discapito dell'obiettivo della governabilità. Vi è il rischio, infatti, che queste aggregazioni abbiano una mera finalità elettorale e, quindi, si scompongano subito dopo le consultazioni.

Dall'altro lato, il sistema misto di collegi uninominali, con recupero proporzionale, determina un'alterazione della volontà degli elettori, il cui voto sarà redistribuito tra le liste collegate al candidato, con un aberrante effetto di casualità.

Critica, inoltre, l'obbligo – per ciascun partito, movimento e gruppo politico – di dichiarare la persona indicata come capo della forza politica. A suo avviso, tale disposizione rivela una tendenza verso un sistema presidenziale, in contrasto con la democrazia parlamentare italiana.

Auspica, quindi, un approfondito esame del testo e delle sue implicazioni.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene molto grave il tentativo di introdurre un meccanismo elettorale così complesso, dunque non facilmente comprensibile dalla maggior parte dei cittadini, peraltro a pochi mesi dalle consultazioni e a danno di una determinata forza politica, in violazione del diritto a elezioni libere ed eque sancito dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A suo avviso, il testo approvato dalla Camera dei deputati finisce per manipolare la volontà degli elettori, consentendo a quei partiti che finora hanno rappresentato in modo ingannevole l'esistenza di un sistema bipolare – peraltro responsabili del deterioramento sociale, politico ed economico del Paese – di continuare a controllare le istituzioni parlamentari.

Come nel caso della legge n. 52 del 2015, ci si appresta ad approvare una legge elettorale viziata da evidenti elementi di incostituzionalità. Infatti, anche qualora le disposizioni all'esame fossero sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, non vi sarebbero riflessi sulla composizione delle Camere, per il principio di continuità delle istituzioni.

Critica l'introduzione di un sistema misto, che consente di redistribuire in modo proporzionale, tra le liste collegate ai candidati, i voti espressi nei collegi uninominali. A tale riguardo, segnala il rischio di accordi poco trasparenti, per ragioni di convenienza politica, tra le liste de-

stinate a non superare la soglia di sbarramento dell'1 per cento e le coalizioni, le quali possono recuperare con metodo proporzionale i voti ottenuti dalle liste rimaste escluse dall'assegnazione dei seggi.

Ravvisa il rischio, però, che tali artifici elettorali scoraggino ulteriormente la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che le considerazioni emerse dal dibattito dimostrano l'impossibilità di trovare una convergenza ancora più ampia sulle regole per le elezioni.

Con riferimento alla legge n. 52 del 2015, si riteneva che l'impianto maggioritario e l'impossibilità di formare coalizioni al primo turno rappresentassero elementi di criticità. Il disegno di legge n. 2941, invece, introduce un sistema prevalentemente proporzionale, che consente di ripartire i seggi tra liste o coalizioni di liste, eppure anche questa formula non riscuote un generale consenso.

In vista delle prossime consultazioni, occorre definire un sistema elettorale ordinato e armonico: considerata la conclusione ormai prossima della legislatura, il meccanismo individuato in prima lettura risulta, a suo avviso, l'unica soluzione percorribile.

Sarebbe irresponsabile, infatti, procedere alle elezioni con due sistemi per certi versi inconciliabili. Basti pensare, per esempio, alle differenze in tema di premio di maggioranza, soglie di sbarramento e coalizioni di liste. Inoltre, nelle elezioni per il Senato si verificherebbero gravi disparità tra i territori regionali, a seconda della rispettiva consistenza demografica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20, non avrà luogo. È altresì convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 19 di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**427^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(514) DE POLI. – *Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

(646) GIRO ed altri. – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(1046) MARCUCCI ed altri. – *Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(2632) LIUZZI e BRUNI. – *Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA segnala alla Commissione alcuni possibili profili di criticità, dal punto di vista tecnico-giuridico, del disegno di legge n. 2864, come approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera a) – nella parte in cui viene

introdotto il nuovo articolo «Art. 518-bis» del codice penale – deve infatti rilevarsi che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice relativa al furto di beni culturali non prevede fra i suoi elementi costitutivi né il requisito dell'altruità della cosa, né il carattere mobile della cosa medesima. Come è noto, il furto, nel sistema del vigente codice penale, presuppone sia l'uno, sia l'altro requisito, pur essendo l'altruità della cosa elemento controverso nel dibattito dottrinale. In merito può poi, forse, essere utile rammentare che l'altruità della cosa e il carattere mobile della stessa sono connotati storicamente essenziali del delitto di furto, ritrovandosi ad esempio gli stessi sia nell'articolo 374 del codice penale del granducato di Toscana del 1853, sia nell'articolo 402 del codice penale per il regno d'Italia del 1889, sia – come già evidenziato – nell'articolo 624 del vigente codice penale.

Dai lavori preparatori della Camera non emergono peraltro indicazioni al riguardo, fatta eccezione per la relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) che sembrerebbe muoversi nella opposta direzione di mantenere inalterata la sistematica codicistica. La predetta relazione rileva infatti che la finalità del disegno di legge – originariamente strutturato come legge delega, dei principi e criteri direttivi della quale l'articolato in esame dovrebbe costituire la traduzione – era quella di prevedere «l'introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata «furto di bene culturale», similmente a quanto già avvenuto con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 624-bis (concernente il furto in abitazione e il furto con strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio», dovendosi in proposito evidenziare sia il riferimento alla condotta »tipica« del delitto di furto, sia la circostanza del richiamo come precedente al disposto dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede, tra gli altri, il requisito dell'altruità della cosa e il requisito del carattere mobile della stessa.

In secondo luogo, il Presidente segnala l'opportunità di introdurre una definizione di beni culturali, rilevante ai fini della legge penale, più ristretta e circoscritta rispetto all'ambito amministrativo segnato dal decreto legislativo n. 42 del 2004. A tale proposito ritiene che il problema si ponga soprattutto con il riferimento alla particolare ampiezza della nozione di beni culturali indicata nel comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alla quale potrebbe ritenersi opportuno, ai fini penali, un richiamo limitato ai soli beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rileva infine che, nell'ipotesi di commissione di reati in materia di beni culturali all'estero, si potrebbe immaginare una più chiara formulazione mercé un espresso inserimento della relativa previsione nell'articolo 7 del codice penale, ove si intendesse prevedere la punibilità dei reati in questione in modo incondizionato ovunque commessi.

Prende la parola il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) osservando che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2864 intende introdurre una nuova fatti-

specie illecita nella quale il riferimento all'altruità del bene non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie criminosa. L'articolo 518-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo comma 1 lettera *a*) del disegno di legge – punisce con la reclusione da due ad otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L'esclusione di un esplicito riferimento all'altruità della cosa deve ritenersi una scelta voluta dal legislatore.

Interviene nuovamente il PRESIDENTE solo per precisare che le considerazioni testé svolte dal senatore Casson si attagliano ad una delle interpretazioni possibili del nuovo articolo 518-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo segnala infatti – oltre a quanto già evidenziato in precedenza sotto il profilo sistematico – che al successivo articolo 518-*ter* del codice penale – come introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato disegno di legge – il riferimento all'altruità della cosa viene chiaramente mantenuto nella parallela ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali; inoltre, nella rubrica del capoverso articolo 518-*bis*, si fa puntuale riferimento alla fattispecie del furto di beni culturali; in terzo luogo, come già messo in evidenza, dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) non emerge l'intenzione di introdurre una nuova fattispecie penalistica, distonica e speciale rispetto alla previsione codicistica generale. Conseguentemente appare sussistere innegabilmente quanto meno una duplicità di interpretazioni in concreto possibili, suscettibile di determinare gravi incertezze nelle sedi applicative ed interpretative.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) dichiara di apprezzare l'intervento svolto dal Presidente. Dall'approfondito esame in Commissione del testo approvato dalla Camera dei deputati e dall'intervento come al solito onesto e limpido del relatore, sen. Cucca, nella seduta di ieri, emerge la sussistenza di profili di criticità che andrebbero opportunamente chiariti dal legislatore attraverso pochi e mirati interventi modificativi del testo in esame. A tale riguardo non comprende le ragioni per le quali la maggioranza ed il Governo si ostinano a non prendere in considerazione ipotesi emendative, che potrebbero servire a licenziare un testo migliore senza con ciò impedirne una rapida approvazione entro la fine della corrente legislatura. Ritiene sbagliata questa eccessiva spregiudicatezza su tematiche così delicate che attengono a diritti fondamentali della persona umana. Ritiene che queste contraddizioni non potranno non essere messe in evidenza durante l'esame in Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'A.S. N. 2801

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) prende la parola per sottolineare la necessità che la Commissione giustizia possa esprimere, quanto prima, il parere di propria competenza, sul testo del disegno di legge n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, e sui relativi emendamenti. A quanto gli risulta, infatti, la 12^a Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA prende atto della richiesta del senatore Giovanardi facendo presente che la Commissione giustizia ha inserito all'ordine del giorno l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2801, che verrà svolto non appena possibile, anche tenendo conto dell'esigenza di concludere l'esame in sede referente di disegni di legge che la conferenza dei Capigruppo ha in precedenza inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), segnala l'intenzione di procedere alla riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, allo scopo di chiarire ulteriormente il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, oggetto di applicazione nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2-*bis* introdotto con l'emendamento in questione. L'emendamento 2.0.1000 viene pertanto riformulato nell'emendamento 2.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - il quale mette in evidenza che, pur essendo apprezzabile l'opera della relatrice, la proposta di riformulazione appare in realtà alla stregua di un nuovo emendamento, relativo tra l'altro ad una tematica di estrema importanza e sulla quale la posizione del Gruppo parlamentare Movimento cinque stelle diverge da quella della

maggioranza – il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) – il quale condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella, ritiene opportuno uno spazio temporale entro il quale subemendare la proposta della relatrice, la quale peraltro si muove in un’ottica diversa dal proprio subemendamento 2.0.1000/5, che invece subordina la cancellazione o la deindicizzazione dei dati di contenuto diffamatorio ad un previo accertamento del giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, a maggiore tutela delle esigenze costituzionalmente rilevanti di libera informazione e di indagine storica – e il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), che condivide la necessità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire un’adeguata valutazione della riformulazione proposta.

Dopo un breve intervento di replica della relatrice, il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all’emendamento 2.0.1000 (testo 2) alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), parzialmente rivalutando i pareri precedentemente espressi nella seduta dell’11 ottobre, esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.0.1000 (testo 2), 3.3 e 3.Coord.1, su cui si esprime parere favorevolmente. Esprime quindi parere favorevole condizionato a riformulazione con riferimento al subemendamento 2.0.1000/14, nonché parere favorevole, anche in questo caso condizionato ad una riformulazione, con riferimento all’emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il proprio subemendamento 2.0.1000/14 nel subemendamento 2.0.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato; riformula altresì l’emendamento a propria firma 3.2 nell’emendamento 3.2 (testo 2) – pubblicato in allegato – che riproduce il contenuto sostanzialmente identico del successivo emendamento 3.3, a sua volta volto a ripristinare l’articolo 3, comma 1, del testo in esame in senso sostanzialmente conforme alla formulazione precedentemente approvata dal Senato della Repubblica.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall’altro genitore*

(2424) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (*PD*), fa presente che gli emendamenti a propria firma 9.100 e 11.100 sono stati rimessi alla valutazione della 5^a Commissione al fine di verificare la copertura finanziaria prescritta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno attendere il suddetto parere prima di procedere nella votazione degli emendamenti. Tanto più che i pareri da lei espressi sugli altri emendamenti al disegno di legge n. 2719, nella seduta del 10 ottobre 2017, potrebbero essere suscettibili di rivalutazione alla luce non solo del parere della 5^a Commissione, ma anche della posizione che verrà assunta dal rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con le considerazioni testé svolte dalla relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria del disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati sulla parte relativa alla copertura. È stata quindi depositata in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Non si può quindi escludere che la Commissione bilancio riveda il suo precedente parere rinunciando a richiedere una modifica del testo. In tal caso il Governo sarebbe favorevole ad un approvazione del disegno di legge n. 2719 senza alcuna modifica.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) innanzitutto per evidenziare, nel merito, che un'eventuale approvazione del testo senza modifiche finirebbe per perpetrare una grave disparità di trattamento tra i minori, più volte segnalata dal proprio gruppo parlamentare, che appare odiosa ed ingiustificata. In secondo luogo si finirebbe persino per smentire la posizione, autorevolmente e pubblicamente sostenuta anche dal Ministro della Giustizia, in ordine all'opportunità di modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, da introdurre nel testo già approvato dalla Camera, volte ad escludere l'applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi di *stalking* di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo.

Il presidente D'ASCOLA tiene infine a segnalare alla Commissione ed al rappresentante del Governo un profilo critico dal punto di vista tecnico-giuridico, rilevante anche ai fini della certezza del diritto, relativamente al disegno di legge n. 2719. In particolare evidenzia che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge – laddove volto a modificare il primo comma dell'articolo 577 del codice penale, recante altre circostanze aggravanti del reato di omicidio per cui si applica la pena dell'ergastolo – inserisce, oltre al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile tra i soggetti contro i quali la commissione del fatto penalmente illecito si configura come circostanza aggravante. Tale previsione appare non solo chiaramente ultronea ma ispirata da un'impostazione normativa incompatibile con il disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale – come recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2017 – con il quale si prevede in via generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita pertanto la Commissione e il Governo a valutare il rischio evidente di incertezze interpretative derivanti dalla sussistenza di previsioni ispirate ad una logica redazionale palesemente antinomica, ai fini delle rispettive ulteriori determinazioni relative all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1119-B**

Art. 2.

2.0.1000/14 (testo 2)

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole «dal convivente» con le seguenti: «dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente».

2.0.1000/14

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole «dal convivente» con le seguenti: «dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto».

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)*

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottra-

zione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto lesa nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Art. 3.**3.2 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.2

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**153^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione n. 3-03508, del senatore Lucidi ed altri, ricordando che, negli ultimi anni, il blocco del *turn-over* e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nell'ottica di ottimizzare l'allocatione delle risorse a disposizione, il MAECI, per le attività non riservate a personale di ruolo, impiega pertanto personale a contratto assunto localmente, anche per assicurare una più efficiente funzionalità del servizio grazie alla conoscenza di lingua e ambienti locali.

Ricorda che, grazie alla manovra finanziaria approvata nei giorni scorsi dal Governo, il MAECI potrebbe tornare, dopo molti anni, a rafforzare i propri organici, bandendo concorsi per l'assunzione di personale nelle aree funzionali e allo stesso tempo incrementando il numero di contrattisti locali. Tale potenziamento degli organici è assolutamente necessario e non più procrastinabile, anche alla luce delle sfide a cui la nostra rete diplomatico-consolare è chiamata a rispondere.

Come correttamente indicato dall'interrogazione, il regime contrattuale degli impiegati in servizio assunti *in loco* è stato sottoposto ad

una complessiva riforma dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha sottoposto tali contratti alla normativa locale, con un consistente risparmio per la pubblica amministrazione.

I dipendenti a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare sono oggi suddivisi in due principali tipologie: quella, residuale, del personale a legge italiana (622 unità, ad esaurimento perché limitata ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, tutti a tempo indeterminato) e quella del personale con contratto regolato dalla legge locale (2016 unità). Per quanto attiene alla nazionalità, il 67 per cento di tali impiegati ha cittadinanza italiana.

Il reclutamento del personale a contratto avviene con procedure di selezione disciplinate dall'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dal decreto ministeriale n. 655 del 2001. Non si tratta di concorsi pubblici in senso stretto, ma di prove d'esame che vengono svolte presso le sedi estere nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e nell'ottica di permettere la selezione dei candidati più qualificati. Le posizioni vacanti e la possibilità di partecipare alle prove d'esame, sono peraltro annunciati sui siti *web* delle varie sedi, consentendo quindi una pubblicizzazione diffusa di tali opportunità lavorative.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, apprezzando in particolare la puntualità degli elementi forniti. Auspica che l'approvazione della manovra finanziaria possa effettivamente consentire il necessario incremento degli organici del Ministero. Segnala l'esigenza di porre particolare attenzione alla selezione del personale locale, non solo sotto il profilo delle competenze professionali, ma anche sotto il profilo dell'affidabilità di tale personale, tenendo conto della delicatezza degli incarichi svolti.

Il presidente DE CRISTOFARO dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**814^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)**

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (*PD*) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.».

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente TONINI, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Piscichio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Atorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Piscichio; Fragonelli ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole «la produzione e» all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola «la produzione e» nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: "la produzione e".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinnea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Mi-

nistero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."». Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore LAI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo

e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (PD) illustra una proposta di parere così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.».

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso «articolo 7-sexies») e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso «articolo 7-sexies») in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante «Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz», approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria**815^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritiene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre confermare della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziare. Ritiene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: "2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".».

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 438)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice ZANONI (*PD*) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 438**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

535^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 10,10.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (n. 1052)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 84)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che l'esame dell'affare assegnato in titolo si colloca nel contesto di un dibattito europeo riguardante il rapporto fra la potestà politica e l'ambito tecnico di competenza delle autorità amministrative in relazione alla regolazione del sistema bancario. Rileva inoltre l'importanza delle conclusioni già raggiunte dalla Commissione in esito alle indagini conoscitive sul sistema del credito e l'attenzione riservata dal Governo a tali questioni, mettendo in particolare rilevanza i risultati positivi conseguiti rispetto all'obiettivo della riduzione del volume dei crediti deteriorati. Mette in evidenza a tale riguardo l'opportunità di un ruolo incisivo delle istituzioni parlamentari.

Il relatore SUSTA (*PD*) presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto delle proposte di integra-

zione e modifica pervenute dai commissari, ai quali era precedentemente stata fornita un primo schema di risoluzione.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che l'approvazione ad ampia maggioranza della risoluzione costituirebbe un elemento di forza del Parlamento nei confronti del Governo, nonché del Governo in sede di negoziato nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ricorda le preoccupazioni espresse dall'Associazione bancaria italiana in merito alle prospettive della regolazione sostenuta dalla Banca centrale europea e la posizione assunta dal presidente del Parlamento europeo. Apprezza l'apertura dimostrata dal relatore nei confronti dell'opposizione e auspica che sia raggiunta una maggioranza quanto più ampia possibile ai fini di conferire maggiore forza a una posizione che è largamente condivisa dal Paese nel suo insieme, stante la difficoltà di famiglie e imprese nell'ottenere credito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa presenti le difficoltà che il sistema bancario italiano è destinato a incontrare a partire dall'inizio dell'anno prossimo in conseguenza dell'adozione delle misure prospettate dal Comitato di sorveglianza della BCE. Lo schema di risoluzione risulta pertanto apprezzabile in quanto puntualizza gli sforzi già compiuti per il rafforzamento del sistema e in ragione delle proposte circa la rivalutazione delle garanzie, necessaria a stimolare la ripresa del mercato immobiliare.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) giudica utile pervenire a una definizione più precisa della nozione di «credito deteriorato», in considerazione della sussistenza di diverse tipologie di credito corrispondenti a differenti valutazioni della banca rispetto alla recuperabilità dei crediti concessi. Rileva quindi l'insufficienza dell'obiettivo della pulizia dei bilanci bancari rispetto al bisogno di carattere generale di rivitalizzare il sistema del credito in una prospettiva di ripresa dell'intero apparato produttivo. Esprime quindi perplessità circa i contenuti dell'ultimo capoverso dello schema di risoluzione, recante la proposta di previsione di agevolazioni fiscali riguardanti le posizioni debitorie, che possono dare luogo a distorsioni, consistenti in vantaggi e penalizzazioni per le parti poco giustificabili; ritiene peraltro improprio il riferimento al valore d'iscrizione del credito a bilancio, risultando preferibile l'iscrizione dell'effettivo valore di cessione. Osserva inoltre che la cancellazione della posizione di sofferenza dalla Centrale dei rischi creditizi, per quanto opportuna, risulta di fatto insufficiente a consentire l'accesso al credito del soggetto interessato sul quale può gravare comunque una sorta di discredito reputazionale.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) esprime riserve sulla formulazione dell'ultimo punto, che ritiene preferibile sopprimere, giudicandolo

peraltro non del tutto attinente rispetto all'interlocuzione con le istituzioni comunitarie.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) esprime un orientamento contrario rispetto al punto conclusivo dello schema, facendo presente l'inopportunità di un'ipotesi che di fatto scaricherebbe sulla fiscalità generale problemi riguardanti i rapporti tra privati nell'ambito del sistema creditizio.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che i valori d'iscrizione possono essere superiori a quelli di cessione, mentre in altri casi può avvenire l'opposto; possono pertanto essere individuate soglie minima e massima relativamente alla concessione di agevolazioni per l'estinzione delle posizioni debitorie.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) ritiene che i temi sollevati richiedano un approfondimento specifico.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritiene che le questioni riguardanti la fiscalità interna possano eventualmente essere oggetto di un apposito esame.

Il sottosegretario BARETTA suggerisce una riformulazione del nono punto delle premesse, consistente nel richiamo alla sintonia delle linee guida della BCE con l'attività che il Consiglio della Commissione dell'Unione europea stanno svolgendo riguardo alla materia dei crediti deteriorati. Esprime quindi perplessità sul tenore dei due punti conclusivi dello schema, che, caratterizzati da contenuti di natura tecnica riguardanti la fiscalità interna, possono far risultare l'insieme del testo meno incisivo nel rapporto con le istituzioni dell'Unione europea con le quali il Governo ha avviato il confronto. D'altro canto, il Governo assicura la disponibilità ad esaminare a breve con il dovuto approfondimento le questioni che affrontano i due punti della risoluzione.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che il senso politico del testo in esame è costituito dal sostegno al Governo nell'ambito del dibattito a livello di Unione europea. Ritiene pertanto che i rilievi del sottosegretario Baretta possono essere accolti, stante la possibilità di proseguire l'esame delle questioni espunte per mezzo di una procedura mirata.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene che la questione possa essere superata, ricorrendo a una formulazione meno perentoria.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che la soppressione degli ultimi due capoversi dovrebbe coerentemente suggerire di rimaneggiare ulteriormente il testo in esame, mantenendo solamente le prime quattro osservazioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta l'importanza della tempestività dell'azione della Commissione nell'attuale fase.

Il relatore SUSTA (*PD*) sottolinea l'importanza dell'intervento della Commissione nel momento attuale, nel quale è in svolgimento l'avvio dell'*iter* legislativo europeo, iniziato con la consultazione pubblica. Ritiene pertanto di riformulare lo schema proposto nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) preannuncia il voto di astensione.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette quindi in votazione lo schema di risoluzione, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1052

La Commissione Finanze e tesoro,

premessi che:

– la Commissione europea ha avviato un’ampia consultazione pubblica sullo sviluppo dei mercati secondari per i prestiti in sofferenza e le attività deteriorate nonché la protezione dei creditori garantiti in caso di insolvenza del debitore;

– scopo della consultazione è quello di raccogliere indicazioni per l’elaborazione di misure legislative volte a eliminare o ridurre gli ostacoli che gravano sui mercati secondari per i prestiti in sofferenza in modo da favorirne lo sviluppo, nonché di ricevere osservazioni per quanto riguarda un’eventuale iniziativa legislativa dell’Unione europea finalizzata al rafforzamento della capacità dei creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti alle imprese e agli imprenditori («garanzia di prestito accelerata»);

– l’assorbimento da parte del sistema economico dei crediti deteriorati rappresenta una delle principali sfide per il settore bancario, dal momento che il volume complessivo dei crediti deteriorati, nonostante i positivi risultati fin qui raggiunti, rimane ancora eccessivamente elevato, soprattutto in Italia, e incide ancora in maniera rilevante, ancorché ridotta rispetto al recente passato, sulla capacità del settore bancario di finanziare il sistema delle imprese (soprattutto delle PMI) e sul necessario rafforzamento patrimoniale di quest’ultimo;

– questa Commissione è consapevole che un rapporto squilibrato tra crediti deteriorati e impieghi (di norma superiore al 10 per cento) determina un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogare nuovi crediti al sistema produttivo e ai consumatori in genere;

– numerose iniziative legislative – comunitarie e nazionali – volte a completare l’Unione bancaria hanno affrontato già la questione consentendo comunque un processo di riduzione delle sofferenze;

– occorre trovare un giusto equilibrio tra l’esigenza di aumentare la velocità dello smaltimento dei NPL e la solidità patrimoniale delle banche, evitando accelerazioni forzate che potrebbero tradursi in svendite e indebolimenti patrimoniali delle banche interessate, considerato altresì che le regole italiane per l’individuazione e il trattamento delle sofferenze e dei crediti deteriorati sono oggi particolarmente severe;

– ferma restando l’indipendenza della BCE nel quadro normativo comunitario, è auspicabile che le istituzioni europee, insieme ai parlamenti

e ai governi nazionali, nel pieno rispetto dei principi della «legislazione ascendente», agiscano in stretta sintonia per evitare sovrapposizioni, non funzionali all'obiettivo, tra attività di vigilanza e iniziative legislative che potrebbero avere effetti negativi sul sistema;

– è condivisibile il percorso individuato dal Consiglio dei ministri UE l'11 luglio scorso, che mira a una più efficace vigilanza bancaria, alla riforma dei criteri di riferimento per insolvenza e recupero crediti, allo sviluppo dei mercati secondari per le «attività deteriorate» e alla ristrutturazione del settore bancario;

– in questo contesto, la proposta che la BCE vorrebbe inserire in nuove «linee guida» a garanzia di NPL – consistente nella prescrizione di accantonamenti pluriennali equivalenti al 100 per cento dei nuovi crediti deteriorati – appare quanto meno forzata rispetto alla parallela attività del Consiglio e della Commissione UE che, come ricordato in precedenza, mirano al triplice obiettivo di favorire la creazione di mercati secondari per l'assorbimento dei NPL «vecchi» e che ben possono essere funzionali ai «nuovi», al rafforzamento patrimoniale delle banche, in coerenza con quanto praticato dalla stessa BCE con la politica espansiva avviata con il QE e a una maggiore vigilanza sulle stesse, senza compromettere la capacità del sistema bancario di erogare crediti a favore della crescita economica;

– lo smobilizzo dei crediti deteriorati va di pari passo con iniziative volte a reimmettere nel circuito economico i beni immobili a garanzia dei debiti, anche tenuto conto delle modifiche introdotte nella legislazione nazionale, con un criterio di coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati interessati alla rivalutazione di tali beni;

formula i seguenti rilievi e osservazioni:

– apprezza il percorso partecipativo individuato dalla Commissione europea, coerente con un diffuso sentimento di attenzione e preoccupazione dell'opinione pubblica e con gli auspici e le indicazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio dei ministri UE dell'11 luglio scorso;

– ritiene che ogni ulteriore intervento sulla gestione dei crediti deteriorati futuri, a livello UE, debba essere orientato a far fronte a una possibile insufficienza degli accantonamenti disposti dagli istituti di credito interessati, ma non in misura tale da compromettere il primario fine del sistema bancario quale strumento volto a erogare quanto è utile alla crescita del nostro apparato produttivo, considerato altresì che il mercato, anche a seguito delle più recenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, ha gli strumenti per valutare la redditività delle banche e la loro solidità patrimoniale;

– osserva che nel nostro Paese, in soli sette mesi, le sofferenze nette sono calate del 23 per cento, alla cifra di 65 miliardi di euro e che negli ultimi sei anni il sistema bancario ha accantonato 152 miliardi di euro a fronte di crediti deteriorati;

– invita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune affinché la BCE, in relazione ai crediti deteriorati futuri, nella sua indipendenza e nel-

l'ambito delle sue competenze, formuli nuove indicazioni al sistema bancario e agli organismi di vigilanza operanti nei singoli Paesi, in stretta sintonia con le istituzioni UE e in coerenza con gli obiettivi di crescita che hanno, come già ricordato, ispirato anche la sua più recente politica monetaria;

– invita la Commissione europea a dare corso agli indirizzi del Consiglio per la definizione di uno schema orientativo per la creazione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale dei crediti deteriorati, in cui, come recita il dispositivo delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea dell'11 luglio scorso, «siano definiti principi comuni circa i perimetri pertinenti applicabili agli attivi e alla partecipazione, le soglie relative alla dimensione degli attivi, le norme per la valutazione delle attività, le strutture del capitale adeguate, le caratteristiche operative e in termini di governo societario, a livello pubblico e privato»;

– invita il Governo a concorrere all'elaborazione di un approccio condiviso a livello europeo per promuovere lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati che miri a salvaguardare i diritti dei consumatori, a semplificare e armonizzare i requisiti in materia di autorizzazioni per la gestione dei crediti da parte di terzi;

– sollecita al Governo e alle autorità di vigilanza l'analisi dell'adeguatezza delle misure adottate negli ultimi tre anni per rendere più agevole e più veloce lo smobilizzo e la cessione dei crediti assistiti da garanzie reali, con particolare riferimento agli effetti delle norme fallimentari o parafallimentari, per individuare gli strumenti più utili ai fini di una valorizzazione degli immobili ai fini dell'economia reale;

– invita il Governo a introdurre nell'ordinamento nazionale misure agevolative, anche di carattere fiscale, per favorire l'azione di soggetti privati e pubblici, nelle iniziative di valorizzazione degli immobili a garanzia di crediti deteriorati, nonché misure idonee a garantire il personale bancario in esubero;

– invita il Governo a introdurre nell'ordinamento nazionale misure agevolative, anche di carattere fiscale, volte ad intervenire sui crediti prima che questi divengano crediti deteriorati istituendo un diritto di prelazione grazie al quale il debitore potrà estinguere la posizione debitoria – pagando un importo pari al valore d'iscrizione della medesima, dopo la svalutazione, nel bilancio del creditore – e potrà ottenere la cancellazione della propria posizione di sofferenza dalla Centrale dei rischi creditizi tenuta dalla Banca d'Italia.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1052 (Doc. XXIV, n. 84)

La Commissione Finanze e tesoro,

premessi che:

– la Commissione europea ha avviato un’ampia consultazione pubblica sullo sviluppo dei mercati secondari per i prestiti in sofferenza e le attività deteriorate nonché la protezione dei creditori garantiti in caso di insolvenza del debitore;

– scopo della consultazione è quello di raccogliere indicazioni per l’elaborazione di misure legislative volte a eliminare o ridurre gli ostacoli che gravano sui mercati secondari per i prestiti in sofferenza in modo da favorirne lo sviluppo, nonché di ricevere osservazioni per quanto riguarda un’eventuale iniziativa legislativa dell’Unione europea finalizzata al rafforzamento della capacità dei creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti alle imprese e agli imprenditori («garanzia di prestito accelerata»);

– l’assorbimento da parte del sistema economico dei crediti deteriorati rappresenta una delle principali sfide per il settore bancario, dal momento che il volume complessivo dei crediti deteriorati, nonostante i positivi risultati fin qui raggiunti, rimane ancora eccessivamente elevato, soprattutto in Italia, e incide ancora in maniera rilevante, ancorché ridotta rispetto al recente passato, sulla capacità del settore bancario di finanziare il sistema delle imprese (soprattutto delle PMI) e sul necessario rafforzamento patrimoniale di quest’ultimo;

– questa Commissione è consapevole che un rapporto squilibrato tra crediti deteriorati e impieghi (di norma superiore al 10 per cento) determina un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogare nuovi crediti al sistema produttivo e ai consumatori in genere;

– numerose iniziative legislative – comunitarie e nazionali – volte a completare l’Unione bancaria hanno affrontato già la questione consentendo comunque un processo di riduzione delle sofferenze;

– occorre trovare un giusto equilibrio tra l’esigenza di aumentare la velocità dello smaltimento dei NPL e la solidità patrimoniale delle banche, evitando accelerazioni forzate che potrebbero tradursi in svendite e indebolimenti patrimoniali delle banche interessate, considerato altresì che le regole italiane per l’individuazione e il trattamento delle sofferenze e dei crediti deteriorati sono oggi particolarmente severe;

– ferma restando l’indipendenza della BCE nel quadro normativo comunitario, è auspicabile che le istituzioni europee, insieme ai parlamenti

e ai governi nazionali, nel pieno rispetto dei principi della «legislazione ascendente», agiscano in stretta sintonia per evitare sovrapposizioni, non funzionali all'obiettivo, tra attività di vigilanza e iniziative legislative che potrebbero avere effetti negativi sul sistema;

– è condivisibile il percorso individuato dal Consiglio dei ministri UE l'11 luglio scorso, che mira a una più efficace vigilanza bancaria, alla riforma dei criteri di riferimento per insolvenza e recupero crediti, allo sviluppo dei mercati secondari per le «attività deteriorate» e alla ristrutturazione del settore bancario;

– in questo contesto, la proposta che la BCE vorrebbe inserire in nuove «linee guida» a garanzia di NPL – consistente nella prescrizione di accantonamenti pluriennali equivalenti al 100 per cento dei nuovi crediti deteriorati – dovrebbe essere in sintonia con la parallela attività del Consiglio e della Commissione UE che, come ricordato in precedenza, mirano al triplice obiettivo di favorire la creazione di mercati secondari per l'assorbimento dei NPL «vecchi» e che ben possono essere funzionali ai «nuovi», al rafforzamento patrimoniale delle banche, in coerenza con quanto praticato dalla stessa BCE con la politica espansiva avviata con il QE e a una maggiore vigilanza sulle stesse, senza compromettere la capacità del sistema bancario di erogare crediti a favore della crescita economica;

– lo smobilizzo dei crediti deteriorati va di pari passo con iniziative volte a reimmettere nel circuito economico i beni immobili a garanzia dei debiti, anche tenuto conto delle modifiche introdotte nella legislazione nazionale, con un criterio di coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati interessati alla rivalutazione di tali beni;

formula i seguenti rilievi e osservazioni:

– apprezza il percorso partecipativo individuato dalla Commissione europea, coerente con un diffuso sentimento di attenzione e preoccupazione dell'opinione pubblica e con gli auspici e le indicazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio dei ministri UE dell'11 luglio scorso;

– ritiene che ogni ulteriore intervento sulla gestione dei crediti deteriorati futuri, a livello UE, debba essere orientato a far fronte a una possibile insufficienza degli accantonamenti disposti dagli istituti di credito interessati, ma non in misura tale da compromettere il primario fine del sistema bancario quale strumento volto a erogare quanto è utile alla crescita del nostro apparato produttivo, considerato altresì che il mercato, anche a seguito delle più recenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, ha gli strumenti per valutare la redditività delle banche e la loro solidità patrimoniale;

– osserva che nel nostro Paese, in soli sette mesi, le sofferenze nette sono calate del 23 per cento, alla cifra di 65 miliardi di euro e che negli ultimi sei anni il sistema bancario ha accantonato 152 miliardi di euro a fronte di crediti deteriorati;

– invita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune affinché la BCE, in relazione ai crediti deteriorati futuri, nella sua indipendenza e nel-

l'ambito delle sue competenze, formuli nuove indicazioni al sistema bancario e agli organismi di vigilanza operanti nei singoli Paesi, in stretta sintonia con le istituzioni UE e in coerenza con gli obiettivi di crescita che hanno, come già ricordato, ispirato anche la sua più recente politica monetaria;

– invita la Commissione europea a dare corso agli indirizzi del Consiglio per la definizione di uno schema orientativo per la creazione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale dei crediti deteriorati, in cui, come recita il dispositivo delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea dell'11 luglio scorso, «siano definiti principi comuni circa i perimetri pertinenti applicabili agli attivi e alla partecipazione, le soglie relative alla dimensione degli attivi, le norme per la valutazione delle attività, le strutture del capitale adeguate, le caratteristiche operative e in termini di governo societario, a livello pubblico e privato»;

– invita il Governo a concorrere all'elaborazione di un approccio condiviso a livello europeo per promuovere lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati che miri a salvaguardare i diritti dei consumatori, a semplificare e armonizzare i requisiti in materia di autorizzazioni per la gestione dei crediti da parte di terzi;

– sollecita al Governo e alle autorità di vigilanza l'analisi dell'adeguatezza delle misure adottate negli ultimi tre anni per rendere più agevole e più veloce lo smobilizzo e la cessione dei crediti assistiti da garanzie reali, con particolare riferimento agli effetti delle norme fallimentari o parafallimentari, per individuare gli strumenti più utili ai fini di una valorizzazione degli immobili ai fini dell'economia reale.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**394^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la 1^a Commissione, unica a doversi esprimere sul provvedimento, ha reso un parere non ostativo tanto sul testo, quanto sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 ottobre.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice IDEM (PD) si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno G/361-B/1/7^a, manifestando invece un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme alla relatrice in merito agli emendamenti. Accoglie invece l'ordine del giorno G/361-B/1/7^a.

Si passa alle votazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1, mentre il 2.2 decade per assenza del proponente.

Dopo che sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.2, la senatrice BLUNDO (*M5S*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.3. Pur comprendendo che la maggioranza non voglia modificare il testo per evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene necessario porre dei limiti per coloro i quali assumono le cariche all'interno del mondo sportivo. Domanda pertanto se la relatrice e il Governo siano disponibili a valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno della proposta emendativa a sua firma.

La relatrice IDEM (*PD*) manifesta un avviso contrario, anche considerato che il provvedimento già impone una modifica generale delle dinamiche del mondo sportivo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa alla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto, mentre il 4.1 risulta decaduto.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), nel raccomandare l'approvazione del 4.2, si stupisce per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Sottosegretario, tenuto conto che si tratta di una modifica non onerosa, in linea con la legislazione europea.

La relatrice IDEM (*PD*) ritiene che il concetto delle pari opportunità sia già inserito nel testo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) rimarca comunque la distinzione tra pari opportunità ed equilibrio di genere.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.3, interviene la senatrice BLUNDO (*M5S*) lamentando le contraddizioni della maggioranza, che respinge addirittura la possibilità di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno. Fa presente peraltro che occorre limitare il numero di preferenze che possono essere espresse all'interno delle federazioni, per non alterare la corrispondenza tra espressione del

voto e numero dei votanti. Anche in questo caso, domanda la disponibilità della relatrice e del Governo a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione del 4.3.

La relatrice IDEM (*PD*) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprimono in senso contrario.

L'emendamento 4.3 è quindi respinto dalla Commissione.

Dopo che la senatrice BLUNDO (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sul 4.4, esso è posto ai voti e respinto.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) raccomanda poi l'approvazione del 4.5, che intende introdurre un richiamo alla percentuale dei soci delle federazioni e dei singoli enti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.1, il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.11.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.2, insistendo per la votazione.

La Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) e BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 6.4 che è posto in votazione ed è respinto, così come il successivo 6.5.

L'emendamento 6.6 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice BLUNDO (*M5S*) ha sottoscritto l'emendamento 6.7, esso è posto in votazione ed è respinto.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) e BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 6.8, che è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.9, prende la parola la senatrice BLUNDO (*M5S*), deplorando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo nei confronti di ogni proposta volta a cambiare il sistema sportivo. Rinnova quindi la richiesta di valutare l'eventuale trasformazione della proposta emendativa in ordine del giorno, al fine di precisare che anche per i vertici degli enti in carica occorre una verifica dei requisiti.

La relatrice IDEM (PD) si pronuncia in senso contrario, ritenendo sufficienti le previsioni del testo.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Posto ai voti, l'emendamento 6.9 è respinto.

La senatrice BLUNDO (M5S) raccomanda altresì l'approvazione del 6.10 stigmatizzando le degenerazioni che si stanno verificando in alcuni contesti sportivi. Sollecita dunque quanto meno ad inserire nel testo una previsione per cui non possono essere eletti presidenti di federazione coloro i quali abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica Amministrazione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.10 e 6.12.

Dopo che la senatrice BLUNDO (M5S) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.13, esso è posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 6.14 risulta decaduto.

I senatori Alessia PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) e BOCCHINO (Misto-SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento 6.15, che è posto in votazione ed è respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti, non essendoci interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. – Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento, previo assenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno), propone di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che il provvedimento potrebbe eventualmente essere rassegnato in seguito in sede deliberante. In qualità di relatore, manifesta quindi un parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa al parere del Presidente relatore.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si reputa sollevata dalla conclusione dell'esame, ritenendo tuttavia che l'*iter* parlamentare abbia vissuto momenti travagliati, mentre le celebrazioni della memoria di Giacomo Matteotti avrebbero invece richiesto a suo avviso un trattamento ben più decoroso. Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che le iniziative previste dal testo possano dispiegare i loro effetti su tutto il territorio nazionale.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica, riconoscendo che l'esame parlamentare ha subito, alternativamente, accelerate e battute d'arresto. Nel rilevare che il testo è stato arricchito da altre norme, apprezza lo spirito originario e auspica che possano trovare spazio operazioni culturali importanti, contribuendo così a sistematizzare la documentazione riguardante la figura di Matteotti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo tuttavia le riflessioni della senatrice Montevocchi. Si compiace comunque che le risorse stanziare nel provvedimento siano attinte da capitoli di bilancio estranei ai settori di competenza. Auspica altresì che possa essere adeguatamente celebrato, tra qualche anno, il centenario della morte di Giacomo Matteotti, seguendo le previsioni della legge n. 420 del 1997.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda che l'argomento trattato dal provvedimento è stato oggetto di discussione anche in occasione dell'esame della legge europea. Invita pertanto a tener conto della particolare delicatezza del tema, atteso che le definizioni dei diversi reati risultano assai complesse.

Si augura peraltro che la tragedia che ha interessato il popolo ebraico non venga più separata da altri episodi occorsi in diverse parti del mondo, relegati finora nella fattispecie di crimini contro l'umanità, tanto più che occorre affrontare le sfide globali che derivano dai flussi migratori. In proposito rammenta che, successivamente alla scoperta dell'America, si sono verificati gravi episodi di deportazioni di milioni di persone nate del Continente africano, dando origine al fenomeno della «tratta degli schiavi» che ha caratterizzato l'epoca coloniale e la creazione degli imperi. Afferma pertanto che tali dinamiche di carattere storico, politico ed economico non vanno dimenticate, tanto più che ad esse si possono ricondurre proprio i flussi migratori attuali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione sulla situazione odierna a partire dalla storia europea, in modo che si inizi a discutere anche di altre esperienze. Dichiarò infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) condivide la ricostruzione storica della senatrice Montevocchi, ritenendo che nel lontano passato si siano verificati ulteriori episodi degni di memoria.

Giudica comunque equilibrato lo schema di parere del relatore, che tiene conto della dimensione spazio-temporale del fenomeno, seppur nel contesto contingente. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;

considerato che il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati;

tenuto conto delle modalità con cui si dà attuazione al Protocollo;

condivise le osservazioni rese dalla VII Commissione della Camera durante l'esame in prima lettura, in particolare per quanto concerne l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider*, anche nell'ottica di un attento monitoraggio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, i programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica;

considerato che l'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee;

osservato che i principi e criteri direttivi della suddetta delega fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa;

tenuto conto che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l'attività di pesca a fini ricreativi – sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto, differenziandosi dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate e che fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. si invita la Commissione di merito a chiarire che, in relazione alla delega contenuta all'articolo 13, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 360

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletta la senatrice ALBANO (PD).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, alle ore 15,15, non avrà luogo. Resta confermato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, che si terrà al termine della seduta in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 382

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**368^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
PELINO*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente PELINO avverte che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (PD) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione, con la quale sollecitare una modifica volta a prevedere, in merito alle facilitazioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, la notifica alla Commissione europea richiesta dalla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e agli aiuti *de minimis*.

La relatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), accogliendo l'osservazione della senatrice Fissore, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CASTALDI (*M5S*), a nome del suo Gruppo parlamentare, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito il reinserimento nel testo del riconoscimento di *start-up* culturali e creative, che avrebbe portato con sé tutta una serie di importanti novità sul piano statutario e degli incentivi, nonché della previsione dell'utilizzo dello strumento del *crowdfunding* per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali;

valuti inoltre la Commissione di merito l'inserimento della previsione che, in caso di spese straordinarie di manutenzione, in quanto spesso si tratta di immobili già in condizioni precarie, siano previste agevolazioni fiscali compensative;

valuti la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di inserire nuovamente le agevolazioni inizialmente previste dalla proposta di legge originaria;

per quanto riguarda le facilitazioni di cui all'articolo 2, valuti infine la Commissione di merito l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DELL'ILVA

Plenaria

350^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione consegnata nel corso dell'incontro svoltosi nella giornata di oggi, in sede di Sotto-

commissione per le ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto che è pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che verrà posto all'ordine del giorno della prossima settimana l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2888 (abolizione dei vitalizi), considerate la complessità tecnica della materia, nonché la programmazione dei lavori della Commissione di merito. Evidenzia alcuni profili di sostenibilità previdenziale del provvedimento che richiedono un'attenta ponderazione nell'espressione del parere. In particolare, nel momento in cui si stabiliscono con legge ordinaria determinate situazioni previdenziali, è necessario tenere in considerazione problemi di ordine generale come il ricongiungimento di posizioni contributive differenti o discontinue.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI informa che, in considerazione del nuovo calendario d'Aula, la seduta convocata per domani, giovedì 19 ottobre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**502^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(13) MANCONI ed altri. – *Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) Ignazio MARINO ed altri. – *Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) Maria RIZZOTTI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) DE POLI. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) **TORRISI e PAGANO.** – *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Bianconi ha ritirato, in qualità di prima firmataria, i seguenti emendamenti: 4.79, 4.80, 4.81, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.103, 4.104, 4.105, 4.105^a, 4.106, 4.107, 4.109, 4.110, 4.111, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.127^a, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.157, 4.160, 4.161, 4.162, 4.169, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.215, 4.216, 4.217, 4.218, 4.219, 4.220, 4.221, 4.222, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229, 4.230, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, 4.237, 4.238, 4.239, 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244, 4.245, 4.246, 4.247, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.271, 4.272, 4.282, 4.283, 4.294, 4.295, 4.296, 4.302, 4.320, 4.325, 4.326, 4.328, 4.329, 4.333, 4.338, 4.340, 4.343, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.357, 4.358, 4.363, 4.366, 4.367, 4.368, 4.369, 4.370, 4.372, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377.

Segnala che, da parte degli altri Gruppi, *in primis* la Lega, non sono giunte comunicazioni di ritiro di emendamenti.

Riferisce inoltre di aver sottoposto la questione relativa all'applicabilità della regola del canguro in Commissione, emersa nella seduta notturna di ieri, al Presidente del Senato, con lettera in data odierna.

Ciò posto, ribadisce il proprio fermo convincimento che sia necessario approvare in tempi rapidi il testo in esame, facendo proprio nel merito l'appello in tal senso della senatrice Cattaneo e di altri senatori a vita, pubblicato oggi su alcuni quotidiani.

Rimarca ancora una volta, viste le imprecisioni giornalistiche che continuano a essere veicolate, che la determinazione in ordine all'eventuale approdo del testo in Aula senza relatore non compete né alla Presidente della Commissione né al Presidente del Senato, spettando essa, per Regolamento, alla Conferenza dei Capigruppo.

La senatrice TAVERNA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda quale sia la maggioranza che in questo momento tira le fila della programmazione nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, con-

siderato che, a parole, nessuno dichiara di voler bloccare l'*iter* del provvedimento in esame ma, nei fatti, esso è stato dapprima calendarizzato con la formula «ove concluso dalla Commissione» e poi espunto dal calendario. Esprime rammarico per il fatto che lo stallo venutosi a creare sia impropriamente imputato alla Presidente o alla Commissione, che nel corso di questa legislatura hanno meritato apprezzamento per il lavoro svolto, ma reputa che ciò sia inevitabile e accada a causa dell'opacità della situazione.

Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori.

La senatrice DIRINDIN (*Art. I-MDP*), pur ritenendo corretta la procedura di interpello seguita dalla Presidenza della Commissione riguardo alla questione del canguro, auspica che si sensibilizzi il Presidente del Senato in ordine alla necessità di fornire una risposta in tempi celeri.

Domanda, inoltre, se le prefigurate dimissioni della Presidente dal ruolo di relatrice implicino o meno un voto di Commissione.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) sottolinea che i numerosi emendamenti presentati dal proprio Gruppo non sottendono una volontà ostruzionistica, ma sono volti a segnalare con fermezza la volontà politica di apportare miglioramenti al testo: prova ne è, a giudizio dell'oratrice, il fatto che diverse centinaia di tali emendamenti sono state ritirate.

Quanto alla indiscutibile necessità di attendere la decisione del Presidente del Senato in ordine all'applicabilità della regola del canguro, rileva che l'aggravio procedurale correlato è da imputare all'intervento del senatore Gaetti nel corso della seduta notturna di ieri.

Conclude paventando che la Presidente possa, nel corso della prossima settimana, rassegnare le dimissioni da relatrice: una decisione, questa, che non la sorprenderebbe ma che certamente la rammaricherebbe.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) pone in evidenza che intendimento del senatore Gaetti nel proporre il ricorso alla tecnica del canguro era unicamente quello di consentire un'accelerazione verso l'approvazione del provvedimento senza modificazioni, secondo l'orientamento costantemente ribadito dal Movimento 5 Stelle.

La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso il dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Esprime il convincimento che nessun Gruppo desideri paralizzare l'*iter* del provvedimento: la differenziazione è tra coloro che reputano necessario licenziare quanto prima il testo senza modificazioni, per evitare che esso perda la *chance* di essere approvato entro la legislatura, e quanti invece stimano necessario apportare modifiche mirate al miglioramento del provvedimento, nell'auspicio che l'altro ramo possa effettuare in tempo utile l'ulteriore e necessaria lettura.

Riguardo alla proposta avanzata ieri dal senatore Gaetti, osserva che essa ha oggettivamente introdotto un fatto procedurale nuovo, che ha comportato la necessità di interpellare la Presidenza del Senato. In proposito, ritiene doveroso attendere il pronunciamento del presidente Grasso, che preconizza avverrà in tempi ragionevoli, senza bisogno di rivolgere a questi impropri inviti alla celerità.

In conclusione, dopo aver fatto rilevare che le eventuali dimissioni da relatrice saranno oggetto di mera comunicazione alla Commissione, richiama l'attenzione sul notevole onere che grava sulle sue spalle in relazione al provvedimento in esame, osservando che la prossima settimana, anche alla luce dei molti impegni che attendono l'Assemblea, sarà decisiva per comprendere le sorti del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il disegno di legge in esame è volto alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché a porre norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Quanto alla suddetta Convenzione, fa presente che essa è composta da 33 articoli, suddivisi in 9 capitoli, e definisce come sua finalità la prevenzione e il contrasto al traffico di organi umani, tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte e la protezione dei diritti delle vittime. Il capitolo II riguarda il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute ad introdurre nei rispettivi ordinamenti. La Convenzione qualifica come condotta criminale la corresponsione o la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso in cambio della rimozione di organi. Altre previsioni di reato riguardano il reclutamento di donatori dietro compenso, l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari o di funzionari pubblici, nonché le condotte legate alla preparazione, alla conservazione e al trasporto di organi umani illegalmente rimossi. Dovrà inoltre, in base alla Convenzione, essere contemplato anche il reato di favoreggiamento e complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi oltre che il tentativo.

Il capitolo III della Convenzione è relativo al diritto penale processuale.

Il testo prevede inoltre misure di protezione delle vittime e dei testimoni (capitolo IV), nonché misure di prevenzione (capitolo V), a partire dalla presenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani.

In proposito, il relatore ricorda che, in Italia, ai sensi della L. 1 aprile 1999, n. 91, è già operante il Sistema Informativo dei Trapianti, il quale ha tra i suoi obiettivi principali l'informatizzazione delle attività della rete nazionale dei trapianti, per garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'intero processo di «donazione-prelievo-trapianto».

Il capitolo VI della Convenzione è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione, affidati al Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati parte, e, ma senza diritto di voto, di alcuni comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa, nonché – cosa che in questa sede si deve senz'altro segnalare – di rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gli ultimi capitoli della Convenzione disciplinano le sue relazioni con altri strumenti internazionali, le modalità emendative (capitolo VIII) e le clausole finali (capitolo IX).

Passa quindi a illustrare il disegno di legge di ratifica.

Esso si compone di 8 articoli.

I primi due dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca modifiche al codice penale, introducendovi tre nuove figure di reato: prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-ter), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-quater) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (articolo 601-quinquies).

Con il nuovo articolo 601-ter del codice penale si intende attuare l'articolo 4 della Convenzione di Santiago de Compostela prevedendo che, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, si punisca con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente. Il nuovo articolo 601-quater ha per oggetto l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-ter (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. Il nuovo articolo 601-quinquies, infine, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria. In base all'articolo 601-sexies, anch'esso introdotto dal testo in esame, i tre nuovi delitti e il delitto di cui all'articolo 601-bis sono aggravati, applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di

un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni. Il nuovo articolo 601-*septies* c.p., del pari introdotto dal provvedimento in esame, prevede che alla condanna per i tre nuovi delitti recati dal disegno di legge in titolo, se commessi da esercente professione sanitaria, consegua come pene accessoria l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.

L'articolo 4 reca modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 comminando – al nuovo articolo 25-*quinquies*.1, primo comma – la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente responsabile di uno dei delitti di cui ai predetti articoli 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies* del codice penale. Al secondo comma del citato articolo 25-*quinquies*.1 – come introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame – si prevede che, se i reati sono relativi a organi, a parti di organi, o a tessuti prelevati da cadavere, la sanzione pecuniaria per l'ente è dimezzata, applicandosi dunque la sanzione da duecento a cinquecento quote.

L'articolo 5 prevede una specifica riserva che l'Italia intende far valere al momento del deposito dello strumento di ratifica, relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), della Convenzione, che stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su reati commessi «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

L'articolo 6 del disegno di legge individua il punto di contatto previsto dalla Convenzione nel Ministero della giustizia, ed in particolare nel Dipartimento per gli affari di giustizia.

L'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, dovendo le amministrazioni pubbliche provvedere agli obblighi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore del testo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) trova che il disegno di legge in esame sia del tutto condivisibile e ispirato a buon senso, ma ritiene che la piaga dei trapianti clandestini di organi debba essere affrontata con strumenti ulteriori e più incisivi, che consentano di contrastare la prassi dei trapianti effettuati all'estero, per lo più in paesi in via di sviluppo. Segnala, in proposito, l'opportunità di obbligare i soggetti trapiantati all'estero a comunicare ogni necessaria informazione sul luogo e sulle modalità del trapianto, ai fini dell'accesso alle cure post-intervento del proprio sistema sanitario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi in seduta antimeridiana, alle ore 8,30, nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 19 ottobre, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**345^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice PUPPATO (*PD*) interviene incidentalmente, evidenziando la necessità di un intervento normativo sul tema delle emissioni odorigene, rispetto alla quale rileva una grave lacuna legislativa che andrebbe colmata, nei tempi più brevi, indirizzando opportunamente l'azione normativa dell'Esecutivo.

Verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

Il presidente CALEO dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti, osservando che una delle due condizioni sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è soddisfatta dall'emendamento 1.48, a firma del senatore Pegorer. L'altra condizione è invece soddisfatta dall'emendamento 1.651, pubblicato in allegato, che il relatore ha già depositato. Dà inoltre lettura del parere reso dalla Commissione affari costituzionali che richiede il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini della emanazione del decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 1. Rileva al riguardo che tale richiesta è in parte soddisfatta dall'emendamento 1.64, a firma del senatore Arrigoni, che andrebbe riformulato nel senso di non prevedere la necessità dell'intesa con la predetta Conferenza.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 1.64 nell'emendamento 1.64 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il presidente CALEO pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.2 è respinto, mentre l'emendamento 1.3 è approvato.

Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre l'emendamento 1.8 (testo 2) è approvato.

All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono respinti, mentre l'emendamento 1.11 (testo 2) è approvato, precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, ed è approvato l'emendamento 1.18 (testo 2), precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.22.

In esito a successive votazioni l'emendamento 1.23 (testo 2) è approvato e gli emendamenti 1.24 e 1.25 sono respinti.

Gli emendamenti 1.26 (testo 2), 1.27 e 1.28 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.31 e 1.32 risultano approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.38, risultando invece approvato l'emendamento 1.37 (testo 2).

Gli emendamenti 1.39 e 1.40 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In esito a distinte votazioni l'emendamento 1.41 risulta approvato, e gli emendamenti 1.42 e 1.43 sono respinti.

All'esito di successive votazioni l'emendamento 1.44 (testo 2) è approvato, mentre gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47 sono respinti.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.48.

Gli emendamenti 1.49 e 1.50 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.51.

L'emendamento 1.52 (testo 2) è ritirato dai proponenti.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.53 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56 respinti.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.57 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61 respinti.

Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.62 e respinge l'emendamento 1.63.

All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.65 e 1.67 sono respinti, mentre gli emendamenti 1.64 (testo 2), 1.651 e 1.66 (testo 2) sono approvati.

Con distinte votazioni sono, da ultimo, respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(2919) **ARRIGONI ed altri.** – *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza*

(2929) **MORGONI.** – *Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VACCARI (PD) illustra i disegni di legge che recano disposizioni volte a far fronte alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, verificatisi nel Centro Italia nel 2016 e 2017, delineando strumenti legislativi per la gestione delle soluzioni abitative in stati di dichiarata emergenza, provvedendo a regolare il tema della compatibilità paesaggistica. I disegni di legge adottano strumenti di tipo legislativo diverso per il perseguimento di forme di sostegno alle popolazioni colpite da terremoti: l'atto Senato 2919 delinea un intervento sulla normativa di sistema, agendo con novelle e disposizioni aggiuntive sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sulla vigente normativa in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; l'atto Senato 2929 interviene sulla disciplina emergenziale, prevista per la gestione delle aree terremotate, intervenendo con disposizioni specifiche, nel quadro normativo appositamente recato dal decreto-legge sisma n. 189 del 2016.

In particolare, il disegno di legge n. 2919 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza. Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il comma 1 novella l'articolo 167 del Codice del paesaggio, relativo alle sanzioni pecuniarie o demolitorie dovute per il mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Le modifiche proposte intendono consentire, per alcune tipologie di interventi edilizi, che sia dichiarata la compatibilità paesaggistica, anche se in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora tali interventi siano realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, non facendosi in tal caso luogo a sanzione. A tal fine, al suddetto articolo 167 del Codice del paesaggio viene aggiunto un nuovo comma 5-bis, in base al quale per tutti i lavori e le opere realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da

questa, viene dichiarata la compatibilità paesaggistica, in presenza di alcune condizioni: che si tratti di strutture temporanee prefabbricate installate su territorio di proprietà privata e utilizzate ai fini di abitazione principale; che tali strutture siano state acquistate autonomamente in luogo delle soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile. In tali fattispecie non si applicano le sanzioni previste dal vigente comma 5 della norma del Codice del paesaggio. Il comma 2 interviene poi sul Testo unico in materia di edilizia, novellandone l'articolo 6, che disciplina l'attività edilizia libera. In particolare, vengono inseriti anche i lavori e le opere di cui al proposto comma 5-*bis* – ossia quelli realizzati in territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, alle condizioni già richiamate – al comma 1 della norma novellata, ove si elenca una serie di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo fatte salve le norme di settore. Viene poi previsto che al termine dello stato di emergenza sia assicurato il rispetto della cubatura massima edificabile, anche attraverso la demolizione totale o parziale dell'edificio esistente dichiarato inagibile (lettera e-*bis* 1). Il comma 3 prevede che per i lavori e le opere che rispettano le condizioni di cui ai commi precedenti siano nulle le ordinanze di demolizione, rimessa in ripristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino all'entrata in vigore della legge, intervenendosi su provvedimenti amministrativi già emanati.

Illustra poi il disegno di legge n. 2929, che si compone anch'esso di un unico articolo. Il comma 1 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente gli interventi di immediata esecuzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, a far data dal 24 agosto 2016. Il provvedimento inserisce i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* nella norma novellata. Il comma 3-*bis* introduce una fattispecie che consente l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, in deroga all'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la realizzazione di unità residenziali finalizzate a soddisfare immediate esigenze abitative. Tale disposizione delimita inoltre l'ambito temporale di applicazione della norma in deroga, applicandosi agli interventi eseguiti dal 24 agosto 2016 al 24 agosto 2017. Si prevede che tali interventi siano realizzati dal proprietario, possessore ovvero detentore a qualsiasi titolo di un immobile dichiarato inagibile a seguito dei terremoti del centro Italia, indicandosi poi le condizioni per l'acquisizione del suddetto parere di compatibilità paesaggistica, quali: la ricomprensione dell'area dell'immobile nel territorio di uno dei Comuni individuati dagli allegati 1, 2, e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 citato, che risulti edificabile in base allo strumento urbanistico comunale vigente al 24 agosto 2016; si specifica, per le aree ubicate all'interno del perimetro dei parchi nazionali, la necessaria condizione della edificabilità ai sensi del piano di assetto del parco (lett. a)); che il richiedente sia il proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi titolo legittimo di un immobile dichiarato inagibile a

seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (lett. *b*)); che il richiedente sia proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado (lett. *c*)); che il proprietario (o un comproprietario) sia residente in uno dei comuni colpiti – come individuati dai citati allegati, alla data del 24 agosto 2016 (lett. *d*)); che il nuovo edificio sia destinato ad esigenza abitative e adibito a residenza e utilizzato (lett. *e*)); che il proprietario, comproprietario o comodatario non risulti proprietario di altro immobile ad uso residenziale ubicato in un altro comune diverso da quelli individuati dagli Allegati del cratere sismico (lett. *f*)); che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione sismica (lett. *g*)); che la volumetria dell'immobile realizzato non sia superiore a quella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile (lett. *h*)); che sia allegata perizia che asseveri il rispetto delle norme vigenti applicabili con copia della scheda AeDES e FAST di inagibilità dell'edificio colpito dal sisma (lett. *i*)). In caso di parere negativo, il nuovo comma 3-*ter* stabilisce l'applicabilità dell'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio recante le sanzioni per l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, prefigurando quindi il testo un sistema di verifica. Il comma 2 prevede che le autorità competenti si avvalgano del telerilevamento satellitare e aerofotogrammetrico, al fine di verificare le preesistenze edilizie e la veridicità delle dichiarazioni oggetto delle norme in esame. Le suddette rilevazioni possono essere fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da altro ente competente al controllo e alla vigilanza del territorio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) rileva preliminarmente che il disegno di legge a sua firma si rivolge ad un ampio spettro di casi simili a quello evidenziato recentemente dagli Organi di comunicazione avente quale protagonista un'anziana in difficoltà. In particolare, il disegno di legge interviene sull' articolo 167 del Codice prevedendo una disciplina per i casi di emergenza, nel caso in cui sia necessario sostituire le casette temporaneamente assegnate dalla Protezione civile. L'autorità amministrativa può accertare l'eventuale compatibilità paesaggistica di lavori e opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica. Questo può avvenire solo in presenza di determinate condizioni, quali: la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionale; l'installazione, in area di proprietà privata, di struttura temporanea prefabbricata, utilizzate a fini di abitazione principale; l'acquisto autonomo delle strutture, in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici

vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile. Il disegno di legge non crea discriminazioni tra gli sfortunati cittadini colpiti da diverse calamità naturali. Non si riferisce ad un evento particolare – gli eventi sismici del 2016-2017 – e a determinati beni paesaggistici, ossia i parchi dei Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della Laga e della Maiella. Esso trova applicazione anche a situazioni analoghe, più recenti, come il terremoto di Ischia. Giudica importante non introdurre disparità di trattamento ai fini della conclusione di un procedimento amministrativo, come quello dell'autorizzazione paesaggistica, per non generare un inutile e dannoso contenzioso costituzionale. Auspica una celere trattazione e conclusione del provvedimento invitando a valutare l'assegnazione in sede deliberante. Propone infine un breve ciclo di audizioni nell'ambito del quale convocare il Presidente della regione Marche anche in rappresentanza degli altri Vice commissari straordinari di Governo per la ricostruzione sisma 2016, il Capo Dipartimento della Protezione civile ed il Sindaco di Fiastra.

Il senatore MORGONI (*PD*) evidenzia l'urgenza che il tema riveste per centinaia di famiglie, colpite dalle conseguenze del sisma, che hanno trovato soluzioni funzionali e non speculative alle loro esigenze abitative evitando di abbandonare, spopolandolo ulteriormente, il proprio territorio. Il disegno di legge di cui è firmatario individua tempi e procedure per l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica, funzionali alle esigenze di queste famiglie, nel rispetto della valenza ambientale e paesaggistica dei territori interessati. Nell'ambito dell'eventuale ciclo di audizioni, conviene di convocare il Capo dipartimento della Protezione civile.

La senatrice PUPPATO (*PD*) fa presente l'opportunità di far confluire la soluzione normativa che potrebbe essere elaborata, grazie all'esame degli atti Senato 2919 e 2929, nell'ambito della trattazione dei disegni di legge sul consumo del suolo attualmente in corso insieme alla 9^a Commissione permanente.

Al fine di svolgere un'istruttoria completa, il relatore VACCARI (*PD*) chiede che la Presidenza si attivi per acquisire dalla struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 i dettagli dell'intervento annunciato per venire incontro alla problematica in parola.

Il presidente CALEO assicura che darà mandato all'Ufficio di segreteria di procedere all'acquisizione degli elementi informativi richiesti dal relatore e invita i rappresentanti dei Gruppi a trasmettere, nei tempi più brevi, le richieste dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CALEO avverte che la seduta di domani, giovedì 19 ottobre 2017, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 435

La Commissione, esaminato lo schema di decreto,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170 (legge di delegazione europea 2015) e ne deve quindi seguire i principi e criteri direttivi specifici ivi indicati;

considerato che il miglioramento della qualità ambientale e della salute sono fra gli obiettivi della citata direttiva (UE) 2015/2193 (vedi considerato 33 della direttiva stessa) e che, conseguentemente, nella fase istruttoria per la redazione di questo schema di decreto legislativo è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare per la revisione dei valori limite di emissione da definire a livello statale in relazione alle sostanze inquinanti e in funzione della classificazione di tali sostanze;

visto il parere della Conferenza Unificata del 5 ottobre 2017;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione industria, commercio e turismo e della Commissione politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– al comma 11 dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, andrebbe introdotta l'indicazione dell'accesso via *internet*, oltre al generico accesso del pubblico tramite strumento informatico, al registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti dall'allegato I, parte V, alla parte quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili;

– andrebbe abrogato il comma 6 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riferito all'articolo 281, comma 1, oggetto di abrogazione della successiva lettera q), numero 1, dell'atto del Governo. Per la medesima ragione andrebbero sostituite, all'articolo 279, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le parole: «dai commi da 1 a 6» con le seguenti: «dai commi da 1 a 5»;

– in considerazione della presenza di isole minori senza alcun collegamento alla rete nazionale, andrebbe recepito l'articolo 6, comma 4, della citata direttiva (UE) 2015/2193, riferito agli impianti medi di com-

bustione esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un micro-sistema isolato;

– andrebbe verificato che la riduzione dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'allegato I, parte II, alla parte quinta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sia effettuata alla luce delle migliori tecnologie disponibili, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 18 agosto 2016, n. 170, al fine di appor-tare gli eventuali necessari correttivi. In tale verifica, si dovrebbe tenere conto del considerato 24 della citata direttiva (UE) 2015/2193, che consente di mantenere e applicare valori limite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella direttiva stessa e delle considerazioni contenute nel parere della Commissione politiche della Unione europea;

– andrebbe prevista la revisione almeno triennale dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo;

– andrebbe esplicitato, all'articolo 3, comma 2, che le istruttorie per le autorizzazioni, dalle quali consegue l'applicazione dei nuovi valori limite previsti all'allegato I dello schema di decreto legislativo, si riferiscono non solo a quelle per nuovi impianti o installazioni ma anche ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero nel caso di modifiche sostanziali;

– sentite le Regioni e le Province Autonome, andrebbero definite linee guida nazionali per gli obblighi imposti dal comma 1-*bis* all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli impianti previsti dal comma 1 dell'articolo 271 ovvero agli impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tali linee guida avrebbero lo scopo di rendere omogenee le legislazioni regionali che, diversamente, potrebbero comportare ingiustificate disparità di trattamento – ad esempio nell'imporre obblighi di monitoraggio al gestore dell'impianto – tra aziende ubicate in Regioni diverse;

– ai commi 20-*bis* e 20-*ter* dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 andrebbe meglio specificata la obbligatorietà di imporre prescrizioni nei casi di non conformità ai valori limite;

– andrebbe valutata l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine del migliore adempimento dei principi e criteri direttivi recati dalla lettera e) dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – in particolare i principi di proporzionalità e di dissuasività della sanzione – e in osservanza dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 12 dicembre 2012, n. 234;

– il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, dovrebbe promuovere – nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 272-*bis* – un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione alle misure previste dal presente articolo e in particolare promuove l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di metodi condivisi per il monitoraggio delle emissioni odorigene e per la determinazione degli impatti olfattivi delle emissioni.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2323**

1.64 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 3, dopo le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.651

IL RELATORE

Al comma 4, premettere il seguente periodo:

«Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria**298^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(2858) SACCONI.** – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO.** – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo ed illustra il disegno di legge n. 2858, assunto come testo base dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, mirante a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. L'articolo 2 stabilisce la nullità delle clausole o patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. La nullità opera solo a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi previsti in alcune disposizioni normative. L'articolo 3 fa decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista

iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) prescrive che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni requisiti non discriminatori, tra i quali rientra la previsione di «*tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare*». Tali requisiti non sono di per sé stessi in contrasto con la direttiva, purché rispettino le condizioni indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 15. Il paragrafo 6 dell'articolo 15 della direttiva prescrive che, a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti, quali quelli indicati al paragrafo 2, soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i nuovi requisiti, specificandone le motivazioni. Si apre quindi una fase in cui la Commissione europea esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto dell'Unione. In materia, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ha dato attuazione a tali previsioni della direttiva servizi, mentre l'articolo 13 ha subordinato «*l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 ... alla previa notifica alla Commissione europea*».

Il relatore osserva che la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, previsti in alcune disposizioni normative, potrebbe sostanzialmente reintrodurre un sistema tariffario obbligatorio, determinando la necessità della notifica europea. Peraltro, la grave crisi economica, che ha profondamente alterato, al ribasso, la cornice reddituale in cui operano i professionisti in Italia e che potrebbe essersi riflessa anche sulla qualità della prestazione resa al cliente/consumatore, potrebbe in astratto giustificare una rinnovata valutazione, in sede europea, circa la perdurante conformità al quadro regolatorio della direttiva servizi, del divieto di introduzione di tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare.

Illustra, quindi, uno schema di parere non ostativo, osservando come il disegno di legge andrebbe notificato in sede europea, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tenuto conto, peraltro, che in base al comma 1 di tale ultimo articolo, sino all'avvenuta notifica alla Commissione europea, le disposizioni del disegno di legge non potrebbero produrre effetti.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), pur concordando con la scansione procedurale testé illustrata dal relatore, ritiene importante il disegno di legge. Esso dispone in merito alle tariffe professionali, che ineriscono sovente a prestazioni collegate a diritti costituzionali dei cittadini, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio. La correlazione tra qualità della prestazione professionale e giusta remunerazione della stessa sembra in-

vece pregiudicata dalle pressioni tariffarie al ribasso, che si stanno manifestando in questo periodo.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva come il legislatore nazionale non possa essere impedito nell'esercizio delle sue funzioni e possa quindi approvare il disegno di legge in esame anche senza la previa notifica europea. Contesta l'assunto secondo cui l'introduzione di parametri minimi comporterebbe necessariamente l'aumento dei corrispettivi da pagare ai professionisti. È necessario invece che vi siano adeguate prestazioni professionali, equamente remunerate. Non ritiene, quindi, condivisibili i recenti pronunciamenti di alcuni organi di giustizia che hanno ammesso la possibilità di appalti gratuiti a professionisti. L'equo compenso, invece, tutela sia il professionista, ma anche il consumatore, che godrà di una prestazione seria ed affidabile.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) manifesta forti perplessità sulla notifica alle istituzioni europee del disegno di legge in esame ed anche sui contenuti dello stesso. Osserva che la fissazione di un equo compenso non si possa stabilire mediante la previsione di tariffe minime e massime, ma attraverso altri parametri da definire. Preannuncia un voto di astensione.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare un voto favorevole, rimarca come la fissazione di tariffe minime nel settore delle professioni lasci integro il problema delle prestazioni professionali in nero. Ritiene preferibile che la notifica in sede europea sia effettuata prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia un voto di astensione.

Dopo una breve replica del relatore, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2256) MOLINARI ed altri. – Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MARTINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia «Costituzione e cittadinanza europea», al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea.

Conseguentemente, distribuisce un conferente schema di parere favorevole, con osservazioni.

In particolare, apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia «Costituzione e cittadinanza europea», che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020 (ET 2020 – Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE).

Il relatore, infine, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso «Art. 1-quater» dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GINETTI (*PD*) valuta positivamente l'iniziativa che si intende realizzare con il disegno di legge in titolo, considerando che, purtroppo, proprio in ragione di un mancato approfondimento, negli ultimi anni, da parte degli studenti, della Costituzione repubblicana e, in generale, del diritto, è venuto sempre più a mancare un consapevole senso di appartenenza civica in coloro che poi diventeranno i futuri cittadini europei.

Segnala, inoltre, che il problema delle risorse finanziarie, evocato nello schema di parere, necessarie per finanziare il personale addetto all'insegnamento di tali nuovi programmi di studio, sarebbe risolto in quanto già esiste un certo numero di docenti remunerati e specializzati nelle materie giuridiche che, al momento, svolgono mansioni in altri settori dell'Amministrazione scolastica.

Anche il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) esprime la propria adesione al provvedimento in titolo, il quale, a suo avviso, si prefigge anche lo scopo di attenuare il fenomeno dell'«analfabetismo di ritorno» in tema

di conoscenza dei valori costituzionali, purtroppo in via di diffusione nel Paese.

Seguono, quindi, brevi interventi dei senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale condivide, in via generale, le finalità della proposta legislativa in parola, LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), il quale informa di aver presentato un disegno di legge dai contenuti sostanzialmente simili a quello in disamina, e del senatore AMIDEI (*Misto*), anch'egli favorevole alle motivazioni sottese al suddetto provvedimento.

In sede di replica, il senatore MARTINI (*PD*), relatore, accoglie la segnalazione enunciata dalla collega Ginetti, modificando di tal guisa la propria bozza di parere.

Il PRESIDENTE, quindi, accertato il numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere testé riformulato dal relatore e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,35.

(2921) Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissione 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza alla ratifica e all'esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU). Il Protocollo n. 15 introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevedendo, in particolare, la riduzione del termine per il ricorso da 6 a 4 mesi dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima. Il Protocollo n. 16 prevede l'introduzione del cosiddetto parere consultivo su questioni di principio, relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Si tratta di un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, salvo il fatto che il parere consultivo della CEDU non è vincolante.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU le richieste di parere consultivo: la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge.

Dopo aver riepilogato le principali differenze tra il regime di operatività dei diritti della Convenzione EDU rispetto alle norme del diritto dell'Unione europea, il relatore ricorda che l'articolo 6 del Trattato UE prevede che l'Unione aderisca alla Convenzione EDU, senza che tale adesione modifichi le competenze dell'Unione definite nei Trattati. Al riguardo, nel parere reso il 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo di adesione, la Corte di giustizia ha affermato che l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU non è compatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, né con il Protocollo (n. 8). A prescindere dalle numerose incompatibilità riscontrate nel parere della Corte di giustizia, in questa sede va richiamato il punto specifico relativo all'incompatibilità dell'accordo poiché esso *«non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE»*, che *«instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione ..., permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati»*.

Il relatore conclude illustrando uno schema di parere non ostativo, che invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità, al fine di rendere più efficace il dialogo tra le magistrature superiori richiamate nell'articolato e la Corte europea dei diritti dell'Uomo, di configurare come obbligatoria la sospensione del processo prevista dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritiene opportuna la specificazione in merito all'obbligatorietà della sospensione del processo nel caso in cui una delle Alte Corti ritenga di dover attivare l'interlocuzione con la Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2922) *Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MARTINI (*PD*), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, il quale ha la finalità di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Successivamente, dà lettura di una relativa bozza di parere favorevole con osservazioni.

In primo luogo, il disegno di legge si pone in linea con le politiche dell'Unione europea nel settore, delineate nella strategia Europa 2020, del 3 marzo 2010, che si propone di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nel Libro Verde della Commissione europea su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare», del 27 aprile 2010, e più di recente nel regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020).

Peraltro, la definizione di impresa culturale e creativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge coincide sostanzialmente con quella del citato regolamento sul Programma Europa creativa, secondo cui le «attività culturali e creative» comprendono «lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione», mentre «i settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive».

Per quanto riguarda, infine, le agevolazioni di cui all'articolo 2, il relatore esorta la Commissione di merito a valutare l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

Senza discussione e previa verifica del numero legale necessario per deliberare, il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2924) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, dà conto del disegno di legge in oggetto, spiegando che esso è finalizzato alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aja.

Senza discussione e previa verifica del numero legale necessario per deliberare, il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione la bozza di parere predisposta dal relatrice e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 464)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, spiega che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione, entro 24 mesi, di disposizioni integrative o correttive dei decreti delegati, al fine di correggere due aspetti del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione alle direttive 2013/32/UE («direttiva procedure») e 2013/33/UE («direttiva accoglienza») in materia di protezione internazionale.

Successivamente, sottopone all'attenzione dei colleghi una bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3», la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di modificare il secondo periodo prevedendo l'esclusività dell'incarico anche per i presidenti di sezione.

In riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine rafforzare le tutele giuridiche dei minori stranieri non accompagnati, ritiene opportuno prevedere uno specifico comma aggiuntivo, ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere ascoltato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, come prescritto dalla Convenzione sui di-

ritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Inoltre, la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di recepire, nei limiti delle risorse disponibili, le specifiche indicazioni previste dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale del Ministero dell'interno, nonché la necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni finalizzate alla chiusura definitiva della procedura di infrazione n. 2014/2171.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede al relatore il motivo della fissazione, nell'Atto del Governo in esame, a trenta unità del numero di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) – anche prescindendo da una considerazione preliminare per cui il problema principale che l'Italia si trova a dover affrontare risiede essenzialmente nell'incapacità di gestire i massicci flussi migratori provenienti dall'Africa – la misura predisposta nel decreto in titolo risulta del tutto impropria, in quanto la prevista assegnazione di funzionari di polizia nelle Commissioni territoriali non sarà comunque in grado di procedere ad un vaglio spedito delle ingenti domande di protezione internazionale.

Anche secondo il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), gli strumenti messi in campo dal Governo sono insufficienti, visto che, come è noto, tutti coloro che approdano sulle coste italiane – un numero che, ogni anno, si computa nell'ordine di cento o duecentomila persone – chiedono automaticamente la protezione internazionale.

Aggiunge, infine, che le direttive elaborate dall'Unione europea, soprattutto in tale spinosa materia riguardante le migrazioni, sembrano non tenere conto del profilo quantitativo del fenomeno, ossia dell'imponente flusso di individui che l'Italia è costretta a gestire.

Dopo una breve replica del relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dal relatore, che è accolto dalla Commissione e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2858 e 2918

La 14^a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che la Commissione di merito ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2858;

rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2858, che:

– l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, mirante a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Viene definito compenso equo quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

– l'articolo 2 stabilisce la nullità delle clausole o patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. La nullità opera solo a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi previsti in alcune disposizioni normative;

– l'articolo 3 fa decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale;

– l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato, altresì, che:

– l'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) prescrive che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni requisiti non discriminatori, tra i quali rientra la previsione di «*tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare*».

Tali requisiti non sono di per sé stessi in contrasto con la direttiva, purché rispettino le condizioni indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 15, ovvero: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le so-

cietà, dell'ubicazione della sede legale (condizione della non discriminazione); b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale (condizione della necessità); c) i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo e non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato (condizione della proporzionalità).

Il paragrafo 6 dell'articolo 15 della direttiva prescrive che, a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti, quali quelli indicati al paragrafo 2, soltanto quando essi sono conformi alle predette condizioni di cui al paragrafo 3. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i nuovi requisiti, specificandone le motivazioni. Si apre quindi una fase in cui la Commissione europea esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto dell'Unione;

– l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 dà attuazione a tali previsioni della direttiva servizi, mentre l'articolo 13 subordina *«l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 ... alla previa notifica alla Commissione europea»*;

valutato che:

– la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, previsti in alcune disposizioni normative, potrebbe sostanzialmente reintrodurre un sistema tariffario obbligatorio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui *«sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico»*;

– l'obbligo della previa notifica, previsto all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, peraltro, *«non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione»*. A tale riguardo, si ricorda che la Commissione europea, con la proposta COM(2016) 821, aveva previsto la soppressione di tale paragrafo 7 e la sostituzione con un meccanismo in base al quale l'azione legislativa e amministrativa degli Stati membri non può esplicitare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per *«vizio procedurale sostanziale di natura grave»*, qualora non si provveda alla previa notifica delle misure di cui all'articolo 15 alla Commissione europea. La 14^a Commissione aveva formulato, l'8 marzo 2017, forti riserve sulla rispondenza di tali previsioni al principio di proporzionalità, che interferiscono *«in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l'inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma»*;

ritenuto, inoltre, che la grave crisi economica, che ha profondamente alterato, al ribasso, la cornice reddituale in cui operano i professionisti in Italia e che potrebbe essersi riflessa anche sulla qualità della prestazione resa al cliente/consumatore, potrebbe in astratto giustificare una rinnovata valutazione, in sede europea, circa la perdurante conformità al quadro regolatorio della direttiva servizi, del divieto di introduzione di tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

il disegno di legge andrebbe notificato in sede europea, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tenuto conto, peraltro, che in base al comma 1 di tale ultimo articolo, sino all'avvenuta notifica alla Commissione europea, le disposizioni del disegno di legge non produrrebbero effetti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2256

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia «Costituzione e cittadinanza europea», al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che esso prevede:

– una modifica al decreto-legge n.137 del 2008, il quale ha istituito l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito del monte ore delle materie storico-geografica e storico-sociale del primo e secondo ciclo di istruzione, finalizzata a introdurre il nuovo insegnamento di «Costituzione e cittadinanza europea» come materia a se stante, con un orario di almeno quattro ore mensili e con votazione finale;

– che le regioni predispongano corsi di formazione per il personale docente della nuova materia, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;

– che i maggiori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive per l'insegnamento, siano coperti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

considerato che il Fondo sociale europeo, disciplinato dai regolamenti 1303/2013/UE e 1304/2013/UE, prevede l'attribuzione di somme agli Stati membri, a titolo di cofinanziamento, nella misura di percentuali che vanno dal 50 all'85 per cento del costo complessivo del progetto, per la cui erogazione è richiesto l'esborso anche della parte nazionale. I progetti eleggibili sono individuati secondo obiettivi e priorità di intervento prestabiliti nell'Accordo di partenariato e nei conseguenti Piani operativi regionali e nazionali, concordati con la Commissione europea all'inizio del periodo settennale del quadro finanziario pluriennale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia «Costituzione e cittadinanza europea», che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione

fino al 2020 (ET 2020 – Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE);

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso «Art. 1-quater» dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2256

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia «Costituzione e cittadinanza europea», al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che esso prevede:

– una modifica al decreto-legge n.137 del 2008, il quale ha istituito l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito del monte ore delle materie storico-geografica e storico-sociale del primo e secondo ciclo di istruzione, finalizzata a introdurre il nuovo insegnamento di «Costituzione e cittadinanza europea» come materia a se stante, con un orario di almeno quattro ore mensili e con votazione finale;

– che le regioni predispongano corsi di formazione per il personale docente della nuova materia, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;

– che i maggiori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive per l'insegnamento, siano coperti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

considerato che il Fondo sociale europeo, disciplinato dai regolamenti 1303/2013/UE e 1304/2013/UE, prevede l'attribuzione di somme agli Stati membri, a titolo di cofinanziamento, nella misura di percentuali che vanno dal 50 all'85 per cento del costo complessivo del progetto, per la cui erogazione è richiesto l'esborso anche della parte nazionale. I progetti eleggibili sono individuati secondo obiettivi e priorità di intervento prestabiliti nell'Accordo di partenariato e nei conseguenti Piani operativi regionali e nazionali, concordati con la Commissione europea all'inizio del periodo settennale del quadro finanziario pluriennale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia «Costituzione e cittadinanza europea», che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione

fino al 2020 (ET 2020 – Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE);

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso «Art. 1-quater» dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014), nonché di verificare previamente la consistenza del corpo docente di ruolo già formato ai fini dell'insegnamento della materia oggetto del provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2921

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso autorizza alla ratifica e all'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU), ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

considerato, in particolare, che:

– il Protocollo n. 15 – la cui entrata in vigore richiede la ratifica di tutti gli Stati parte della Convenzione – ribadendo il principio di sussidiarietà e il cosiddetto margine di apprezzamento degli Stati membri nel garantire i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevedendo, in particolare, la riduzione del termine per il ricorso da 6 a 4 mesi dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima. Il Protocollo 15 non è ancora in vigore, poiché deve essere ancora ratificato da: Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Spagna e Ucraina. La Bosnia-Erzegovina e Malta non l'hanno ancora sottoscritto;

– il Protocollo n. 16, per la quale è invece richiesta la ratifica di soli 10 Stati, prevede l'introduzione del cosiddetto parere consultivo su questioni di principio, relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Si tratta di un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, salvo il fatto che il parere consultivo della CEDU non è vincolante. Neanche il Protocollo 16 è ancora in vigore: è stato sinora firmato da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, 8 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino e Slovenia;

rilevato che:

– gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione;

– l'articolo 3 del disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 10 del protocollo n. 16, che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare richiesta dei pareri consultivi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. Le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU le richieste di parere consultivo sono: la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Si tratta quindi di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare.

L'articolo 3 prevede, in particolare, che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo possa disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione facoltativa del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento. Si ricorda che la richiesta di decisione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione provoca la sospensione obbligatoria della procedura nazionale fino al momento in cui la Corte abbia deliberato;

– l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

ricordato che a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza è costante nel ritenere che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione EDU, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ovvero all'articolo 10, primo comma, della Costituzione, ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Diverso è quindi il regime di operatività dei diritti della Convenzione EDU rispetto alle norme del diritto dell'Unione europea. I Trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei Trattati, ove dotati di effetto diretto, prevalgono sul diritto degli Stati membri, essendo la preminenza del diritto comunitario un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. In tale prospettiva, la norma interna contrastante non potrà trovare applicazione nel caso concreto. Nel caso invece di norma europea sprov-

vista di effetto diretto, il giudice comune dovrà promuovere la questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione;

ricordato altresì che l'articolo 6 del Trattato UE prevede che l'Unione aderisca alla Convenzione EDU, senza che tale adesione modifichi le competenze dell'Unione definite nei Trattati. Al riguardo, nel parere reso il 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo di adesione, la Corte di giustizia ha affermato che l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non è compatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, né con il Protocollo (n. 8) relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A prescindere dalle numerose incompatibilità riscontrate nel parere della Corte di giustizia, in questa sede va richiamato il punto specifico relativo all'incompatibilità dell'accordo poiché esso *«non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE»*, che *«instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione ..., permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati»*.

Si afferma nel parere che il Protocollo n. 16 autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati membri a rivolgere alla CEDU domande di pareri consultivi in merito a questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli, quando invece il diritto dell'Unione esige che, a tale scopo, questi stessi giudici propongano dinanzi alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Poiché *«la CEDU formerebbe parte integrante del diritto dell'Unione, il meccanismo istituito da detto protocollo potrebbe, segnatamente quando vengano in discussione diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a quelli riconosciuti dalla CEDU, pregiudicare l'autonomia e l'efficacia della procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE»*. In particolare, non è escluso che una domanda di parere consultivo proposta ai sensi del Protocollo n. 16 da un giudice di uno Stato membro che abbia aderito a tale Protocollo possa attivare la procedura di previo coinvolgimento della Corte EDU, *«creando così un rischio di elusione della procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE, la quale, ... costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati»*.

Il parere conclude ribadendo che, non contenendo alcuna disposizione in merito all'articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale contemplata dall'articolo 267 TFUE, l'accordo previsto è idoneo a pregiudicare l'autonomia e l'efficacia di tale procedura, ed è quindi con essa incompatibile,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità, al fine di rendere più efficace il dialogo tra le magistrature superiori richiamate nell'articolato e la Corte europea dei diritti dell'Uomo, di configurare come obbligatoria la sospensione del processo prevista dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge. In tal senso, la locuzione «può disporre» potrebbe essere sostituita con «dispone».

Ciò, analogamente a quanto avviene in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ove il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte (articolo 23 del Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia e articolo 23 delle raccomandazioni relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale).

Restano ferme le criticità rilevate, nel parere 2/13, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che tuttavia – non essendo stato finalizzato l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU – non sono rilevanti ai fini dell'atto in titolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso ha come finalità quella di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

considerato, in particolare, che:

– per impresa culturale e creativa, l'articolo 1 del disegno di legge intende quella che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali;

– per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell'ingegno, inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

– il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, e l'inserimento in uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dovrà avvenire sulla base di una procedura la cui definizione è demandata a un decreto interministeriale;

– l'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, che sono concessi per un periodo di almeno 10 anni, a un canone mensile non superiore a ' 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, a seguito di un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale;

– inoltre, alle imprese culturali e creative possono essere destinati beni confiscati dalla criminalità organizzata, secondo le indicazioni che potranno essere contenute nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

lo scopo del disegno di legge si pone in linea con le politiche dell'Unione europea nel settore, delineate nella strategia Europa 2020, del 3

marzo 2010, che si propone di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nel Libro Verde della Commissione europea su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare», del 27 aprile 2010, e più di recente nel regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020).

Peraltro, la definizione di impresa culturale e creativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge coincide sostanzialmente con quella del citato regolamento sul Programma Europa creativa, secondo cui le «*attività culturali e creative*» comprendono «*lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione*», mentre «*i settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive*».

Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2924

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è finalizzato alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aja;

ricordato che l'Accordo dell'Aja del 1960, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, o presso l'Ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e dei modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che lo hanno sottoscritto;

considerato che l'Atto di Ginevra del 1999 consente di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri, eliminando alcuni ostacoli giuridici per facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli, e semplificandone l'impianto normativo. L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire;

rilevato che all'Atto di Ginevra, ratificato già da 32 Paesi, hanno aderito ulteriori 15 Stati rispetto ai primi firmatari dell'Accordo dell'Aja (oltre all'Unione europea e all'Organizzazione africana) e che pertanto la ratifica anche da parte dell'Italia permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela del proprio disegno e modello industriale ad un perimetro più ampio di Paesi;

considerato che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, le opportune modifiche all'articolo 155 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali, conseguenti alla ratifica dell'Atto di Ginevra, mentre all'articolo 4 stabilisce che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 464

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione, entro 24 mesi, di disposizioni integrative o correttive dei decreti delegati, al fine di correggere due aspetti del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione alle direttive 2013/32/UE («direttiva procedure») e 2013/33/UE («direttiva accoglienza») in materia di protezione internazionale;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 modifica la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, conseguente all'autorizzazione all'assunzione di 250 funzionari altamente qualificati, prevista dal decreto-legge n.13 del 2017 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, finalizzata all'obiettivo di potenziare la qualità del sistema e di assicurare professionalità e continuità al lavoro delle Commissioni;

– il numero massimo di Commissioni è fissato a 30 unità per l'intero territorio nazionale;

– il presidente della Commissione nazionale svolge l'incarico in via esclusiva, mentre la stessa esclusività non è garantita per i presidenti delle sezioni;

– l'articolo 2 provvede a semplificare le procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati, attribuendo direttamente al Tribunale per i minorenni il potere di nominare il tutore del minore. La norma vigente prevede, invece, la comunicazione della presenza di minore non accompagnato al giudice tutelare, ai fini della nomina del tutore, nonché al Tribunale per i minorenni che è chiamato a confermare le misure adottate dal giudice tutelare. Con la modifica proposta si evita un doppio binario giurisdizionale, dato dal duplice invio di documentazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali e dall'avvio di due procedimenti presso due distinti uffici giudiziari;

– analogamente, lo stesso articolo 2 attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore, assicurando così una maggiore tutela degli interessi del minore stesso;

– il comma 4 del medesimo articolo, modifica l'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 13 del 2017, garantendo così, anche ai minori stranieri

non accompagnati, un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale;

considerato che le predette modifiche rispondono anche ai rilievi mossi dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 2014/2171, avviata nei confronti dell'Italia per i tempi eccessivamente lunghi registrati per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati; considerato, altresì, che:

– lo scorso 8 settembre 2017 il Ministero dell'interno ha adottato il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il cui fine è quello di realizzare l'effettiva integrazione dei titolari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica inoltre specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile;

– tra gli elementi centrali previsti nella sezione del Piano nazionale dedicata all'accoglienza, vi è il superamento del sistema di accoglienza straordinaria e la piena attuazione a livello nazionale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, garantendo al contempo l'implementazione dei servizi volti all'integrazione in tutte le strutture, con particolare attenzione ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS), specialmente nei casi in cui essi svolgano il ruolo di centri di seconda accoglienza;

– inoltre, alla luce della sempre maggiore attenzione che l'Italia e la comunità internazionale stanno riservando alla violenza di genere, e in ragione delle specificità di cui sono portatrici le donne rispetto all'accoglienza e al percorso d'integrazione nel suo complesso, il piano fissa alcuni principi e azioni che dovranno costituire parte integrante di ogni intervento in cui la persona beneficiaria sia donna,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3», valuti la Commissione di merito l'opportunità modificare il secondo periodo prevedendo l'esclusività dell'incarico anche per i presidenti di sezione;

in riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine rafforzare le tutele giuridiche dei minori stranieri non accompagnati, si ritiene opportuno prevedere uno specifico comma aggiuntivo, ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere ascoltato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, come prescritto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di recepire, nei limiti delle risorse disponibili, le specifiche indicazioni previste dal

Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, del Ministero dell'interno, prevedendo in particolare:

a) l'estensione dell'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, alle strutture di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto, nei casi in cui la loro apertura è disposta dal Prefetto per indisponibilità dei posti nelle strutture di cui al medesimo articolo 14;

b) l'adozione delle necessarie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di introdurre accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare:

1. la presenza nelle strutture di accoglienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari;

2. lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza;

3. la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici;

4. l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti;

valuti, infine, la Commissione di merito l'eventuale necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni finalizzate alla chiusura definitiva della procedura di infrazione n. 2014/2171.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore

Testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinate, recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.

Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina

delle attività professionali di estetica, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

Viene inoltre specificata la definizione dell'attività di estetista. La legge disciplina inoltre le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), reca le definizioni delle attività del settore.

La lettera *c*) prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di *piercer*, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a disciplinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e *piercer*. La lettera *d*) disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. La lettera *e*) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge. La lettera *f*) concerne le modalità di esercizio dell'attività di estetista.

La lettera *h*) disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. In particolare, il nuovo articolo 9-*bis* della legge n. 1 del 1990 disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Esso rimette inoltre alle Regioni la disciplina delle nuove attività professionali previste dalla legge, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni, e la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il nuovo articolo 9-*ter* della legge n. 1 del 1990 consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che da parte delle istituzioni formative delle Regioni, anche da parte degli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *l*), interviene in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo

Nuovo testo unificato C. 1932 ed abbinata

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, indicando norme regolatrici della materia relative alle definizioni, ai termini ed alle modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, alle modalità di etichettatura e all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

L'articolo 3 interviene in materia di denominazioni del pane integrale.

L'articolo 4 reca infine la disciplina transitoria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

S. 2914, approvato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9^a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento: nella seduta del 7 aprile 2016 e, successivamente (su un nuovo testo unificato), nella seduta del 17 maggio 2017.

Si sofferma pertanto sulle principali novità introdotte nel prosieguo dell'esame alla Camera, facendo per il resto rinvio alle relazioni già svolte.

All'articolo 4, diretto ad istituire il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica è stata prevista una dotazione dello stesso fondo pari a 3 milioni di euro, per il solo 2018, per finanziare le iniziative a carattere sperimentale contenute nel medesimo articolo.

All'articolo 11, in materia di disciplina della rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine viene meno la previsione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (ancorché senza diritto di voto) all'interno delle medesime commissioni (di cui fanno parte tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura).

All'articolo 13, il Governo è delegato ad adottare disposizioni per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, incluso ora il sistema di rilascio delle licenze, precedentemente disciplinato direttamente dal disegno di legge all'articolo 12 (abrogato nel prosieguo dell'esame presso la Camera).

L'articolo 16, modificato rispetto al testo già esaminato, prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

L'articolo 17, che modifica gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.4 del 2012, ridefinendo l'entità delle sanzioni riferite a talune violazioni di specifici obblighi, stabilisce ora che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva.

Sono poi stati aggiunti gli articoli 18 e 19.

L'articolo 18 stabilisce che per le violazioni alle disposizioni che vietano il bracconaggio ittico nelle acque interne, gli agenti accertatori, che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, possano procedere anche al sequestro e

alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se utilizzati unicamente a tali fini, solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

S. 2582, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 10^a Industria, commercio, turismo e 13^a Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera.

Il disegno di legge è costituito da 10 articoli.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, riferendolo ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223. Il regolamento europeo definisce «prodotto cosmetico» qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano a scopo di detersione, profumazione o protezione.

L'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici con la finalità di promuovere prodotti cosmetici con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate.

L'articolo 3 definisce i parametri per l'attribuzione ai prodotti cosmetici del marchio di qualità ecologica. In particolare, viene demandato ad un regolamento del Ministro dell'ambiente – adottato di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'istituto superiore di sanità (ISS) – di definire, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di

vita del prodotto. Ai fini dell'adozione di tale regolamento, l'articolo provvede a definire alcuni limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alcuni criteri concernenti la qualità degli imballaggi.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Al produttore è richiesto di dichiarare la composizione del prodotto, specificando gli elementi identificativi, la quantità e la funzione di ciascun componente. Il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti – ai fini della concessione del marchio – è tenuto a verificare la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, deve riportare in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale nonché una specifica dicitura.

L'articolo 5 prevede che l'ISPRA e l'istituto superiore di sanità forniscano supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del «Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*», istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 413 del 1995.

L'articolo 6 elenca le finalità perseguite dai controlli introdotti dal provvedimento in esame: la riduzione dell'inquinamento idrico, della produzione di rifiuti e dei rischi per l'ambiente; la prevenzione dei rischi per la salute; la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale, nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, il quale prevede una sanzione pecuniaria per l'apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero.

L'articolo 9 disciplina il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, vale a dire particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alla revisione del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 («Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit»), anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle nuove disposizioni.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

Nuovo testo S. 447 e abb.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato sul testo unificato dei disegni di legge in materia di attività funerarie, tutti di iniziativa parlamentare.

Il provvedimento si compone di 24 articoli suddivisi in cinque capi.

L'articolo 1 reca finalità e ambito di applicazione del disegno di legge. Esso detta i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria, richiamando le competenze statali esclusive riguardanti l'articolo 117, secondo comma, lettere i) («cittadinanza, stato civile e anagrafi») e m) («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale») (comma 1).

Fra l'altro, il provvedimento definisce le funzioni dello Stato e degli enti territoriali, individuando anche gli specifici compiti assegnati ai Comuni, alle Città metropolitane e alle ASL (comma 2). Al riguardo, pare opportuno aggiungere, nel novero degli enti da ultimo richiamati, anche le Province o se si preferisce (come avviene in altre parti del disegno di legge) gli enti di area vasta.

I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri rientrano nell'ambito della nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali (comma 3).

Al comma 5 si precisa che le disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).

L'articolo 2 reca l'apparato definitorio.

Il capo II, relativo alla disciplina delle attività funebri, si compone degli articoli dal 3 al 15.

L'articolo 3 stabilisce che le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari. Il loro esercizio è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, ed è consentito ai comuni, singoli o associati, di costituire imprese funebri.

L'articolo 4 dispone in ordine alle caratteristiche che devono essere possedute dalle imprese funebri; l'articolo 5 disciplina i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 reca i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 riguarda i Centri di servizio funebre; l'articolo 7 impone che le imprese possano effettuare le loro prestazioni solo a seguito del conferimento di un mandato scritto.

L'articolo 8 interviene in materia di trasporti funebri.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente. Essa è concessa all'impresa funebre previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché previa verifica della sussistenza di ulteriori requisiti minimi strutturali recati al comma 2. Inoltre, si prevede che i servizi mortuari sanitari siano gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre (comma 3).

L'articolo 10 disciplina la cremazione e dispersione delle ceneri. Si stabilisce: che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo; che per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali (di cui all'articolo 16); che per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18; che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (in termini di limiti di emissione, impianti e ambienti tecnologici, nonché di tracciabilità delle cremazioni).

L'articolo 11 dispone in ordine alla tanatoprassi, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei requisiti minimi per tale pratica. Il decreto dovrà procedere all'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi; all'indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi; alla definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi.

L'articolo 12 reca disposizioni sulla tutela del dolente e vieta forme di pubblicità e di procacciamento.

L'articolo 13 rinvia ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli obblighi di trasparenza.

Le attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri, sono oggetto di disciplina da parte dell'articolo 14.

L'articolo 15 pone in capo ai Comuni e alle ASL, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di verifica dell'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Quest'ultimo provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Si stabilisce inoltre che più ASL di una stessa Regione possano costituire un unico sistema di vigilanza e controllo per ragioni di efficienza ed economicità. Gli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo sono posti a carico delle risorse proprie dei Comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo, nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro (da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT).

Nello specifico, si prevede che le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviino con cadenza mensile le somme percepite a titolo di contributo alla ASL competente per territorio.

Nell'ambito dell'articolo 15, sottolinea l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, nonché destinare idonee risorse per un'efficace attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni del disegno di legge.

Il Capo III, relativo alla disciplina cimiteriale, si apre con l'articolo 16, riguardante i piani regolatori cimiteriali. Esso stabilisce che le Città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei Comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale.

Il PRCT disciplina: a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento; b) le soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire moda-

lità gestionali dei cimiteri «a rotazione», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione; c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL; d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali (tale funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento); e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione.

Inoltre si dispone che le Città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le ulteriori funzioni, quali la definizione della carta della qualità dei servizi, la contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore; la gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private (quest'ultima funzione è peraltro delegabile ai comuni);

Viene poi demandato ad un regolamento governativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, il compito di modificare il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

Anche per gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo in esame (comprese le funzioni di vigilanza e controllo) si provvede a valere sulle risorse proprie dei Comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e del contributo fisso di cui al richiamato articolo 15, comma 2.

L'articolo 17 è dedicato ai cimiteri per animali d'affezione.

L'articolo 18, relativo all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, definisce questi ultimi come servizi locali di interesse economico generale, precisando che l'organizzazione e gestione di tali servizi sia di competenza dei comuni, singoli o associati. Entro un anno dalla adozione del PRCT e della carta della qualità dei servizi, i Comuni sono tenuti a provvedere all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale o con procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata; o a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica, o, infine, a società *in house*.

L'articolo 19 dispone che il servizio di illuminazione votiva sia di competenza dei Comuni e ne detta la disciplina.

L'articolo 20 stabilisce che i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al disegno di legge trasmettano annualmente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. La tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni Comune, una serie di dati riguardanti, fra l'altro, il numero delle autorizzazioni e delle concessioni disposte.

Gli articoli 21 e 22 compongono il Capo IV, relativo alla «Previdenza funeraria e misure fiscali».

Il Capo V, recante disposizioni finali, si compone dell'art.23 (adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione) e dell'art.24 (norme transitorie).

L'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge «per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale», nonché le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri, specificamente elencati, a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi; b) accertamento e certificazione della morte; c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione; g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri; h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

Nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, fra gli altri, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso invano tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. È previsto che dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamenti. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Rileva al riguardo l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, qui assicurato, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedicato all'attività funeraria (art.5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (art.10, comma 15); gli obblighi di trasparenza (art. 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (art.16, comma 9).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali

Testo unificato S.116-B ed abbinati, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1^a Affari costituzionali e 2^a Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 116-273-296-394-546-B, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali», già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera (C. 2188).

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in seconda lettura, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera in data 26 novembre 2015.

Le condizioni e osservazioni poste nel parere allora espresso sono state recepite dalle Commissioni di merito nel testo proposto all'esito dell'esame in sede referente e confermate in sede di esame in Assemblea.

Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una disciplina per il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali (art. 5), che abbiano svolto incarichi di governo regionale (art. 7), che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni (art. 9), nonché al coordinamento del disegno di legge con la nuova disciplina degli organi delle Città metropolitane e delle Province recata dalla legge n. 56 del 2014.

Il riferimento ai mandati di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere metropolitano, Presidente della Provincia è stato inserito anche all'articolo 10, recante disposizioni transitorie per i

magistrati in corso di mandato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, si segnalano le seguenti.

L'articolo 1 reca la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali.

Per quanto concerne le cariche elettive menzionate, si fa, tra l'altro, riferimento all'elezione, a suffragio universale, alle cariche di Sindaco metropolitano e di Consigliere metropolitano. L'elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano a suffragio universale costituisce una ipotesi di individuazione di tali cariche che deve essere prevista dallo statuto metropolitano e la cui realizzazione è subordinata ad ulteriori condizioni, tra cui l'approvazione di una legge statale di disciplina del sistema elettorale (art.1, comma 22, della legge n. 56 del 2014). Trattandosi pertanto di una ipotesi eventuale, sarebbe stato preferibile – all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – fare menzione di tale eventualità.

Per quanto concerne gli incarichi di governo non elettivi, a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n. 56 del 2014, nell'ambito della *governance* delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale. Nello specifico, il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i Consiglieri provinciali o metropolitani che, in quanto tali, sono già Sindaci di comuni o Consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta). La disciplina dell'incandidabilità a detti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Occorre tuttavia tenere presente che il riordino degli enti locali operato dalla legge n. 56 del 2014 tuttavia non si applica alla regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome.

Va segnalato che non tutti gli assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a Consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame. Ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura). Riguardo alla provincia di Trento, nel silenzio dello statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 («Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale). Il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina

esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per analoghi incarichi presso i Comuni (articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (articolo 1, comma 1, primo periodo, considerato che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo).

Al comma 3 del medesimo articolo 1, è stata introdotta la specificazione per cui ai magistrati che hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari non si applicano i limiti alla candidabilità ovvero all'assunzione di incarichi di governo di cui al comma 1, solo se tale cessazione è avvenuta da almeno due anni.

All'articolo 2, l'obbligo di aspettativa per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che intendano assumere incarichi di governo e di assessore è stato esteso anche alle figure del sottosegretario regionale e dell'assessore regionale.

All'articolo 4, in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, è stata soppressa la previsione – presente nel testo approvato dal Senato – sulla base della quale i magistrati in aspettativa avrebbero conservato il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, e fatta comunque salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Il medesimo articolo 4 istituisce, nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, una banca dati dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri quantificati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

All'articolo 5, è stato ridotto da cinque a due anni il divieto di esercizio delle funzioni inquirenti (nel testo approvato dal Senato il divieto era esteso a tutti i tipi di funzione) per i magistrati candidati e non eletti, nonché il divieto di assegnazione ad un ufficio con competenza ricadente nella circoscrizione elettorale (ovvero nella Regione o nella Città metropolitana o nel Comune) in cui hanno presentato la candidatura.

Al medesimo articolo, sono state soppresse – limitatamente ai magistrati candidati e non eletti – le disposizioni, presenti nel testo approvato in prima lettura, relative: all'obbligo di ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni; al divieto, una volta ricollocati in ruolo, di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Negli articoli successivi obblighi e divieti in fase di ricollocamento sono stati diversamente modulati in relazione agli incarichi ricoperti. Per i magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato o alla Camera, che abbiano optato per il ricollocamento nella magistratura (articolo 6): sono stati soppressi il generale divieto di tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato e il divieto di ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa; è stato ridotto da cinque a tre anni il

divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, con vincolo, tuttavia, di esercitare, in tale periodo, funzioni giudicanti collegiali; è stata introdotta la possibilità di ricollocamento, in presenza dei requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione. Per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità in qualità di capi degli uffici di diretta collaborazione a livello di governo centrale o territoriale (articolo 7): è stato introdotto l'obbligo di ricollocamento presso gli uffici di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno. Per i magistrati eletti negli enti territoriali (articolo 9): sono stati ridotti da cinque a tre anni i divieti di prestare servizio nel territorio in cui hanno espletato il mandato, nonché di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Sono stati soppressi: l'articolo 10, che dettava disposizioni applicabili alla magistratura onoraria; l'articolo 11, che recava principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, incarichi che – come sopra accennato – trovano ora disciplina nei precedenti articoli; l'articolo 13, recante modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 8,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Testo unificato 2182 Della Valle e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinata, recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento in esame è volto alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore; esso interviene dunque in materia di «professioni», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (sentenze n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013, n. 178 del 2014 e n. 117 del 2015) ;

considerato che il provvedimento investe altresì la materia «formazione professionale», di competenza regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), intervenendo in ambiti già disciplinati dalla legge statale e rimettendo la restante disciplina alle Regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del testo unificato è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.), ed alla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e l'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare.

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (S. 2914 Catanoso e abb., approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi in data 7 aprile 2016 e 17 maggio 2017 nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

preso atto che il testo in esame recepisce molte delle indicazioni formulate nei richiamati pareri;

sottolineato che la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. come riconosciuto dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2006, n. 81 del 2007, n. 233 del 2009);

considerato tuttavia che, come segnalato dalla Corte costituzionale (nella richiamata sentenza n. 213):

– è ammissibile una normativa statale in tale ambito, tenuto conto che «talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;

– vi sono aspetti che, pur riconducibili alla disciplina della pesca, afferiscono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni («tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio»);

– l'«analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;

considerato che, in linea con il rispetto del principio della leale collaborazione, nel disegno di legge in esame (agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 14) il richiamato coinvolgimento istituzionale è assicurato mediante il ricorso allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica (S. 2582 Realacci, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale», «opere dell'ingegno» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *l*), *r*) ed *s*), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (Nuovo testo S. 447 e abb.)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 447 ed abbinati, in materia di disciplina delle attività funerarie, adottato come testo base nel corso della seduta delle 12^a Commissione permanente del Senato il 3 agosto 2016;

rilevato che il contenuto del disegno di legge:

risulta riconducibile alle materie «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nonché, per taluni specifici profili, alle materie «tutela della concorrenza», «stato civile e anagrafi», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere *p*), *m*), *e*), *i*) e *r*), della Costituzione);

risulta altresì riconducibile alle materie «tutela della salute», «governo del territorio» e «professioni», demandate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), stabilisce che, fra gli obiettivi della legge, vi è quello di individuare gli specifici compiti di Comuni, Città metropolitane e ASL;

ritenuto opportuno che sia fatta menzione anche alle Province, tenuto conto che il disegno di legge assegna ad esse specifici compiti (articolo 16 e articolo 20, comma 4, in cui si fa ricorso al termine «ente di area vasta»);

preso altresì atto che:

l'articolo 15 demanda a Comuni e ASL «secondo le rispettive attribuzioni» il compito di verificare l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre «nell'ambito territoriale di rispettiva competenza», «avvalendosi di personale specificamente individuato», cui spetta l'accertamento delle violazioni, la loro notificazione e l'irrogazione delle relative sanzioni;

gli oneri di tali attività sono posti a carico dei comuni e delle ASL, che potranno avvalersi dei proventi delle sanzioni erogate e anche del contributo fisso, pari a 30 euro, previsto per ogni funerale;

ritenuto in proposito opportuno:

distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, tenuto conto anche che queste ultime potrebbero incontrare difficoltà nello svolgere alcune attività di controllo previste nel disegno di legge (quale la verifica della veridicità dell'attestazione di requisiti di imprese operanti nel settore e dell'assolvimento di altri obblighi posti a carico del medesimo operatore economico);

precisare se il contributo fisso da corrispondere per ogni funerale sia destinato esclusivamente alle ASL (come pare evincersi dall'art.15, comma 3, in cui si afferma che le imprese funebri inviano alle ASL con cadenza mensile le somme percepite), o se detto contributo spetti in quota parte anche ai comuni (come pare evincersi dall'art. 16, comma 10, secondo cui l'attività di vigilanza e controllo sui cimiteri è posta a carico dei comuni che provvedono con risorse proprie e «mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione [...] del contributo fisso»);

individuare risorse aggiuntive da destinare all'attività di controllo, al fine di assicurare una corrispondenza fra funzioni assegnate e risorse stanziare, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;

premesso che:

l'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge «per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione», nonché delle disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri;

nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, opportunamente, anche il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso un parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso senza esito tale termine, i regolamenti sono comunque emanati;

detto coinvolgimento non è invece assicurato con riferimento all'adozione di ulteriori atti normativi volti a dare attuazione alle previsioni normative, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedito all'attività funeraria (art. 5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (art. 10, comma 15); gli obblighi di trasparenza (art. 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (art. 16, comma 9);

ritenuto che anche in tali materie sarebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata al fine di giungere ad una disciplina complessiva condivisa, in cui, come già accennato, si intrecciano compe-

tenze legislative esclusive dello Stato e competenze concorrenti fra Stato e Regioni. Ciò, anche in considerazione del ruolo di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della legge assegnato ai Comuni e alle ASL e della circostanza che si incide su materie che ad oggi – in assenza di una legge statale – sono in molti casi disciplinate con leggi regionali;

rilevato che l'articolo 23, al comma 3, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del provvedimento in esame e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

considerato in proposito che:

le Regioni a statuto speciale e le Province autonome «dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale» (art.116, primo comma, della Costituzione) e le relative norme di attuazione;

l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge stabilisce, opportunamente, che le disposizioni in esso contenute si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

risulta pertanto opportuno integrare la disposizione di cui all'articolo 23, comma 3, con un richiamo al citato articolo 1, comma 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 23, comma 3, sia integrato con l'aggiunta, alla fine del primo periodo, delle parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 5»;

e con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si inserisca il richiamo alle Province (o in alternativa agli enti di area vasta);

– all'articolo 15, si valuti l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL;

– ai fini di una effettiva attuazione dell'articolo 15, si individuino idonee risorse in favore dei soggetti chiamati a svolgere attività di vigilanza e a irrogare sanzioni per assicurare il rispetto delle disposizioni del disegno di legge;

– si valuti l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, assicurato dall'articolo 23, comma 2, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, come indicato in premessa.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (Testo unificato S.116-B ed abbinati, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 116-B ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 26 novembre 2015;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «elezione del Parlamento europeo», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane», ascritte, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

valutato favorevolmente il recepimento dei rilievi espressi nel precedente parere;

preso atto che:

l'articolo 1 detta la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali;

il comma 1, terzo periodo, dispone in ordine all'incandidabilità alla carica di assessore comunale dei magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei precedenti cinque anni, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della Provincia;

considerato che:

a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n.56 del 2014, nell'ambito della *governance* delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale;

il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere infatti coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i consiglieri provinciali o metropolitani che, in

quanto tali, sono già sindaci di Comuni o consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta);

la disciplina dell'incandidabilità a siffatti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;

la nuova disciplina tuttavia non ha trovato applicazione alla Regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome;

non tutti gli Assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame;

ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura);

quanto alla provincia di Trento, nel silenzio dello Statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 («Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale);

il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per gli incarichi di assessore presso i Comuni (cfr. articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (cfr. articolo 1, comma 1, primo periodo, tenuto conto che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo);

ritenuto opportuno disciplinare anche tale fattispecie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di fare menzione dell'incarico di assessore delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, nonché, conseguentemente, alle ulteriori pertinenti disposizioni del disegno di legge (art. 2 e art. 7, comma 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, la presidente del consiglio di amministrazione, Monica MAGGIONI, i componenti del consiglio di amministrazione Rita BORIONI, Arturo DIACONALE e Carlo FRECCERO, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, nel dichiarare aperta l'audizione in titolo, ricorda che il consiglio di amministrazione della Rai riferirà, ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sulle attività svolte dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017. Fa altresì presente che, nella seduta odierna, come previsto nella succitata disposizione, sarà anche consegnato l'elenco

completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni nel medesimo periodo.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Maurizio LUPI (*AP-CPE-NCD*), i senatori Jonny CROSIO (*LN-Aut*) e Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*), il senatore Paolo BONAIUTI (*AP-CPE-NCD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, Carlo FRECCERO, Arturo DIACONALE e Rita BORIONI, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 644/3130 al n. 648/3148, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,20.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 644/3130 al n. 648/3148)*

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del vigente contratto di servizio prevede che la missione del servizio pubblico consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione anche al fine di soddisfare le esigenze sociali della collettività;

il successivo articolo 9, nel definire l'offerta della Rai, include l'informazione e i programmi sportivi tra i generi predeterminati del servizio pubblico;

i Mondiali di calcio con la partecipazione della Nazionale italiana sono sicuramente uno tra i maggiori eventi sportivi rispetto al quale vi è maggiore partecipazione popolare e quindi maggiore rilevanza sociale;

dagli organi di informazione si apprende che Mediaset intenderebbe acquisire i diritti televisivi in chiaro per i Mondiali di calcio che si svolgeranno in Russia nel giugno 2018 e per quelli del 2022 in Qatar;

la scadenza per presentare le offerte, nell'ambito di una procedura seguita come *advisor* da Mp&Silva, sarebbe stata fissata al 12 settembre;

lo scorso 31 agosto, in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", il direttore generale della Rai Mario Orfeo ha data per certa l'assegnazione dei Mondiali alla Rai, per i quali il servizio pubblico già avrebbe in previsione un rilevante esborso;

lo scorso 13 settembre si sarebbe tenuta una riunione *ad hoc* del Consiglio di amministrazione della Rai sui diritti sportivi, con una relazione del direttore Diritti sportivi Pier Francesco Forleo, al termine della quale sarebbe stato dato mandato al direttore generale Orfeo di portare avanti le trattative in un quadro di sostenibilità economica;

i mondiali di calcio sono un evento di particolare rilevanza non solo sociale ma anche economica per ascolti e investimenti pubblicitari;

fino ad oggi tali eventi sono sempre stati appannaggio della TV pubblica;

va ricordato che il calcio per Mediaset è una vera spina nel fianco considerate le perdite con i canali Premium tant'è che dall'anno prossimo non trasmetterà più neppure la Champions league;

con queste premesse, quella di Mediaset appare un'azione finalizzata ad un indebolimento del servizio pubblico in uno degli storici segmenti di forza della Rai;

grazie al canone in bolletta, da quest'anno la Rai può contare su risorse certe già contabilizzate con sicurezza nel Bilancio dello Stato, essendo stata azzerata l'evasione, e nel 2017 ha potuto usufruire anche di un ricco extragettito;

si chiede di sapere:

se esista un fondato rischio che la Rai, per la prima volta nella sua storia, possa perdere i diritti in chiaro della Nazionale italiana per i Mondiali di Calcio e quali iniziative intenda assumere il servizio pubblico per scongiurare che la messa in onda di un evento dal valore sociale e identitaria così forte per il nostro Paese possa passare ad un operatore commerciale.

(644/3130)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In data 1 settembre 2017 l'agenzia di intermediazione MP&Silva, per conto di FIFA, ha pubblicato un Invitation To Tender (ITT) per l'acquisto dei diritti audiovisivi sul territorio italiano dei Campionati Mondiali FIFA 2018 (Russia) e 2022 (Qatar).

La procedura competitiva è in corso, ed è coperta da riservatezza ai sensi della clausola di Confidentiality prevista nell'ITT in virtù della quale ogni partecipante è tenuto a non divulgare qualsivoglia notizia relativa al processo di acquisto.

Il valore dei diritti è condizionato dall'esito della qualificazione della Nazionale italiana che – per il Mondiale 2018 – sarà noto nel prossimo mese di novembre a seguito dei play off di spareggio nell'ambito delle c.d. European Qualifiers.

Rai ha partecipato al bando con un'offerta coerente con i propri piani pluriennali e disponibilità. Considerato il quadro economico e prospettico complessivo, Rai farà ogni ragionevole sforzo per aggiudicarsi i diritti.

Non è dato sapere il numero dei partecipanti all'asta e tantomeno le offerte presentate nonché ogni altra informazione relativa all'adesione all'ITT.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

il 14 e il 21 settembre c.a. sono state messe in onda dalla Terza Rete della Rai le prime due puntate del docufilm «I mille giorni di Mafia Capitale» prodotto da Rai Fiction e da Magnolia Spa – con Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami come registi e lo stesso Canepari, Clelia Benevento e Giovanni Bianconi come autori – mentre la prossima e ultima puntata è programmata per giovedì 28 p.v.;

le prime due puntate del docufilm in questione si sono basate su una ricostruzione tendenziosa e fuorviante dei fatti, finalizzata a riproporre il teorema secondo cui a Roma ci sarebbe stato un rapporto storico e organico tra la destra politica e la criminalità organizzata di stampo mafioso,

rapporto che si sarebbe amplificato e consolidato durante l'amministrazione di centrodestra del Campidoglio;

tale teorema è stato smentito dal numero degli esponenti di sinistra indagati nelle relative indagini, largamente superiore a quello degli esponenti politici di destra, nonché dalla sentenza emessa dal tribunale di Roma il 21 luglio 2017 che ha fatto cadere per tutti gli imputati l'accusa di associazione mafiosa con le relative aggravanti;

in particolare, nella seconda puntata del docufilm viene attribuita alla figura dell'allora Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, un'assoluta rilevanza nella presunta associazione a delinquere, quando invece questi è stato integralmente prosciolto su richiesta della Procura di Roma da ogni reato associativo, rimanendo imputato in altro processo solo per una vicenda marginale peraltro non presa in considerazione nella sceneggiatura;

anche l'avv. Giovanni Quarzo, all'epoca Consigliere comunale di Forza Italia, viene rappresentato come complice delle presunte trame dell'associazione a delinquere, quando invece è stato già da mesi completamente prosciolto da ogni accusa su richiesta della Procura di Roma;

attraverso queste ed altre figure, tutto l'operato del centrodestra e la storia della Destra romana vengono presentate in una luce inquietante ed equivoca, tesa a presentare entrambi come permeabili ai condizionamenti, o addirittura complici consapevoli, dell'operato di una pericolosa rete criminale;

non risulta sufficiente per riequilibrare la situazione che al termine di ogni puntata siano state fatte scorrere, al modo dei titoli di coda, le reali situazioni giudiziarie di ciascun personaggio interpretato nel docufilm. Infatti, l'impatto di queste precisazioni è incomparabilmente inferiore a quello di un'ora e quaranta minuti di sceneggiatura per ogni puntata;

neppure risulta sufficiente come azione di riequilibrio, che al termine delle puntate del Docufilm siano stati programmati dei dibattiti in studio con la partecipazione di alcuni dei protagonisti più attaccati nella sceneggiatura (l'avvocato Naso, difensore di Massimo Carminati, e l'ex-sindaco Gianni Alemanno) perché l'impatto delle due trasmissioni è stato nettamente diverso, soprattutto per il diverso orario di messa in onda;

tutto questo è ancora più grave se si considera che il docufilm è stato coprodotto da una struttura della Rai come Rai Fiction ed è stato messo in onda in una rete del servizio pubblico, utilizzando in questo modo risorse e concessioni pubbliche per veicolare contenuti chiaramente lesivi non solo della dignità di singoli esponenti politici ma anche di una vasta area politica ampiamente rappresentata in Parlamento, nonché dello stesso lavoro della magistratura che ha prodotto in merito sentenze e proscioglimenti dal significato storicamente non equivoco;

si chiede di sapere:

quale linea dirigenziale della Rai – e con quale procedura – abbia deciso la coproduzione del docufilm «I mille giorni di Mafia Capitale» e la sua messa in onda su una delle principali reti del servizio pubblico e se non si ritenga di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di que-

sti dirigenti che hanno esposto la Rai ad un comportamento non consono con il servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al probabile risarcimento dei danni di immagine che – come già preannunciato – sarà richiesto dalle personalità attaccate nel docufilm;

perché non si sia valutata l'inopportunità di utilizzare uno strumento di forte impatto emotivo e di difficile gestione contenutistica come una *fiction*, per affrontare una vicenda ancora aperta e scottante dal punto di vista giudiziario e politico;

perché non sia stata constatata l'evidente difformità delle tesi esposte nel docufilm rispetto alle sentenze e ai proscioglimenti decisi dalla magistratura, valutando il grave danno di immagine che è stato prodotto nei confronti di esponenti politici e cittadini incensurati, nonché delle parti politiche da questi rappresentate all'epoca dei fatti;

perché non si sia valutato l'impatto negativo della narrazione enfattizzata e in larga parte infondata contenuta nel docufilm, sull'immagine nazionale ed internazionale della Città di Roma e del Comune di Roma Capitale, considerando che il servizio pubblico non dovrebbe mai ledere gli interessi collettivi di una città (per giunta Capitale della Repubblica) e di una istituzione; Roma ha già pagato un prezzo altissimo per una indagine che ha diffuso nel mondo l'idea che la nostra Capitale fosse invasa da fenomeni mafiosi giunti fin dentro il Campidoglio, per poi assistere al Servizio pubblico radiotelevisivo che rilancia questa immagine negativa ben oltre le sentenze e i proscioglimenti in istruttoria;

se non si ritenga opportuno revocare la messa in onda delta terza puntata del docufilm, qualora, dopo attenta valutazione, il suo contenuto risulti in linea con i contenuti infondati e tendenziosi che hanno caratterizzato le precedenti puntate;

se, in subordine, non si ritenga di far precedere la messa in onda di detta terza puntata da una comunicazione che sottolinei chiaramente il carattere soggettivo e discutibile di tutto il docufilm, ribadendo con forza questa comunicazione nella conduzione del dibattito successivo.

(645/3132)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo appare utile mettere in evidenza la natura e le caratteristiche editoriali del progetto «I mille giorni di mafia capitale». Si tratta, infatti, di una docufiction, uno dei generi maggiormente caratterizzanti la televisione di oggi e l'offerta di servizio pubblico a livello europeo (BBC, ZDF, ecc), basato sulla ricostruzione di eventi realmente accaduti, storici o d'attualità, mediante il montaggio di materiale documentaristico originale alternato a ricostruzioni di fiction. Come tutte le narrazioni, si basa sulla scelta di un punto di vista che lo spettatore segue all'interno del racconto ed è aderente, nel tema e nel linguaggio, ad una linea particolarmente aperta alla sperimentazione di nuovi generi e formati. Rai Fiction ha un'esperienza consolidata nella produzione di docufiction di argomento sociale e civile. Ha realizzato in passato per RAI 3

produzioni focalizzate sulla ricostruzione di importanti indagini, quali «Scacco al Re» (sulla cattura del boss Bernardo Provenzano), «Doppio gioco» (sui rapporti tra mafia, politica e imprenditoria nella vicenda del presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro), «Le mani su Palermo» (sulla cattura del mafioso Salvatore Lo Piccolo e di suo figlio). Tra le produzioni più recenti «La scelta di Catia» (sul primo comandante donna nell'operazione umanitaria Mare Nostrum) e «Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio», sulla drammatica e irrisolta vicenda della giornalista uccisa in Somalia nel '94. Tutti questi docufilm hanno riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica, ottenendo premi importanti del settore audiovisivo. Molti dei titoli sopra riportati sono stati realizzati con la Società Magnolia, depositaria di un know-how editoriale e un'esperienza produttiva nel genere mimetico che la caratterizzano come Società leader nella produzione di docufiction.

In tale quadro la docufiction «I mille giorni di mafia capitale» è il lungo racconto diacronico di un'indagine condotta dalle forze dell'ordine (nucleo ROS dei Carabinieri e Polizia di Stato), confluita nel processo che ha determinato la condanna in primo grado di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. La narrazione è costruita su materiali ampiamente documentati dalla viva testimonianza in video degli investigatori del ROS, da stralci dibattimentali emersi nel processo, nonché da ricostruzioni con attori che danno corpo alle vere intercettazioni telefoniche dei protagonisti e agli estratti delle loro deposizioni durante il processo. In molti passaggi-chiave è stata offerta l'interpretazione alternativa, fornita durante il dibattito dai due imputati principali, Carminati e Buzzi. Il progetto è dunque stato scelto per l'originalità dello storytelling, cioè per la possibilità che offriva di raccontare gli accadimenti utilizzando le «voci dentro», ancorando quindi la narrazione alle testimonianze dirette, all'autenticità dei punti di vista.

Il titolo conferito al progetto si riferisce, come viene spiegato già nel primo episodio, all'arco dei mille giorni che dagli arresti riconducono alla sentenza di primo grado, in cui con questa definizione i media hanno dato risalto alla cronaca degli eventi. La specifica dell'arco temporale, come viene ribadito, mette in luce proprio il fatto che questa definizione ha avuto credito per 1000 giorni, prima della sentenza.

Il materiale messo a disposizione dal ROS e dalla Polizia giudiziaria è costituito prevalentemente dall'audio delle intercettazioni telefoniche e in minima parte da intercettazioni ambientali; la parte preponderante del progetto è data dalle ricostruzioni che strutturano il racconto visivo, realizzate dalla Società Magnolia. Gli autori, i consulenti, l'intero staff produttivo formano una squadra di professionisti di comprovata esperienza all'interno della Società Magnolia, che collabora con la RAI da lungo tempo. Si ritiene, in conclusione, che il lavoro sia stato condotto con il rigore e la professionalità che hanno contraddistinto le produzioni in passato.

Con specifico riferimento ai contenuti, la docufiction – attraverso il punto di vista di chi ha condotto l'indagine (Procura e ROS) – racconta

in tre puntate la nascita e il consolidarsi del sodalizio tra Carminati e Buzzi, in un arco temporale cronologico che vede alternarsi e interagire sullo sfondo amministrazioni rappresentative di diverse parti politiche. Il primo episodio approfondisce la figura di Carminati e descrive come le forze dell'ordine siano riuscite a scoprire il legame con Salvatore Buzzi. Il secondo è incentrato sul rinsaldarsi del patto tra Carminati e Buzzi negli affari intrapresi attraverso gli appalti della Cooperativa 29 Giugno con gli enti Eur Spa, Ama. Il terzo episodio dà conto dell'ultima fase del sodalizio e dell'intreccio con gli amministratori di sinistra, nonché degli esiti processuali finali. Tenuto conto del fatto che – come sopra indicato – il racconto è stato strutturato sul punto di vista dell'investigazione e quindi della Procura, perché il racconto avesse poi un approfondimento e desse spazio alle altre voci sono stati previsti tre speciali con un dibattito in studio condotto da Federica Sciarelli (a questi speciali hanno preso parte, tra l'altro, l'avvocato Giosuè Naso, avvocato di Massimo Carminati, e l'ex sindaco Gianni Alemanno).

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel corso della nuova trasmissione condotta da Fabio Fazio il lunedì in seconda serata su Raiuno è stata annunciata la collaborazione fissa con il comico Maurizio Crozza, che ogni settimana curerà la copertina del programma del servizio pubblico sebbene sia contrattualizzato con un'altra emittente;

Maurizio Crozza è autore e conduttore dello show «Fratelli di Crozza», in onda sul canale Nove, del gruppo Discovery, concorrente della Rai;

le performance televisive di Crozza hanno ottenuto progressivamente risultati di ascolti sempre più deludenti: il suo *show* su La7 era sceso dal 11,3% di *share* medio del 2013 al 6,9% del 2016 e nella primavera 2017, con il passaggio a Discovery sul Nove, lo *share* è calato al 4,5% di media, mentre venerdì scorso, per la prima puntata della nuova stagione, ha ottenuto il 3,5%;

con la prima ospitata su Raiuno nel programma di Fazio, Crozza ha ottenuto una media di ascolto di circa 2 milioni di telespettatori, più del doppio di quanto il comico ha ottenuto durante il suo *show* sull'emittente commerciale Nove, dove venerdì 22 settembre aveva interessato 839mila telespettatori;

secondo quanto scrive il «Corriere della Sera», a curare l'arrivo di Crozza nella trasmissione di Fazio sarebbe stato l'agente Beppe Caschetto, che cura gli interessi di entrambi gli artisti;

il via libera di Discovery alla presenza fissa di Crozza ogni settimana su Rai1 può essere spiegato solo con l'evidente ritorno di immagine che l'emittente e la trasmissione «Fratelli di Crozza» avranno, grazie al fatto che Raiuno pur in seconda serata ha ascolti molto più alti di quello che il Nove fa registrare in prima serata;

si chiede di sapere:

chi ha deciso il via libera alla partecipazione fissa di Crozza alla trasmissione del lunedì sera di Fazio;

che tipo di accordi la Rai ha stipulato con il comico Maurizio Crozza e con l'emittente Discovery;

se la dirigenza del servizio pubblico non ravvisi l'esistenza di un danno all'azienda, che promuove un artista che lavora per un proprio concorrente;

se la presidente e il Consiglio di amministrazione della Rai, che più volte hanno stigmatizzato lo strapotere degli agenti in Rai, non ravvisino l'esistenza di un palese conflitto di interessi dell'agente Beppe Caschetto, che cura gli interessi sia di Fazio che di Crozza.

(646/3133)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La decisione di affidare al comico Maurizio Crozza uno spazio fisso all'interno della trasmissione «Che Tempo che fa» è stata assunta – in coerenza con le procedure aziendali – dalla Direzione di Rai 1 in considerazione del valore aggiunto che il comico genovese può apportare al programma. Sono da considerare a tal fine, tra l'altro, alcuni specifici aspetti:

L'innovazione editoriale connessa alla realizzazione nella seconda serata della rete ammiraglia di un appuntamento fisso dedicato a una satira con un linguaggio che talvolta sconfinava nel surreale, una pillola di comicità nuova per il pubblico di Rai1.

Il ritorno del comico genovese – che per lunghi anni è stato volto di programmi del Servizio Pubblico – sulle reti Rai.

Sotto il profilo contrattuale, la partecipazione di Crozza rientra nell'ambito del più ampio accordo stipulato tra la Rai e la società di produzione OFFicina.

Da ultimo, non vi è alcun accordo con Discovery relativamente alla partecipazione di Crozza al programma.

PELUFFO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

lo scrivente, in data 3 febbraio 2014, con propria interrogazione agli atti (prot. 779/COM RAI) dichiarava di apprendere di un incontro tra il direttore Gubitosi, il presidente della Regione Lombardia Maroni e il sindaco di Milano Pisapia, nel corso del quale i vertici RAI avrebbero dichiarato di essere alla ricerca di una nuova sede milanese, ritenendo obsoleto lo storico sito di corso Sempione;

nel corso di tale incontro, la Regione Lombardia si sarebbe dichiarata interessata, in qualità di socio della società Arexpo, a che la RAI nella ricerca di un'area idonea per la sua nuova sede prendesse in considerazione l'idea di trasferirsi nell'area che avrebbe ospitato Expo 2015;

nella citata interrogazione si domandava, in conseguenza di dette premesse, se ciò corrispondesse alle effettive intenzioni della Direzione dell'Azienda;

si domandava inoltre se fosse stata valutata la fondatezza economica, strategica, finanziaria del trasferimento in rapporto alle condizioni e alle potenzialità economico finanziarie dell'azienda, se esistessero documenti che convalidavano tale valutazione e se fosse stato redatto un cronoprogramma per il trasferimento;

nella replica a detta interrogazione la RAI, con propria nota agli atti (prot. 832/COM RAI), dichiarava che al momento della risposta non era ancora stato individuato alcuno specifico percorso riguardo l'ipotesi di trasferimento in una nuova sede delle attività produttive, aggiungendo che gli eventuali procedura, tempistica e finanziamenti dell'operazione sarebbero stati implementati in coerenza con indirizzi da definirsi successivamente in sede consigliare;

nel corso dell'audizione tenutasi in data 24 novembre 2015 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l'allora Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, dichiarava: «L'onorevole Peluffo chiedeva chiarimenti rispetto ad alcuni aspetti. In merito alla disponibilità della Rai di investire negli spazi che hanno ospitato l'Expo il nostro atteggiamento è aperto. La Rai non può non affrontarlo in stretto coordinamento con le altre istituzioni. In questo momento si stanno formando i luoghi dove verranno prese queste decisioni e stiamo cercando di capire in che modo poter interloquire positivamente per capire perché non siamo in una fase decisionale, ma in una fase di comprensione di quali possano essere le condizioni. Come dicevo, il nostro atteggiamento è aperto. Poi, nel momento in cui comprenderemo le condizioni, potremo prendere una decisione in merito»;

l'Attuale Direttore Generale della RAI, Mario Orfeo, nel corso dell'audizione tenutasi in data 1° agosto 2017 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in risposta a un intervento dello scrivente, dichiarava: «Il centro di produzione di Milano [...] è datato ormai [...]. Ovviamente, non sfugge a nessuno la strategicità della presenza di Rai a Milano. Al momento, stiamo valutando due possibili ipotesi, visto che bisogna liberare gli insediamenti di via Mecenate alla scadenza del contratto, tra due anni: una interna di ristrutturazione e potenziamento dell'immobile di proprietà a corso Sempione, con rientro di gran parte dell'attività svolta all'esterno; individuazione di possibili soluzioni esterne alternative all'insediamento in fine locazione, insieme a una ristrutturazione più leggera del centro di produzione. Una volta ricevute le proposte, sarà nostro compito valutarle e poi sottoporle agli organismi competenti.»

come si apprende dalla stampa nazionale, in data 25 settembre u.s., alla conferenza di presentazione della 69esima edizione del Prix Italia a Palazzo dei Giureconsulti, il Sindaco di Milano Sala ha invitato i vertici della Rai a dire «con maggiore chiarezza se hanno intenzione di portare qualcosa di più della Rai a Milano», esprimendo il proprio favore e l'in-

tenzione di supportare l'azienda in tale processo». Nello stesso contesto, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha parlato della disponibilità della Regione a collaborare «anche per tutti gli eventi futuri, compresa la decisione di portare la Rai a Milano. È un auspicio»;

si chiede di sapere:

se, alla luce delle novità emerse che delineano un quadro di ampie disponibilità istituzionali e la necessità di assumere in tempi ormai sempre più ristretti impellenti decisioni strategiche relative alle aree interessate, la RAI abbia approntato gli strumenti programmatici necessari al fine di definire nel dettaglio le modalità, le tempistiche e i costi delle operazioni di individuazione e allestimento di un'eventuale nuova sede ovvero, in alternativa, quali siano i tempi per l'assunzione di tali decisioni.

(647/3137)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il Centro di Produzione Rai di Milano è attualmente articolato su due principali insediamenti:

la sede storica di Corso Sempione 27, che ospita le principali infrastrutture tecniche ed operative, la produzione news regionale e nazionale, nonché importanti produzioni giornalistiche sportive

gli studi di Via Mecenate, utilizzati per grandi produzioni di entertainment, ma anche per talk show e programmi di approfondimento giornalistico.

Anche in relazione alla scadenza al 2019 del contratto di locazione di Via Mecenate, è in fase di valutazione l'ipotesi di ripensare nel suo complesso la presenza della Rai a Milano. A questo proposito si sta attualmente procedendo con le seguenti analisi propedeutiche:

Verifica dell'offerta del mercato immobiliare per la valutazione di soluzioni parzialmente o totalmente esterne all'attuale perimetro Rai.

Riqualificazione parziale o totale di Corso Sempione con eventuale rientro di attività produttive oggi svolte in Via Mecenate, anche in funzione delle offerte ricevute dal mercato.

La procedura sviluppata – per garantire efficacia, imparzialità e trasparenza – prevede:

Fase 1: sollecitazione del mercato a proporre soluzioni;

Fase 2: individuazione della soluzione percorribile sulla base del progetto di adeguamento a cura del proponente, della relativa tempistica e del canone di locazione richiesto.

All'esito di questa indagine di mercato, che verrà avviata entro il mese di ottobre 2017, potranno essere individuati gli elementi utili allo sviluppo del processo.

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai sta mandando in onda ogni giovedì su Raitre la docufiction «I mille giorni di mafia Capitale» e che al termine di ogni puntata segue un dibattito in studio;

la Rai ha alle proprie dipendenze circa 1800 giornalisti, molti dei quali si occupano con grande competenza di cronaca giudiziaria;

fin da quando l'inchiesta cosiddetta di «mafia Capitale» è stata resa nota dall'autorità giudiziaria i telegiornali e i programmi di approfondimento trasmessi dalla Rai hanno dedicato alla vicenda centinaia di ore di trasmissione e mandato in onda numerosi filmati che utilizzavano anche materiali della Procura e della polizia giudiziaria;

la vicenda giudiziaria cosiddetta di «mafia Capitale» è ancora ben lunghi dal concludersi, visto che non è stata pronunciata fino ad oggi nessuna sentenza definitiva;

potrebbe apparire discutibile l'inserimento nel titolo della docufiction del riferimento a «mafia Capitale», visto che la magistratura giudicante ha decretato che non c'era alcuna aggravante o associazione mafiosa;

secondo quanto riportato nei giorni scorsi in notizie di stampa il consigliere di amministrazione della Rai, Arturo Diaconale, avrebbe parlato del rischio di gigantesche richieste di risarcimento dovute alla messa in onda della suddetta trasmissione;

si chiede di sapere:

per quale ragione la Rai abbia deciso di dedicare un approfondimento con contenuti prettamente di indagine ad un processo che è ancora ben lontano dal concludersi con una sentenza definitiva;

se la Rai abbia già valutato la possibilità che possano essere avanzate richieste di risarcimento danni dovute alla messa in onda della suddetta trasmissione;

in caso affermativo, se sia previsto che a breve il Consiglio di amministrazione dell'azienda si occupi della vicenda;

in base a quali criteri la produzione della suddetta docufiction sia stata affidata alla società esterna Magnolia;

per quali ragioni la Rai, nonostante le centinaia di giornalisti a disposizione, non sia stata in grado di produrre autonomamente la docufiction, visto che per la sua realizzazione sono stati largamente impiegati dall'azienda esterna materiali della Procura e della polizia giudiziaria;

quale sia stato il prezzo corrisposto alla società Magnolia per la realizzazione di una docufiction realizzata principalmente con materiali processuali;

per quali ragioni i materiali processuali non siano stati richiesti direttamente dalla Rai alle competenti Autorità;

perché sia stato inserito nel titolo della docufiction il riferimento a «mafia Capitale», quando la magistratura giudicante ha decretato che non c'era alcuna aggravante o associazione mafiosa;

quali siano stati i criteri editoriali alla base della scelta di dedicare una serie di prime serate ad una vicenda processuale ancora in corso.

(648/3148)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il progetto è stato ideato e proposto a Rai dalla Società Magnolia e con la stessa realizzato in una coproduzione. Si tratta di un genere di prodotto – quello delle docufiction – che stanno fortemente caratterizzando la televisione di oggi e l'offerta di servizio pubblico anche a livello europeo (BBC, ZDF, ecc): il prodotto è basato sulla ricostruzione di eventi realmente accaduti, storici o d'attualità, mediante il montaggio di materiale documentaristico originale alternato a ricostruzioni di fiction. Come tutte le narrazioni, si basa sulla scelta di un punto di vista che lo spettatore segue all'interno del racconto ed è aderente, nel tema e nel linguaggio, ad una linea particolarmente aperta alla sperimentazione di nuovi generi e formati. Rai Fiction, del resto, ha un'esperienza consolidata nella produzione di docufiction di argomento sociale e civile, avendo realizzato in passato per Rai 3 produzioni focalizzate sulla ricostruzione di importanti indagini, quali «Scacco al Re» (sulla cattura del boss Bernardo Provenzano), «Doppio gioco» (sui rapporti tra mafia, politica e imprenditoria nella vicenda del presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro), «Le mani su Palermo» (sulla cattura del mafioso Salvatore Lo Piccolo e di suo figlio). Tra le produzioni più recenti «La scelta di Catia» (sul primo comandante donna nell'operazione umanitaria Mare Nostrum) e «Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio», sulla drammatica e irrisolta vicenda della giornalista uccisa in Somalia nel '94. Tutti questi docufilm hanno riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica, ottenendo premi importanti del settore audiovisivo. Molti dei titoli sopra riportati sono stati realizzati con la Società Magnolia, depositaria di un know-how editoriale e un'esperienza produttiva nel genere mimetico che la caratterizzano come Società leader nella produzione di docufiction.

Il titolo conferito al progetto si riferisce, come viene spiegato già nel primo episodio, all'arco dei mille giorni che dagli arresti riconducono alla sentenza di primo grado, in cui con questa definizione i media hanno dato risalto alla cronaca degli eventi. La specifica dell'arco temporale, come viene ribadito, mette in luce proprio il fatto che questa definizione ha avuto credito per 1000 giorni, prima della sentenza.

Il materiale messo a disposizione dal ROS e dalla Polizia giudiziaria è costituito prevalentemente dall'audio delle intercettazioni telefoniche e in minima parte da intercettazioni ambientali; la parte preponderante del progetto è data dalle ricostruzioni che strutturano il racconto visivo, realizzate dalla Società Magnolia. Gli autori, i consulenti, l'intero staff produttivo formano una squadra di professionisti di comprovata esperienza all'interno della Società Magnolia, che collabora con la RAI da lungo tempo. Si ritiene, in conclusione, che il lavoro sia stato condotto

con il rigore e la professionalità che hanno contraddistinto le produzioni in passato.

Con specifico riferimento ai contenuti, la docufiction – attraverso il punto di vista di chi ha condotto l'indagine (Procura e ROS) – racconta in tre puntate la nascita e il consolidarsi del sodalizio tra Carminati e Buzzi, in un arco temporale cronologico che vede alternarsi e interagire sullo sfondo amministrazioni rappresentative di diverse parti politiche. Il primo episodio approfondisce la figura di Carminati e descrive come le forze dell'ordine siano riuscite a scoprire il legame con Salvatore Buzzi. Il secondo è incentrato sul rinsaldarsi del patto tra Carminati e Buzzi negli affari intrapresi attraverso gli appalti della Cooperativa 29 Giugno con gli enti Eur Spa, Ama. Il terzo episodio dà conto dell'ultima fase del sodalizio e dell'intreccio con gli amministratori di sinistra, nonché degli esiti processuali finali. Tenuto conto del fatto che – come sopra indicato – il racconto è stato strutturato sul punto di vista dell'investigazione e quindi della Procura, perché il racconto avesse poi un approfondimento e desse spazio alle altre voci sono stati previsti tre speciali con un dibattito in studio condotto da Federica Sciarelli (a questi speciali hanno preso parte, tra l'altro, l'avvocato Giosuè Naso, avvocato di Massimo Carminati, e l'ex sindaco Gianni Alemanno).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

indi del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il presidente, Massimo MIANI, il vicepresidente, Davide DI RUSSO, il capo ufficio stampa, Mauro PARRACINO e il ricercatore della Fondazione nazionale commercialisti, Pasquale SAGGESE.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Massimo MIANI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, i deputati Alessandro PAGANO (*LNA*), ed Enrico ZANETTI (*SC-ALA CLP-MAIE*), e la senatrice Laura BIGNAMI (*MISTO – Movimento X*).

Massimo MIANI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, da ultimo rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta, nella seduta di giovedì 12 ottobre 2017, la relatrice, senatrice Zanoni, ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 12 ottobre 2017*).

Avverte che non sono state presentate proposte modificative o alternative alla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore Federico FORNARO (*MDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Dichiara di aver valutato con attenzione gli approfondimenti e le riflessioni svolte circa la necessità di procedere con il decreto in esame nonostante i dubbi avanzati al riguardo. Per questi motivi, non intendendo ostacolare l'iter del provvedimento e tenendo conto dello sforzo compiuto, dichiara voto di astensione.

Il senatore Marco SCIBONA (*M5S*) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Il deputato Daniele MARANTELLI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e per gli approfondimenti effettuati nel corso delle audizioni. La tempestiva adozione del decreto in esame viene incontro alla necessità di dare certezze ai comuni nella predisposizione dei loro bilanci. Gli elementi critici emersi nel corso dell'esame potranno essere utilmente utilizzati nel prosieguo. Ad oggi prevalgono le ragioni per approvare la proposta di parere della relatrice.

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi che hanno assicurato un contributo fattivo all'approfondimento dei temi interessati dallo schema di decreto, auspica che le osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole possano essere accolte dal Governo, a partire da quella relativa alla formazione degli amministratori locali. Ricorda poi il rilievo da attribuire in prospettiva alla eliminazione della TARI dal computo relativo alla perequazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che la Commissione si appresta a esprimere il proprio parere a conclusione di un iter sofferto, relativo a un tema sul quale la Commissione stessa torna a occuparsi periodicamente da circa quattro anni con un progressivo affinamento. L'utilizzazione di strumenti più rudimentali non avrebbe richiesto analoghi approfondimenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 18 ottobre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- declassificare da segreto a libero il documento 1013/2 dell'archivio della Commissione;
- richiedere al Ministero dell'interno di trasmettere alla Commissione documentazione di interesse dell'inchiesta;
- autorizzare il colonnello Pinnelli e il maggiore Di Prete a svolgere una missione allo scopo di raccogliere informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- trasmettere alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, che ne ha fatto richiesta il 13 ottobre 2017, copia di due documenti, riservati;

– autorizzare la Procura presso il Tribunale di Roma, che ne ha fatto richiesta alla Commissione l'11 ottobre 2017, a trasmettere alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma un documento, segreto, che la Commissione aveva trasmesso alla Procura presso il Tribunale di Roma il 10 luglio 2017.

Comunica inoltre che:

– il 5 ottobre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a documentazione di polizia su Benito Puccinelli e una nota, di libera consultazione, con allegato il verbale di catalogazione del reperto 102647 del cosiddetto «Processo Pecorelli»;

– nella stessa data sono state acquisiti i documenti, di libera consultazione, depositati da Gianni Gennari nel corso della sua audizione;

– il 9 ottobre 2017 il tenente colonnello Giraud ha depositato una nota istruttoria, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da persona al corrente dei fatti; una nota, segreta, relativa ad accertamenti sulle indicazioni di una fonte; una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Ronald Stark;

– nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una nota, riservata, relativa a un colloquio avuto con Antonio Ferrari;

– nella stessa data Paolo Cucchiarelli ha inviato un esposto, di libera consultazione, relativo a possibili accertamenti sulla Renault 4 utilizzata per il trasporto del corpo di Aldo Moro;

– il 10 ottobre 2017 il dottor Donadio ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Gianfranco Bonetto il 5 ottobre 2017;

– nella stessa data l'avvocato Basilio Milio ha trasmesso alla Commissione copia di una richiesta di rettifica relativa ad un articolo pubblicato sul «Fatto Quotidiano» il 23 settembre 2017, relativo al prefetto Mario Mori;

– nella stessa data Riccardo Gioviale ha inviato alla Commissione una missiva relativa a Alessio Casimirri;

– nella stessa il Direttore del Servizio centrale antiterrorismo ha inviato una nota, riservata, con allegata una relazione di identificazione dattiloscopica elaborata dal Servizio di Polizia scientifica;

– l'11 ottobre 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota relativa alle dichiarazioni a suo tempo rese da Pietro Lalli e a conseguenti proposte operative;

– il 12 ottobre 2017 è pervenuta una nota della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, relativa a identificazioni dattiloscopiche su reperti scoperti nel covo di via Monte Nevoso, a Milano, il 9 ottobre 1990;

– il 16 ottobre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione dell'Arma dei Carabinieri relativa a Giustino De Vuono, integrativa di quella già trasmessa;

– nella stessa data l'AISE ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, relativa a organizzazioni palestinesi attive in Italia, non-

ché a indagini su rapporti tra movimenti terroristici mediorientali e Brigate rosse;

– nella stessa data Paolo Cucchiarelli ha trasmesso due esposti riservati, relativi, rispettivamente, ad accertamenti balistici e a approfondimenti relativi a un articolo di giornale, pubblicato nel 2003, nel quale vengono riferite affermazioni di una importante personalità politica sugli ultimi giorni del rapimento Moro;

– nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato una nota, di libera consultazione, con allegati alcuni verbali di dichiarazioni dibattimentali rese da Valerio Morucci;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, delle operazioni compiute presso l’AISI in relazione all’acquisizione di documentazione di interesse dell’inchiesta;

– il 18 ottobre 2017 l’AISE ha trasmesso una raccolta di documenti, segreti, relativi a Maurizio Folini e Massimo Corbò;

– nella stessa data il dottor Mastelloni ha trasmesso due verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da persone al corrente dei fatti;

– nella stessa data il dottor Salvini ha trasmesso il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona al corrente dei fatti.

Dà lettura, infine, di una lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della giustizia, relativa al latitante Alessio Casimirri e alle indagini che la Commissione sta svolgendo sulla sua vicenda criminale.

Audizione di Aldo Bonomi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Illustra quindi l’oggetto dell’audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Aldo BONOMI.

Intervengono a più riprese con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il deputato Gero GRASSI (*PD*), i senatori Miguel GOTOR (*MDP*), Federico FORNARO (*MDP*), Erica D’ADDA (*PD*), il deputato Fabio LAVAGNO (*PD*) e il senatore Massimo CERVellini (*Misto-SI-SEL*), ai quali replica Aldo BONOMI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l’auditore e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 18 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Greco, accompagnato dal sostituto procuratore Stefano Civardi, svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor GRECO effettua la propria relazione.

Pongono domande all'audito i deputati CAPEZZONE (*Misto-DI*), SIBILIA (*M5S*), TANCREDI (*AP-CpE-NCD*) e PAGLIA (*SI-SEL-POS*), i senatori Mauro Maria MARINO (*PD*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il deputato BRUNETTA (*FI-PdL*).

Il dottor GRECO risponde ai quesiti posti.

Pongono ulteriori domande il deputato DAL MORO (*PD*), i senatori GIROTTO (*M5S*) e MARTELLI (*M5S*), i deputati TARANTO (*PD*) e VILLAROSA (*M5S*), la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) e il deputato ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*).

Il dottor GRECO fornisce ulteriori risposte.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 18 ottobre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,50

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono l'avv. Annagrazia Di Nicola, consigliere del Direttivo dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM), accompagnata dalla dottoressa Ilaria Ferretti, nonché l'avv. Caterina Mirto, Vice Presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e l'avv. Gabriella De Strobel, Segretario dell'AIAF. Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l'avvocata Francesca Tugnoli, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'avv. Annagrazia Di Nicola, consigliere del Direttivo dell'Unione nazionale camere minorili (UNCM) nonché dell'avv. Caterina Mirto, Vice Presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e l'avv. Gabriella De Strobel, Segretario dell'AIAF, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Le audite e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Gabriella De Strobel, Segretario dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e dell'avv. Annagrazia Di Nicola, consigliere del Direttivo dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNMC)

La PRESIDENTE introduce l'intervento dell'avv. Gabriella De Strobel, Segretario dell'AIAF e dell'avv. Annagrazia Di Nicola, consigliere del Direttivo dell'UNCM.

L'avv. Gabriella DE STROBEL svolge una relazione illustrando la legislazione in materia di violenza di genere, fornendo i dati di una parziale rilevazione dei dati quantitativi dei procedimenti giudiziari e sottolineando i possibili ambiti di miglioramento normativo e amministrativo.

L'avv. Annagrazia DI NICOLA svolge una relazione illustrando le particolarità dei procedimenti giudiziari riguardanti la violenza di genere nelle ipotesi coinvolgimento dei minori e prospettando i possibili interventi normativi e amministrativi.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori SCIBONA (*M5S*), DALLA ZUANNA (*PD*), ANITORI (*AP-CpE-NCD*), FAVERO (*PD*) e PADUA (*PD*).

Dopo che l'avv. DE STROBEL e l'avv. DI NICOLA hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

